



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDIATEUR

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI

GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

NELL'ANNO 2022



Aosta – Marzo 2023

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI

GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

NELL'ANNO 2022

Aosta – Marzo 2023

La presente Relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione autonoma Valle d'Aosta è inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*La Difensora civica nelle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Adele Squillaci*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 46
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-526081 / 526082
Fax 0165-526085
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Pec: difensore.civico@legalmail.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico*

INDICE

INTRODUZIONE	7
QUADRO NORMATIVO: ORGANI DI GARANZIA E TUTELA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI.....	
1. I diritti dei bambini e degli adolescenti: tutela a livello internazionale e comunitario.....	10
1.1. Le Convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.....	14
1.2. Il diritto comunitario e la Strategia europea integrata sui diritti del minore.....	15
1.3. La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano.....	17
2. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza in Valle d’Aosta, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti.....	19
2.1. La Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e della adolescenza.....	25
3. La tutela dei minori stranieri non accompagnati. Funzioni del Difensore civico della Valle d’Aosta.....	27
4. Le novità significative in materia di diritto familiare e minorile introdotte dalla legge 26 novembre 2021, n. 206.....	30
QUADRO NORMATIVO: ORGANI DI GARANZIA E TUTELA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI.....	
1. Il rapporto con il cittadino e l’organizzazione dell’Ufficio.....	38
2. Il rapporto con le strutture regionali competenti in materia di servizi sociali.....	41
3. I dati e l’analisi dell’attività di tutela dei minori.....	45
4. Le attività istituzionali e complementari.....	53
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE	57
APPENDICE.....	61
ALLEGATO 1 – Legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.....	65
ALLEGATO 2 – Altre fonti normative.....	81
ALLEGATO 3 – Legge che istituisce l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.....	85
ALLEGATO 4 – Convenzione sui diritti del fanciullo.....	92
ALLEGATO 5 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo.....	111

ALLEGATO 6 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, prostituzione infantile e la pedopornografia.....	130
ALLEGATO 7 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.....	138
ALLEGATO 8 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la procedura di reclamo.....	144
ALLEGATO 9 – Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo.	154
ALLEGATO 10 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli.....	163
ALLEGATO 11 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.....	174
ALLEGATO 12 – Charte de Marrakech – 18 mai 2022.....	184
ALLEGATO 13 – Convenzione di cooperazione.	190
ALLEGATO 14 – Elenco attività complementari.	204
ALLEGATO 15 – Minori residenti in Valle d’Aosta al 1° gennaio 2022.	209
ALLEGATO 16 – Maggiorenni dai 18 a 21 anni residenti in Valle d’Aosta al 1° gennaio 2022.....	214
ALLEGATO 17 – Tutori di Minori stranieri non accompagnati.	217
ALLEGATO 18 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	218
ALLEGATO 19 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	220
ALLEGATO 20 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	221
ALLEGATO 21 – Comuni valdostani convenzionati.....	222
1 – Comune di Allein	222
2 – Comune di Antey-Saint-André.....	222
3 – Comune di Aosta	222
4 – Comune di Arnad	222
5 – Comune di Arvier.....	222
6 – Comune di Avise.....	223
7 – Comune di Ayas	223
8 – Comune di Aymavilles.....	223
9 – Comune di Bard.....	223
10 – Comune di Bionaz.....	223
11 – Comune di Brissogne	223
12 – Comune di Brusson	223
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme.....	223
14 – Comune di Challand-Saint-Victor.....	223
15 – Comune di Chambave	223

16 – Comune di Chamois	223
17 – Comune di Champdepraz	223
18 – Comune di Champorcher.....	223
19 – Comune di Charvensod	223
20 – Comune di Châtillon	223
21 – Comune di Cogne.....	223
22 – Comune di Courmayeur	224
23 – Comune di Donnas	224
24 – Comune di Doues	224
25 – Comune di Émarèse.....	224
26 – Comune di Étroubles	224
27 – Comune di Fénis.....	224
28 – Comune di Fontainemore	224
29 – Comune di Gaby.....	224
30 – Comune di Gignod	224
31 – Comune di Gressan	224
32 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	224
33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	224
34 – Comune di Hône.....	224
35 – Comune di Introd.....	224
36 – Comune di Issime	224
37 – Comune di Issogne	224
38 – Comune di Jovençon	224
39 – Comune di La Magdeleine	224
40 – Comune di La Salle	224
41 – Comune di La Thuile.....	224
42 – Comune di Lillianes	224
43 – Comune di Montjovet.....	224
44 – Comune di Morgex.....	224
45 – Comune di Nus.....	224
46 – Comune di Ollomont.....	224
47 – Comune di Oyace	224
48 – Comune di Perloz	225
49 – Comune di Pollein	225
50 – Comune di Pontboset.....	225
51 – Comune di Pontey	225
52 – Comune di Pont-Saint-Martin	225
53 – Comune di Pré-Saint-Didier	225
54 – Comune di Quart	225
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	225
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	225
57 – Comune di Roisan	225
58 – Comune di Saint-Christophe	225
59 – Comune di Saint-Denis	225
60 – Comune di Saint-Marcel	225
61 – Comune di Saint-Nicolas.....	225

62 – Comune di Saint-Oyen	225
63 – Comune di Saint-Pierre	225
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	225
65 – Comune di Saint-Vincent	225
66 – Comune di Sarre.....	225
67 – Comune di Torgnon.....	225
68 – Comune di Valgrisenche	225
69 – Comune di Valpelline.....	225
70 – Comune di Valsavarenche.....	225
71 – Comune di Valtournenche.....	225
72 – Comune di Verrayes.....	225
73 – Comune di Verrès.....	226
74 – Comune di Villeneuve.....	226
ALLEGATO 22 – Unités des Communes valdôtaines.	227
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	227
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	227
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	227
4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis.....	227
5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	227
6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon	227
7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose	227
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser	227
ALLEGATO 23 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	228
ALLEGATO 24 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.	229
ALLEGATO 25 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico.....	230
ALLEGATO 26 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico generalizzato.	231
ALLEGATO 27 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	232
ALLEGATO 28 – Questioni tra privati.	234

INTRODUZIONE

Dal 1° febbraio 2022 esercito le funzioni di Difensore civico, dopo l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con delibera adottata nella seduta del 12 gennaio 2022 n. 1130/XVI, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 “*Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)*”.

L'articolo 2 quater della succitata legge regionale 17/2001, come modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, ha riconosciuto tra le funzioni del Difensore civico, anche quella di Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale organo di garanzia, nel promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, conformemente a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, ispira la propria azione alla diffusione e realizzazione di una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'ambito della cultura dei diritti umani, al monitoraggio e vigilanza sulla tutela dei diritti dei minori, segnalando le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari e alla proposta di eventuali interventi normativi a favore dei diritti dei minori.

Questa prima Relazione che ho piacere di presentare ha ad oggetto l'attività svolta dall'Ufficio difesa civica nell'anno solare 2022, salvo il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, data in cui è terminato il mandato del mio predecessore.

I dati comprendono, perciò, anche il primo mese dell'anno e sono relativi sia ai nuovi casi sia ai casi non ancora conclusi nell'anno 2021. Tuttavia, le osservazioni e i commenti di seguito illustrati si riferiscono, come facilmente intuibile, quasi esclusivamente alle istanze trattate, dalla data dell'inizio del mandato, quale difensore civico nell'esercizio della funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Si è dedicata quindi una prima parte della Relazione al quadro normativo internazionale e nazionale in cui si colloca l'azione del Difensore civico della Valle d'Aosta, in funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche in riferimento ai rapporti con la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti. Ci si soffermerà altresì sugli organismi internazionali degli *ombudsmans* e mediatori, con particolare riferimento dell'*Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la Francophonie* (A.O.M.F.).

È stato fatto, altresì, un breve cenno ad alcuni istituti introdotti, proprio nell'ambito del diritto familiare e minorile, dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 “*Delega al Governo per l'efficienza*”

del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata”.

Una seconda parte riguarderà una sintesi dell'attività svolta dal Difensore civico in funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche in riferimento ad attività collaterali e di promozione della conoscenza dell'organo di garanzia, i dati relativi ai minori residenti in Valle d'Aosta al 1° gennaio 2022, il rapporto con i cittadini, il bilancio dell'attività e cenni sull'organizzazione dell'Ufficio.

Alcune osservazioni e proposte formulate, sulla base dell'attività svolta, rappresentano le note conclusive della Relazione stessa.

Si osserva, per completezza, che la Relazione si colloca in uno scenario non semplice, in cui la serenità e il benessere dei bambini e degli adolescenti sono in parte compromessi non potendo essere assicurato, al momento, il diritto per tutti di vivere in un ambiente sano e sicuro. Le crisi determinate da una molteplicità di fattori tra cui la pandemia, le guerre, la povertà assoluta di milioni di bambini che vivono in paesi vicini all'Italia e i conseguenti flussi migratori, con epiloghi a volte molto tragici, sono fattori che possono minare la tutela dei diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali.

Indagini internazionali degli ultimi venti anni, svolti da organismi quali OCSE PISA che si occupa prevalentemente dell'apprendimento dei bambini e dei ragazzi, indicano chiaramente che i differenti esiti e risultati scolastici possono essere determinati anche da fattori quali la condizione economica delle famiglie, i sistemi educativi e i contesti territoriali diversi.

Tuttavia, la salute e i diritti della prossima generazione delle comunità di tutto il mondo potrebbero essere minacciati dai cambiamenti climatici.

Come rappresentato più volte, dall'Unicef e da *Save the Children*, eventi climatici estremi, come inondazioni, incendi o ondate di caldo particolarmente violente minacciano la vita di bambini e degli adolescenti, distruggendo infrastrutture indispensabili per il loro benessere e impattando sulla salute, considerando la vulnerabilità in particolare dei bambini, con la maggiore diffusione di malattie connesse a tali eventi.

Tuttavia, la sinergia virtuosa tra tanti attori, si pensi al servizio sanitario e in particolare al personale medico pediatrico, alla comunità scolastica, ai servizi socio-assistenziali, al terzo settore ha consentito, nel nostro territorio, di monitorare e assistere i minori, intervenendo nelle situazioni, per fortuna limitate, di abbandono o inadeguatezza delle famiglie. Proprio in funzione della complessità degli eventi a livello globale e delle difficoltà che si riverberano su tutte le famiglie valdostane, sono state attivate collaborazioni tra più enti, autorità e forze dell'ordine che hanno promosso azioni formative nelle scuole da un punto di vista psicologico,

didattico, di prevenzione delle dipendenze e di sensibilizzazione, anche attraverso le Settimane della Legalità e della Cittadinanza, con l'obiettivo di favorire in rete iniziative di promozione della cultura della legalità e del rispetto delle regole, sostenere la fiducia del cittadino nelle istituzioni preposte a governare, a diverso titolo e con diverse competenze, i temi della sicurezza e della convivenza solidale e pacifica.

Concludo ringraziando sentitamente il Consiglio regionale per la fiducia che mi è stata accordata all'atto dell'elezione e durante l'anno 2022, in momenti condivisi di difficoltà della comunità valdostana in epoca di crisi e di carenza di risorse umane e strumentali che accomunano tutti gli enti e sentite anche dall'Ufficio Difesa civica.

Estendo i ringraziamenti in particolare al Presidente del Consiglio, ai consiglieri componenti della Prima Commissione, all'Ufficio di Presidenza, al Segretario generale e al suo staff per la collaborazione e il supporto ricevuti; all'Avvocatura regionale per i costruttivi e arricchenti confronti e agli Amministratori dei Comuni e delle *Unités des Communes valdôtaines*, nonché al Presidente della Regione, all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, all'Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, all'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, all'Assessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione autonoma Valle d'Aosta, all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Infine, tengo in particolar modo a ringraziare i dipendenti assegnati a questo Ufficio dal Consiglio regionale che quotidianamente lavorano nell'Ufficio difesa civica, ponendosi a servizio dei cittadini: le signore Pia Morise, Patrizia Guyon Pellissier e il funzionario Dario Detti, per il qualificato e lodevole apporto professionale e la collaborazione prestata in frangenti di particolare criticità reperibili nella descrizione dell'organizzazione dell'Ufficio contenuta nella Relazione.

Adele Squillaci

QUADRO NORMATIVO: ORGANI DI GARANZIA E TUTELA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI.

1. I diritti dei bambini e degli adolescenti: tutela a livello internazionale e comunitario.

L'attuale percezione di relativo benessere dei bambini e degli adolescenti nel nostro Paese, non deve far dimenticare che la tutela dei diritti è stata sancita da convenzioni internazionali in tempi relativamente recenti, mentre in più Paesi del mondo resta alto il tasso di mortalità: il diritto alla salute e all'assistenza sanitaria e quindi quello alla vita sono negati quotidianamente a milioni di bambini.

I bambini, come testimoniato dai rapporti Unicef sulla mortalità, continuano ad avere possibilità di sopravvivenza molto diverse a seconda del luogo in cui nascono. Chi nasce nell'Africa subsahariana è soggetto al più alto rischio di morire nei primi cinque anni di vita nel mondo, quindici volte superiore a quello dei bambini in Europa e nell'America settentrionale.

Inoltre, ancora oggi molti bambini lavorano in attività pericolose e in condizioni a rischio nel campo dell'edilizia, nelle miniere, nelle cave, altri sono venduti dai genitori per saldare i debiti oppure sono oggetto di traffico internazionale di organi o di sfruttamento sessuale. Altri ancora possono essere obbligati a lavorare in condizioni anguste e privi di periodi di riposo adeguati. I bambini, in passato come oggi, lavorano in gruppi in sartorie, laboratori, officine, cantieri, supermercati, campi, cave, fabbriche, miniere oppure, individualmente, si pensi all'attività di fattorini, fiorai, pastori, domestici, attività che, talvolta, sconfinano nella illiceità, come per i mendicanti, ladri, prostitute, soldati.

Lo sfruttamento minorile è presente specie nei paesi in via di sviluppo, là dove l'istruzione per i bambini poveri risulta costosa, inaccessibile, di bassa qualità ed irrilevante; un bambino, infatti, può essere pagato meno di un adulto, ubbidisce senza recriminare, non ha pretese sindacali e può essere facilmente licenziato. Il *child labour* di cui parlano le Convenzioni O.N.U. sui diritti del fanciullo e la Convenzione ILO n. 182 del 1999 definisce il lavoro minorile, sulla base della presenza di uno o più fattori di rischio: sfruttamento, privazione dell'istruzione, pericolo per la salute e lo sviluppo psico-fisico del bambino e allontanamento dalla famiglia.

L'azienda che sfrutta il *child labour* non deve affrontare investimenti in termini previdenziali o assicurativi, quindi produce a basso costo e riesce ad essere competitiva nell'economia globale.

Storicamente le prime leggi di tutela del minore risalgono all'inizio del Novecento.

Nel XIX secolo, infatti, non esistevano norme che tutelassero i minori, se non per la posizione di lavoratore oppure alcune iniziative, tradotte in legge solo nel secolo successivo, concernenti la tutela dei neonati e delle madri.

Già in epoca precedente alla rivoluzione industriale, i contadini e i lavoranti a domicilio consideravano i figli come una “forza lavoro”. Non appena un bambino era abbastanza grande per lavorare, dava una mano nelle attività agricole o nelle officine. Nel XIX secolo, l'avvento dell'industrializzazione ha peggiorato la posizione dei minori, iniziando negli stabilimenti industriali il loro vero e proprio sfruttamento.

Lo sfruttamento dei più piccoli era strutturato: i genitori, che avevano salari bassi o debiti, contavano spesso sui redditi supplementari dei figli.

Da un punto di vista imprenditoriale, i bambini rappresentavano una manodopera a buon mercato.

Nell'ottocento la mortalità infantile e l'abbandono dei bambini, soprattutto in situazioni di estrema povertà delle famiglie, erano episodi ricorrenti. La situazione con la rivoluzione industriale divenne ancora più complessa, a causa dell'impiego più vasto della manodopera femminile nelle industrie e dell'impossibilità delle madri di accudire i lattanti e di allattarli.

In Francia nel 1844 sorse l'esigenza della custodia diurna dei lattanti. Per accogliere i bambini legittimi, fu aperta la prima *crèche* che, inizialmente, è stata un luogo di accoglienza e di custodia del neonato di tipo assistenziale e sanitario.

In Italia, dove, tra le famiglie più povere, si registrava un alto tasso di mortalità dei neonati e di abbandono e tra i ceti meno abbienti alcune madri lavoravano in fabbrica, benefattori privati istituirono, sulla base dell'esperienza francese, il primo asilo denominato “presepe”, divenuto poi, nel 1846, “Pio Istituto di maternità e ricovero per i bambini lattanti e slattati” con il riconoscimento di un sussidio per le madri.

La prima legge italiana a disciplinare la materia è del 1890 (cosiddetta legge Crispi) che pone le opere Pie sotto il controllo dei comuni. La legge riguardò soprattutto l'introduzione dell'obbligo progressivo delle madri di allattare il proprio bambino lasciato al brefotrofito e una regolamentazione dell'affidamento a balia, che fu a sua volta sottoposta a un controllo medico. Il controllo da parte dei comuni ha permesso un processo di modernizzazione volto a ridurre i costi dell'assistenza e ad abbassare la mortalità dei bambini.

Il fascismo si ispira alle precedenti esperienze e nasce, nel 1925, l'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia (ONMI), ovvero un servizio pensato per lo più per le donne più povere, con la finalità di ridurre la mortalità, sostenere lo sviluppo demografico e combattere l'abbandono.

Si osserva che tale legge è rimasta in vigore fino agli anni settanta.

La legge 6 dicembre 1971, n° 1044 “*Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato*” è la legge che istituisce in Italia l’asilo nido cioè come un “servizio sociale di interesse pubblico”.

Lo scopo principale di questo asilo nido è “provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale”.

In altre parole, l’asilo nido è per la legge n° 1044/71 ancora un servizio principalmente di custodia e assistenza, centrato maggiormente sui bisogni degli adulti, della società, dello sviluppo delle opportunità lavorative, in particolare della donna, ma si inizia comunque ad introdurre il concetto di protezione dell’infanzia, creando strutture che garantissero l’assistenza soprattutto sanitaria del bambino e della madre.

Nella succitata legge 1044/1971, si precisa che gli asili devono “essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l’assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino”. Questo apre la porta alla nuova figura dell’educatore e dell’educatrice di asilo nido, come inteso ai nostri giorni.

Nel medesimo periodo tra metà dell’ottocento e l’inizio del novecento, i bambini sono considerati giuridicamente solo come forza-lavoro.

Questa la testimonianza di una bambina di 8 anni, lavoratrice nelle miniere, di inizio dell’ottocento: “*Lavoro nella cava di Gawber. Non mi stanca, ma devo lavorare senza luce e ho paura. Inizio alle quattro e talvolta tre e mezza del mattino, ed esco alle cinque e mezza. Non vado mai a dormire. A volte, quando ho la luce, canto, ma non al buio, io non oso cantare allora. Non mi piace essere nella cava. Sono molto assonnata a volte quando vado [a lavorare] al mattino. Vado alla scuola domenicale e so leggere letture semplici. (...). Ho sentito parlare di Gesù più di una volta. Non so perché è venuto sulla terra, sono sicura, e non so perché è morto, ma per riposarsi [appoggiava] la testa sulle pietre. Preferirei andare a scuola piuttosto che stare nella cava.*”.

In Inghilterra nel 1833 si intervenne, per la prima volta sulla materia, con il “Factory Act” che limitava a nove ore la giornata lavorativa dei bambini, dai nove ai tredici anni, e a dodici ore quella dei ragazzi, dai tredici ai diciotto. Proibiva inoltre fino a quell’età il lavoro notturno e prevedeva due ore di scuola obbligatorie fino a tredici anni. Si disciplinava, nella medesima norma, l’ispezione occasionale delle fabbriche da parte di ispettori esterni.

Nel 1844 si intervenne, nuovamente, stabilendo che, di domenica, la giornata lavorativa per i ragazzi dai nove ai sedici anni doveva avere una durata di non più di nove ore; le ore di scuola obbligatorie, fino ai tredici anni, sono state innalzate a tre.

Nel 1839, in Germania, è stata promulgata una legge che impediva il lavoro nelle fabbriche e nelle miniere ai bambini, al di sotto dei nove anni, e precludeva l'accesso a tali lavori ai ragazzi di meno di sedici anni, se non alfabetizzati. In Francia, invece, la legge del 1841 proibiva il lavoro nelle fabbriche per i bambini che non avessero almeno otto anni e lo consentiva, soltanto, dai dodici anni, purché il ragazzo frequentasse una scuola; era inoltre vietato il lavoro notturno e nei festivi. Sempre in Francia nel 1851, è stato elevato a dodici anni il limite minimo d'età per i piccoli operai nelle fabbriche, nelle miniere e nei laboratori e venne creata una Commissione superiore di nove membri per vigilare sull'applicazione di tale legge.

Intorno alla seconda metà dell'Ottocento, anche in Italia, con lo sviluppo industriale, il fenomeno della partecipazione dei fanciulli al mondo del lavoro assunse rilevanti proporzioni: s'impiegavano bambini di età inferiore ai nove anni, otto e perfino ai sette anni.

La prima legge di tutela del lavoro minorile anteriore all'Unità d'Italia è stata la legge Sarda del 20 gennaio 1859, con la quale fu vietato di adibire i fanciulli di età inferiore ai dieci anni al lavoro nelle miniere.

Con l'Unità d'Italia vi furono più tentativi di normazione della materia che, però, fallirono per la forte opposizione, soprattutto degli industriali, i quali tentarono persino di negare l'esistenza del problema.

Le prime norme italiane di tutela del lavoro minorile furono le leggi 11 febbraio 1886, n.2657, 19 giugno 1902, n. 242 e 7 luglio 1907, n. 416, che riconobbero la legittimità dell'intervento statale nel campo del lavoro minorile e femminile. Con tali disposizioni è stato previsto che i problemi del lavoro e della produzione non potevano ignorare le esigenze scolastiche, l'analfabetismo e la salute del lavoratore, fissando il limite minimo di età per l'occupazione dei fanciulli a nove anni (inferiore perfino a quello già previsto dalla legge Sarda in dieci anni) e fu stabilito in otto ore giornaliere l'orario di lavoro per i fanciulli di meno di 12 anni.

Il problema dell'età minima d'ingresso al lavoro fu affrontato in diverse conferenze internazionali.

Nel 1919, è stata fondata l'OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro (associata alle Nazioni Unite nel 1946), con il medesimo Trattato di Versailles che pose fine al primo conflitto mondiale.

L'OIL è attualmente l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che ha come obiettivo il perseguimento della giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro, attraverso la promozione di un lavoro dignitoso in condizioni di libertà, uguaglianza e sicurezza per tutte le donne e gli uomini.

Una delle prime convenzioni dell'OIL fissò a 12 anni l'età minima di ingresso al lavoro. Con l'adesione dell'Italia all'OIL, le convenzioni internazionali ratificate nel 1923 e 1932,

solleccitarono una riforma dell'intera legislazione, per giungere, solo alla fine degli anni sessanta, con la legge 17 ottobre 1967, n. 977, a fissare a 15 anni l'ingresso nel mondo del lavoro.

Questo breve excursus storico sulla considerazione di posizioni giuridiche da tutelare dei minori nell'ottocento e nei primi anni del secolo scorso evidenzia l'assenza di qualsiasi riconoscimento di bambini e ragazzi come "titolari di diritti" fino al 1924.

Solo le convenzioni internazionali e, molti anni dopo, la Costituzione della Repubblica Italiana, dopo il secondo conflitto mondiale, sancirono inequivocabilmente i diritti, doveri e le libertà da riconoscersi, senza discriminazioni, a ogni persona.

1.1. Le Convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo, documento adottato dall'Assemblea generale delle Società delle Nazioni Unite nel 1924, in seguito alle devastanti conseguenze che la Prima guerra mondiale produsse in particolare sui bambini, ci fu un primo riconoscimento di diritti dei bambini e degli adolescenti: la Società delle Nazioni fece riferimento per redigere tale dichiarazione alla "Carta dei Diritti del Bambino", scritta nel 1923 da Eglantyne Jebb, dama della Croce rossa, la quale fondò nel 1919 *Save the Children*.

Tra i diritti riconosciuti e annoverati nella Dichiarazione vi sono: il diritto alla vita, il diritto ad un nome e al benessere sociale, il diritto alla libertà di espressione e pensiero, il diritto alla vita privata, il diritto alla protezione da tutte le forme di violenza, il diritto delle vittime delle guerre ad una protezione speciale, il diritto all'istruzione e alla protezione sociale e sanitaria.

Successivamente, con l'istituzione dell'ONU, la Dichiarazione è stata approvata, il 20 novembre 1959, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La Convenzione per la tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata da 196 Stati, tra cui l'Italia, con legge 176 del 27 maggio 1991, costituisce invece la prima raccolta organica di diritti e il primo tentativo di armonizzare le diverse tradizioni culturali e giuridiche.

La Convenzione rappresenta un'importante svolta, con il riconoscimento ai minori di soggettività giuridica. I bambini e gli adolescenti sono persone libere di scegliere e titolari di diritti, non più oggetto di protezione e accudimento.

La dignità, la libertà e i diritti riconosciuti dalla Convenzione devono essere garantiti dagli adulti di riferimento che agiscono nell'interesse superiore del bambino. In tal senso, è importante, in caso di decisioni che li riguardino, tenere conto del punto di vista dei minori coinvolti.

Di qui, dalla nozione di “interesse superiore del fanciullo”, si è fatto derivare anche un concetto, legato alla tutela ambientale, di comportamenti eticamente responsabili degli adulti, al fine di lasciare condizioni di vita sostenibili per le generazioni future. È previsto anche l’impegno per gli Stati di porre attenzione alle condizioni di salute delle donne in gravidanza.

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia comprende cinquantaquattro articoli che poggiano su quattro principi fondamentali:

1. il principio di non discriminazione. Nessun bambino deve essere discriminato a causa del sesso, dell’origine, della cittadinanza, della lingua, della religione, del colore della pelle, di una disabilità o delle sue opinioni politiche;
2. il diritto alla salvaguardia della salute e del benessere. Quando occorre prendere decisioni che possono avere ripercussioni sull’infanzia, il benessere dei bambini è prioritario;
3. il diritto alla vita e allo sviluppo e all’istruzione. Ogni bambino deve avere accesso all’assistenza medica e deve essere protetto da abusi e sfruttamento. La scuola deve essere, almeno a livello elementare, obbligatoria e gratuita;
4. il diritto all’ascolto e alla partecipazione. Tutti i bambini, in quanto persone a pieno titolo, devono essere rispettati e informati in modo conforme alla loro età, coinvolgendoli nelle decisioni.

Alla Convenzione si affiancano i Protocolli facoltativi, approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il primo Protocollo del 25 maggio 2000, ratificato in Italia il 9 maggio 2002, sancisce l’impegno per gli Stati ad adottare ogni misura per evitare il coinvolgimento nei conflitti armati di giovani di età inferiore ai 18 anni; il secondo, adottato dalle Nazioni Unite il 6 settembre 2000 a New York e ratificato in Italia con legge 46/2000, concerne l’opera di vigilanza e garanzia che non si verifichino abusi, ribadendo il divieto di vendita di bambini, della prostituzione e della pornografia che veda protagonisti i bambini.

1.2. Il diritto comunitario e la Strategia europea integrata sui diritti del minore.

La Convenzione sui diritti dell’Infanzia e adolescenza del 1989 ha avuto importanti riflessi anche sulla legislazione comunitaria in materia di diritti dei minori. Inizialmente, la normativa era frammentaria, più di recente, l’U.E. ha predisposto un programma coordinato che si fonda sull’introduzione della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” e l’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009.

La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. del 2000, cui il Trattato di Lisbona, in data 1° dicembre 2009, ha conferito lo stesso valore giuridico vincolante dei trattati dell’U.E., obbliga gli Stati membri a tutelare i diritti riconosciuti nella Carta.

Tale importante atto dell'U.E. contiene i primi riferimenti dettagliati ai diritti dei minori a livello costituzionale, anche attraverso il riconoscimento del diritto dei minori di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria (articolo 14, paragrafo 2), il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'età (articolo 21), nonché il divieto di sfruttamento del lavoro minorile (articolo 32).

La Carta, riprendendo la Convenzione del 1989, individua alcuni principi fondamentali dei diritti dei minori: il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in funzione della loro età e della loro maturità, il diritto alla preminenza dell'interesse del minore e il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori. Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha introdotto importanti cambiamenti istituzionali, procedurali e costituzionali nell'U.E.

La tutela dei minori è stata individuata quale obiettivo generale dichiarato dell'U.E., ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del T.U.E. e, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, del T.U.E.

La Commissione Europea il 24 marzo 2021 ha adottato, inoltre, la prima "Strategia europea integrata sui diritti dei minori", per il periodo 2021-2024, volta a garantire a tutti i minori di poter "realizzare il proprio potenziale e svolgere un ruolo di primo piano nella società, che si tratti di lottare per l'equità e l'uguaglianza, rafforzare la democrazia o guidare la duplice transizione verde e digitale".

L'impostazione della Strategia guarda ai minori come protagonisti di oggi e di domani e propone azioni volte a ridurre le difficoltà e a valorizzarne le potenzialità, sensibilizzando l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici, sulla discriminazione e sull'ingiustizia con l'obiettivo di realizzare, adulti e bambini insieme, società più egualitarie per tutti.

La Strategia individua sei settori tematici per ciascuno dei quali propone una serie di azioni mirate, da perseguire sia a livello europeo che dei singoli paesi membri tra le quali:

- i minori devono essere cittadini e membri attivi di società democratiche;
- la promozione di società e sistemi sanitari ed educativi inclusivi e a misura di minore;
- la lotta contro la violenza nei confronti di minori e garanzia della tutela dei minori;
- un sistema giudiziario che sostiene i diritti e le esigenze dei minori;
- un ambiente digitale sicuro che offra opportunità a tutti.

Tra il 2021 e il 2027, gli Stati membri, con un tasso di minori a rischio di povertà o di esclusione sociale superiore alla media dell'U.E. (nel periodo 2017-2019), dovranno destinare il 5% dei finanziamenti del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) alla lotta contro la povertà infantile. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuirà agli investimenti nelle infrastrutture, nelle attrezzature e nell'accesso a servizi generali e di qualità, con particolare

attenzione alle regioni più povere dell'Unione, dove i servizi pubblici tendono a essere meno sviluppati.

Tale obiettivo è stato incluso nel piano d'azione sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, approvato il 4 marzo 2021: esso stabilisce l'ambizioso obiettivo di ridurre, entro il 2030, di cinque milioni il numero di minori a rischio di povertà o di esclusione sociale nell'U.E.

Vi è infatti una forte correlazione tra l'esclusione sociale dei minori e la mancanza di accesso ai servizi fondamentali; anche negli Stati membri dove tali servizi sono disponibili, i dati evidenziano forti disparità di accesso: i costi dell'educazione si presentano come molto elevati in alcuni Stati dell'U.E., non ovunque l'assistenza sanitaria è gratuita, oltre il 10 % dei minori si trova in una situazione di grave deprivazione abitativa. In particolare, in quasi tutti gli Stati membri, si è registrata una forte crescita del numero di persone senza fissa dimora e il fenomeno ha interessato anche i minori.

Particolare difficoltà di accesso ai servizi da parte dei minori con esigenze particolari, tra i quali ad esempio i minori con disabilità e i minori appartenenti a minoranze razziali o etniche (in particolare Rom).

Nel luglio 2020, la Commissione Europea in collaborazione con l'Unicef ha dato il via a una fase pilota di sperimentazione della misura, durata fino al 2022, in sette paesi membri, tra i quali l'Italia, per arrivare, al termine del percorso ad elaborare possibili modelli utili per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

1.3. La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano.

La tutela dei diritti dei minori non può essere garantita, negli ordinamenti democratici, unicamente e solamente dalle importanti convenzioni internazionali, ratificate spesso da un elevato numero di Stati, ma necessariamente passa, anche, dalla tutela diretta di diritti e interessi fatta valere in giudizio da chi rappresenta i minori.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, da sempre, guardato con estrema attenzione alla protezione dei minori, sia quali individui particolarmente fragili, sia come componenti di una famiglia.

Proprio la Corte europea di Strasburgo ha rappresentato una delle fonti normative più rilevanti per l'evoluzione del diritto minorile e di famiglia italiano.

La Corte costituzionale ha avvalorato sempre più, nelle tante decisioni sulla materia del diritto di famiglia, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo a testo normativo da collocarsi, nella gerarchia delle fonti, tra gli atti aventi forza di legge e la Costituzione.

Si rammenta, comunque, che la Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e il T.U.E. non hanno conferito all'Unione europea una competenza generale che le consenta di legiferare in materia di diritti dei minori. L'articolo 24 della succitata Carta e l'articolo 3 del Trattato hanno unicamente disciplinato principi e obiettivi comuni, nonché posto limiti a politiche europee potenzialmente pregiudizievoli per i minori.

I ricorsi alla Corte possono, del resto, essere presentati dagli adulti di riferimento, configurando come ricorrente anche il minore interessato. Si conferma quindi che i bambini e i ragazzi sono titolari di diritti e non solo oggetto di protezione posto a carico degli Stati Parte.

Le decisioni della Corte europea sono fortemente impattanti, poiché censurano i pregiudizi determinati dalla mancanza di tutela effettiva dei diritti sostanziali contenuti e tutelati nella C.E.D.U.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha rappresentato sinora uno stimolo importante per il legislatore italiano, contribuendo all'evoluzione del diritto familiare e minorile.

Non è questa la sede per richiamare le decisioni che, dagli anni settanta ad oggi, hanno visto famiglie e minori italiani, far ricorso alla Corte di Strasburgo.

Solo per citare alcuni istituti del diritto minorile, si pensi che la Corte europea ha tutelato in più pronunce il rapporto tra genitori e figli, anche in caso di filiazione fuori dal matrimonio, sancendo l'uguaglianza tra figli, senza discriminazioni.

L'ordinamento italiano, dopo alcuni interventi della Corte costituzionale, ha accolto tale principio nella legge del 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali".

Altra delicata materia, oggetto di più condanne per l'Italia è quella dell'adozione: la Corte europea ha infatti evidenziato che la normativa italiana in materia di adozione tutelava il diritto all'anonimato della madre biologica, senza bilanciare gli interessi in gioco, tra cui quello del minore a conoscere la propria identità.

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza n. 278 del 2013, e più di recente la Corte di Cassazione civile, Sezioni unite, con sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017.

Infine, in una serie di pronunce, la Corte europea di Strasburgo ha richiamato il nostro Paese per interruzione di rapporti tra minori in affidamento e genitori non conviventi, senza che fosse stato valutato scrupolosamente il quadro familiare, a causa di inaccettabili ritardi di carattere organizzativo oppure perché ci si è basati esclusivamente su pareri e decisioni degli operatori

di servizi sociali, in alcuni casi non conformi ai provvedimenti giudiziari adottati dai tribunali di competenza¹.

2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza in Valle d'Aosta, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di New York rappresenta, oltre che un atto fondamentale nella visione del bambino e dell'adolescente come titolare di diritti e di spazi di libertà e di autodeterminazione, in quanto individuo con dignità e aspettative, pur rapportate all'età, salvaguardati da adulti di riferimento e dalle istituzioni, anche la "matrice" da cui derivano le funzioni di garanzia svolta in Italia in particolare dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dai garanti regionali, anche nell'ambito dei lavori della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Infatti, come meglio esplicitato di seguito, il riconoscimento, nel 2019, con modificazione della legge istitutiva di tale organo, al Difensore civico della Regione Valle d'Aosta della funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, si colloca anch'essa nella volontà dei decisori di dare attuazione, attraverso un organo di garanzia, ai principi cardine derivanti dalle Convenzioni sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e sulla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo, ratificate rispettivamente con la legge 27 maggio 1991, n. 176 *"Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989"*, e la legge 20 marzo 2003, n. 77 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo"*.

Si premette, innanzitutto, che la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 *"Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)"*, riconosce più funzioni al Difensore civico.

Il Difensore civico è garante della tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, alla luce dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

L'esercizio delle funzioni del Difensore civico di assistenza e consulenza dei cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, di mediazione tra istituzioni e comunità, di proposta per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa hanno un comune denominatore nell'intento di migliorare la comunicazione con le pubbliche amministrazioni e nel rinsaldare il rapporto di fiducia negli enti. In tal senso appare centrale l'attività persuasiva

¹ "Diritti dei minori e rapporti fra le fonti del diritto internazionale" di Mia Magli e Giuseppe Spadaro del 24 giugno 2020 in <http://rivistaildirittovivente.it/diritti-dei-minori-e-rapporti-tra-le-fonti-del-diritto-internazionale.htm>.

e di mediazione, evidenziando eventuali disfunzioni, ma puntando anche a trovare soluzioni condivise che evitino contenziosi lunghi e dagli esiti incerti.

La succitata legge regionale 17/2001 è stata modificata più volte, riconoscendo al Difensore, nel 2011, la funzione di Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e nel 2019 la funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché nel 2022 quella di Garante per le persone con disabilità.

In particolare l'articolo 2 quater della legge regionale 17/2022, introdotto dalla legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, colloca la funzione di promozione e garanzia dei diritti e interessi dei minori svolti dal Difensore civico nell'ambito di tutte le azioni a tutela dei minori, promosse e volute dalle convenzioni internazionali e dalla legislazione statale e regionale, focalizzando in particolare l'attenzione sulla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (ratificata con legge 176/1991) e sulla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo, ratificata con legge 77/2003.

La legge regionale 17/2001, richiamando alcune caratteristiche tipiche delle figure di *ombudsman* e mediatori, non conferisce al Difensore in funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza poteri coercitivi o diretti di indagine, di prescrizione e di sanzione. L'azione del Garante si estrinseca invece nella persuasione esercitata nei confronti di soggetti pubblici (decisori politici, amministrazioni locali, servizi socio-assistenziali territoriali, autorità giudiziarie) e privati (genitori in conflitto, enti del terzo settore), basandosi sull'autorevolezza del proprio status di autorità di garanzia.

Inoltre, la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza può essere assicurata anche, stabilendo intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella salvaguardia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali. L'azione e l'intervento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza può avvenire anche intrattenendo rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Ogni intervento del Garante deve essere finalizzato alla diffusione e realizzazione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani e alla promozione di diritti, di bisogni collettivi e di interessi diffusi di minori a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

Concretamente, il Garante si impegna nel monitoraggio e vigilanza sulla tutela dei diritti dei minori, segnalando le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari.

Il Difensore civico, nelle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla legge 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e rapportandosi con le amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause.

Ruolo centrale del Difensore in funzione di Garante, anche tenuto conto dell'importante impegno profuso dall'amministrazione scolastica regionale negli ultimi anni in percorsi per la promozione della cultura della legalità nelle scuole e della necessità di monitorare anche episodi isolati di bullismo o gang giovanili, si traduce nell'impegno a promuovere, in sinergia con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori, come previsto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*).

Particolare risalto deve essere dato da questo organo di garanzia al diritto alla salute e al benessere dei minori, segnalando alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate.

L'attenzione deve essere puntata, con tempestività e solerzia, svolgendo, all'occorrenza, anche compiti di vigilanza e controllo con l'ausilio di operatori dei servizi sociali e delle comunità, anche sui minori più fragili che necessitano di ricoveri in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia. Il diritto al trattamento ottimale assicurato a minori a rischio, affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione può essere anch'esso oggetto di iniziative del Garante in favore di tale utenza.

Spettano inoltre al Garante compiti divulgativi, curando la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, puntando tra l'altro in particolare anche a far crescere la sensibilità sul tema della violenza sui minori e evidenziando l'importanza di alcune ricorrenze tra le quali la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 "*Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia*".

La tutela dei diritti dei minori passa inoltre attraverso uno sguardo attento del Garante sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), con il fine di sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni alla diffusione di messaggi e contenuti adatti e rispettosi dei minori, spesso soli all'ascolto della televisione o esposti, senza un adulto di riferimento, alle moltissime proposte

del *web* volte a svilupparne la capacità critica. L'azione congiunta di organi quali i Co.Re.Com. è volta a difendere i diritti e tutelare l'immagine di minori, nel pieno rispetto della normativa sulla *privacy*.

Occorre non dimenticare anche i rischi e le opportunità che l'avvento di nuove tecnologie rappresentano per i minori, collaborando con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione per un utilizzo sicuro delle stesse.

Infine, il Difensore in funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza si rende disponibile per l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento per gli operatori dei servizi sociali dell'area minorile.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata in Italia nel 1991, è stata anche la fonte per l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, a tutela dei diritti di tutti i minori presenti sul territorio italiano.

Si rammenta che gli articoli 43 e 44 prevedono tra l'altro l'impegno per gli Stati Parte di sottoporre al Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza i progressi compiuti per l'attuazione della Convenzione, impegnandosi a trasmettere rapporti sulle misure adottate in attuazione dei diritti riconosciuti nella stessa e sul godimento dei diritti.

La legge n. 112 del 12 luglio 2011 "*Istituzione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza*" ha quindi istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di assicurare, a livello nazionale, la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti secondo le disposizioni della Convenzione. L'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge 112/2011 dispone che l'Autorità "promuova l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo". L'Autorità Garante è un organo monocratico; tale carica è ricoperta dal 14 gennaio 2021 dal magistrato Carla Garlatti.

La succitata legge 112/2011, trascorsi molti anni dalla ratifica della Convenzione di New York, ha rappresentato un importante passo avanti, prevedendo anche per il nostro Paese un'istituzione di cui erano già dotati altri Stati parte della convenzione, a presidio del benessere dei minori d'età.

La tutela dell'infanzia era già stata presa in considerazione dal legislatore con più interventi, tra i quali la previsione:

- dell’“Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza”, istituito con legge 23 dicembre 1997, n. 451, cui è affidato tra l’altro di predisporre il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti dell’infanzia e la relazione sulla condizione dell’infanzia in Italia e sull’attuazione dei relativi diritti;
- dell’“Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile”, istituito ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269, così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, che riferisce al “Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia”;
- senza dimenticare la “Commissione sulle adozioni internazionali” operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Autorità centrale italiana per l’applicazione della Convenzione dell’Aja sull’adozione internazionale del 1993 (legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica della convenzione dell’Aja).

L’Autorità garante nazionale è stata pensata anche per favorire il dialogo e la sintesi tra i molti organismi operanti a livello nazionale.

In verità, la pluralità di organismi operanti a livello nazionale fa sorgere l’esigenza di articolare un dialogo proficuo tra questi nei diversi ambiti amministrativi e nel rispetto delle relative competenze, proprio attraverso l’opera e l’intervento del un Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’articolo 1 della legge 112/2011 precisa che tale Autorità esercita le funzioni e i compiti assegnate dalla legge “con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica”. Si voleva sottolineare così il carattere di autorità indipendente (*authority*) del nuovo soggetto, separata funzionalmente e materialmente dalla struttura di governo.

L’Autorità garante, come già ricordato, è un organo monocratico, nominato d’intesa dai Presidenti di Camera e Senato, scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età. La durata del mandato è di quattro anni; il comma 3 dell’articolo 2 della succitata legge 112/2011, indica una serie di incompatibilità che fanno divieto all’Autorità garante non solo di condurre attività professionali o svolgere altri incarichi pubblici, ma anche di mantenere rapporti con enti o associazioni operanti nel campo della tutela dell’infanzia che possano far sorgere conflitti d’interesse.

Le funzioni dell’Autorità Garante sono dettagliatamente descritte nell’articolo 3 della legge 112/2011.

In termini generali è affidata all’Autorità il compito di promuovere l’attuazione della Convenzione del 1989, nonché l’applicazione della normativa europea e nazionale in materia

di diritti dell'infanzia, con particolare riguardo al diritto del minore di essere accolto e educato prioritariamente dalla propria famiglia. L'Autorità garante deve in ogni caso favorire lo sviluppo della “cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età”.

In riferimento al diritto alla salute, l'impegno dell'Autorità è innanzitutto quello di garantire pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura.

Come si è già anticipato, in applicazione degli articoli 43 e 44 della Convenzione di New York, l'Autorità garante esprime il proprio parere sul rapporto periodico che lo stato italiano deve sottoporre al Comitato dei diritti del bambino.

L'Autorità garante assicura forme di consultazione alle persone minori di età e a tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori d'età.

È inoltre prevista la possibilità di esprimere pareri al governo sui progetti di legge governativi o sugli altri atti normativi del Governo riguardanti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di avanzare osservazioni in materia di politiche contro la tratta di persone, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia e le mutilazioni genitali femminili.

L'Autorità Garante segnala, in casi di emergenza all'autorità giudiziaria o ai servizi o alle forze dell'ordine, la presenza di persone di minore età in stato di abbandono.

È affidato inoltre all'Autorità la competenza nel formulare osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età” e “vigila” sul loro rispetto di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione.

Inoltre, l'Autorità Garante si occupa di diffondere la conoscenza e di sensibilizzare in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché della raccolta e diffusione di “prassi o protocolli d'intesa” elaborati in ambito pubblico o con ordini professionali, rendendo note anche “buone prassi sperimentate all'estero”.

Quanto ai poteri per l'esercizio delle funzioni e dei compiti, l'Autorità garante può: segnalare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o al Tribunale ordinario “situazioni di disagio” o “abusi che abbiano rilevanza penale”; richiedere informazioni a qualunque pubblica amministrazione o ente privato e accedere a banche dati, nel rispetto dei dati personali; accedere a dati e informazioni in possesso di amministrazioni e compiere visite e ispezioni concordate presso strutture in cui sono presenti persone minori d'età; visitare, con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza o del giudice procedente, i centri per la giustizia minorile.

In merito alle modalità di eventuale contatto dell’Autorità, è prevista la possibilità per chiunque di contattarla anche con strumenti quali numeri verdi o per via telematica, in caso di segnalazione di violazioni ovvero di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

2.1. La Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e della adolescenza.

L’Autorità Garante collabora all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minori età e all’attività di organizzazione e istituti internazionali di tutela e promozione dei loro diritti. È membro, tra l’altro, anche dell’associazione *The European Network of Ombudspersons for Children* (ENOC) che si propone di facilitare la promozione e la protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 112/2011 prevede che l’Autorità garante istituisca “idonee forme di collaborazione” con i Garanti regionali o figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell’Autorità garante nazionale che la presiede, tutti gli altri Garanti “ove istituiti”. La Conferenza che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ha compiti di promuovere l’adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali e lo scambio reciproco di dati e informazioni sulla condizione minorile.

Si osserva che la legge 112/2011 ha istituito la Conferenza, ma non ha configurato in modo organico il rapporto tra Autorità Garante e garanti regionali. Taluni dei Garanti regionali, ancora nell’anno 2022, proponevano un ripensamento della norma per istituire un coordinamento dei Garanti per la condivisione di prassi, *iter*, pratiche di interesse comune, ma non si è giunti ad alcuna proposta normativa.

Nell’anno 2022 l’Autorità Garante ha convocato la Conferenza, anche *on line*, per confronti e raccogliere punti di vista e contributi dei garanti nazionali in più occasioni.

La prima Conferenza del 3 febbraio 2022 cui la Garante regionale ha assistito *on line* è stata dettata dall’urgenza, per l’Autorità Garante di apprendere quale fosse la situazione in ogni regione rispetto alle modalità di distribuzione dei vaccini per il Covid-19 e dei test di accertamento della positività al virus.

La Garante ha fatto presente che la Presidenza della Regione, nelle funzioni di prefettura e la protezione civile hanno organizzato degli spazi da adibire all’inoculazione del vaccino, distribuito gratuitamente. Anche i test per l’accertamento della presenza del virus, nel caso in cui il medico curante lo ritenesse, sono stati messi a disposizione dei medici gratuitamente.

Qualora invece i cittadini volessero sottoporre se stessi o i minori a test, di propria iniziativa, alcune farmacie si sono rese disponibili, ma a pagamento.

La Garante ha aggiunto che non sono state evidenziate criticità sul punto all'Ufficio difesa civica, salvo da coloro che si sono dichiarati "no vax".

Il 5 aprile 2022 l'Autorità Garante ha cercato di fare un punto sull'emergenza ucraina e sull'organizzazione e gestione dell'accoglienza dei minori e delle famiglie. La Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Valle d'Aosta ha comunicato, come richiesto, il numero degli ucraini giunti in Valle d'Aosta e il numero, a quella data esiguo (tre) di minori stranieri non accompagnati. Si è evidenziata la lodevole gestione della protezione civile, dei servizi sociali e degli enti locali, monitorata e coordinata dalla Presidenza della Regione, nell'accogliere i rifugiati, nonché la sensibilità dimostrata dalla comunità valdostana.

La Conferenza si è nuovamente riunita in data 6 luglio 2022. La Garante ha inviato osservazioni concernenti i dati rilevati sull'impatto della pandemia sullo stile di vita di minori, sull'acuirsi di problemi comportamentali e psicologici, segnalando l'istituzione da parte dell'A.S.L. Valle d'Aosta di *équipes* per trattare il disagio e la devianza giovanile e per progetti di prevenzione di comportamenti a rischio.

Successivamente, la Conferenza è stata convocata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in data 15 dicembre 2022, chiedendo informazioni ai garanti regionali in merito al tema di promozione, tutela e realizzazione dei diritti dei minori nel contesto dei media con particolare riferimento all'ambiente digitale, alla rete *internet* e ai *social networks*, come declinato nelle regioni. Questo Ufficio ha chiesto informazioni al Co.Re.Com. in merito a proposte in tema di promozione, tutela e realizzazione dei diritti dei minori nel contesto dei media con particolare riferimento all'ambiente digitale, alla rete *internet* e ai *social networks*. Si è riferito all'autorità Garante delle molte iniziative, del Co.Re.Com., visibili sul sito del Consiglio regionale, sezione Co.Re.Com. Molti i progetti dell'organo che riguardano il rapporto dei minori sia nell'ambiente digitale sia nel contesto dei media grazie alla collaborazione continua e reciproca con le istituzioni scolastiche autonome della Regione.

L'organo, pur mantenendo all'occorrenza collegamenti con la polizia postale in caso di rilevazione di uso distorto dei *social*, si occupa principalmente di formazione "in positivo" nelle scuole con la finalità di far comprendere ai giovani che le tecnologie sono una risorsa. Nell'anno 2022 si è svolta un'attività denominata "Programma nelle scuole: educazione ai media".

I temi trattati, nell'interno delle scuole nell'ambito di percorsi sulla legalità promossi dalla Co.Re.Com. possono andare dal diritto di autore, al cyberbullismo, al bullismo purtroppo visibile già nelle scuole secondarie di primo grado.

3. La tutela dei minori stranieri non accompagnati. Funzioni del Difensore civico della Valle d'Aosta.

La succitata legge 112/2011 istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza prevede tra le funzioni assegnate a tale organo anche la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla legge 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*".

Affida inoltre all'Autorità il compito di verificare le condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale.

La succitata legge 47/2017 prevede, all'articolo 11, che presso ogni Tribunale per i minorenni sia istituito un elenco dei tutori volontari a cui possono essere iscritte persone disponibili ad assumere, su base volontaria e gratuita, la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre.

Il tutore volontario, chiamato a garantire protezione e sostegno ai minori, rappresenta una particolare forma di cittadinanza attiva ed è, altresì, espressione di solidarietà ed occasione di promozione della cultura dell'accoglienza.

Lo stesso articolo 11 della legge 47/2017 attribuisce ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza la competenza a selezionare e adeguatamente formare gli individui che desiderino essere iscritti nel succitato elenco.

Dopo l'avvenuto riconoscimento per il Difensore civico della funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, introdotta con modificazione della legge regionale 17/2001 del 2019, tale organo ha siglato una convenzione, con cadenza biennale, di cooperazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte, il Consiglio regionale del Piemonte, l'Assessorato Politiche della famiglia, dei bambini e della casa, sociale, pari opportunità della Regione Piemonte, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Valle d'Aosta, l'Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Anci Piemonte, i Dipartimenti di Giurisprudenza, di Culture, Politica e Società, e il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino, il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, nonché la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, per disciplinare tutte le azioni necessarie per la selezione e formazione di tutori di minori stranieri non accompagnati

da inserire nell'elenco del Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 11, della legge 47/2017.

Le azioni promosse dalle Parti di tale convenzione concernono: la sensibilizzazione e informazione sui territori della Regione Piemonte e della Valle d'Aosta della possibilità, per i cittadini, anche stranieri, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati ed essere inseriti nel relativo elenco, istituito presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta; la formazione degli aspiranti tutori volontari residenti o domiciliati nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, per l'espletamento della funzione tutoria di cui all'articolo 11 della legge 47/2017; la formazione continua (per esempio tramite seminari e convegni) sul tema della tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati dei tutori nominati, degli aspiranti tutori in attesa di nomina, dei professionisti dei servizi sociosanitari territoriali e degli operatori delle comunità che accolgono minori stranieri non accompagnati per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi essenziali al migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei minori stranieri; il sostegno (per esempio tramite gruppi di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze e, eventualmente, per il supporto psicologico) ai tutori nominati; il monitoraggio delle esperienze di tutela volontaria sul territorio, documentazione e coordinamento tra le diverse iniziative esistenti in tema di tutela volontaria.

La Convenzione prevede quindi per gli aspiranti tutori valdostani la possibilità di presentare istanza e dopo una selezione da parte del Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte di accedere ad un corso di formazione che si conclude con un esame.

Al termine di tale procedura i candidati, intenzionati a proporsi come tutori, sono inseriti nell'elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i minorenni di Torino.

Nel 2022 la Convenzione in questione è stata rinnovata per un ulteriore biennio, dopo un interessante confronto fra tutte le Parti, avvenuto in data 22 settembre 2022, per verificare e confermare i rispettivi impegni e introdurre eventuali modifiche cui la Difensora ha partecipato. Il Garante della Regione autonoma Valle d'Aosta, in base alla Convenzione, si è quindi impegnato a:

- a) collaborare con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte nell'ambito delle attività di selezione e formazione che la legge attribuisce ai garanti regionali;
- b) favorire opportune sinergie tra gli Enti del territorio valdostano che si occupano, a vario titolo, del settore sociale, al fine di perseguire la migliore tutela per i minori.

Inoltre, le Parti organizzano azioni di sensibilizzazione e di informazione sulla possibilità, per i cittadini, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari, con

particolare riguardo ai territori regionali per i quali, pur in presenza di minori stranieri non accompagnati, mancano o sono in numero esiguo i tutori.

L'attività di divulgazione che impegnava il Garante, già con la convenzione concernente il precedente biennio (2019-2021) è stata promossa, nel 2022, anche nella Regione autonoma Valle d'Aosta, mediante un'iniziativa del difensore civico e del Consiglio regionale denominata l'incontro informativo "Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati - Tuteurs volontaires pour mineurs étrangers non accompagnés" che si è svolta ad Aosta il 30 giugno 2022.

Tra gli interventi hanno colpito molto i racconti di minori stranieri non accompagnati e dei tutori, testimoniando l'esperienza positiva vissuta e l'importante sostegno e aiuto avvertito dai minori grazie al rapporto instauratosi con i tutori.

Nell'anno 2021 è stato effettuato il Monitoraggio sulla tutela volontaria in Piemonte e Valle d'Aosta 2021 dal quale emergeva quale criticità anche la mancanza di rimborsi per le spese sostenute dai tutori.

Si segnala un'importante novità emersa, proprio nella comunicazione degli esiti del monitoraggio da parte della responsabile scientifica dell'attività di formazione, organizzate annualmente per gli aspiranti tutori, dai Dipartimenti delle Facoltà di Giurisprudenza, di Culture, Politiche e società e di Psicologia dell'Università di Torino e del Piemonte Orientale, l'istituzione di un'associazione dei tutori volontari della Regione Piemonte.

L'Associazione sembrava potesse diventare uno dei partners della succitata Convenzione, ma i tempi tecnici legati all'approvazione della stessa non lo hanno reso, per il biennio 2022/2024, ancora possibile, dovendo le Parti attenersi agli step previsti per siglare la stessa e al rispetto delle disposizioni concernenti l'adozione degli atti, anche sotto il profilo contabile, della regione Piemonte.

Con decreto dell'8 agosto 2022, assunto di concerto dal Ministero dell'interno con il Ministero dell'economia e finanze, è stato disposto di provvedere al rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria e, in particolari circostanze, anche di erogare un'equa indennità.

La Difensora ha diffuso, con un comunicato del 21 ottobre 2022, i contenuti del succitato decreto, al fine di consentire agli interessati di informarsi e accedere a tali rimborsi.

La formazione continua per i tutori volontari è proseguita nel corso dell'anno 2022, sia mediante l'attività dei gruppi di mutuo aiuto sia mediante quella di sostegno psicologico. È stato inoltre promosso un convegno *on line* sul "Diritto alla salute dei Msna" attraverso interventi di esperti disponibili nei Dipartimenti di Giurisprudenza, di Culture, Politica e Società, di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino, il Dipartimento di Giurisprudenza

e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale che hanno aderito alla convenzione.

Per l'anno 2022, i minori stranieri non accompagnati, accolti in Valle d'Aosta, sono 22 e provengono dai seguenti Paesi:

- sette dall'Albania;
- nove dall'Asia (sette Pakistan e due Bangladesh);
- cinque Africa (uno Camerun, uno Guinea, uno Costa d'Avorio, uno Somalia, uno Gambia);
- uno Afghanistan.

Si segnala, infine, che è emerso da quanto espresso anche dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza di Torino, che spesso la scelta del Tribunale dei minorenni privilegia, pur in presenza di un elevato numero di minori stranieri non accompagnati e di tutori volontari nell'elenco previsto dalla legge 47/2017, i tutori istituzionali.

In considerazione del notevole impegno di tutte le Parti della Convenzione, sarà opportuna una riflessione nel 2023 sul punto, tenuto conto però dei mutamenti importanti che, presumibilmente, riguarderanno, come si dirà nel paragrafo successivo, l'organizzazione del Tribunale per i minorenni e il diritto minorile e di famiglia.

4. Le novità significative in materia di diritto familiare e minorile introdotte dalla legge 26 novembre 2021, n. 206.

La tutela dei diritti dei minori e la vigilanza su eventuali violazioni affidata agli organi di garanzia non può prescindere da un'osservazione di novità legislative di grosso rilievo che riguardano i minori e che impattano sulle modalità con le quali i diversi attori tra cui magistrati, servizi sociali o famiglie incidono sulla vita dei bambini e dei ragazzi.

Le disposizioni, introdotte nel 2021, dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 "*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*" tra le quali si sono individuate quelle apparse più significative in termini di tutela dei diritti dei minori riguardano, sotto il profilo dell'applicazione e entrata in vigore, un orizzonte temporale che potrebbe riguardare il periodo dal 2021 al 2024.

Si è tentato, quindi, di individuare alcuni istituti sui quali sarà necessario effettuare approfondimenti e potrà essere auspicabile, in alcuni casi, un confronto, nella nostra Regione,

già nel corso dell'anno 2023, con i servizi sociali, in termini di esperienze maturate e di necessità di formazione sul punto.

La riforma introdotta dalla legge 206/2021 doveva avere tra gli obiettivi preminenti una maggiore efficienza del processo civile, con una diminuzione dei tempi processuali.

Tuttavia la riforma in questione presenta tra gli aspetti più qualificanti, sicuramente, gli interventi sul processo di famiglia e minorile.

Non è questa la sede per l'analisi dei tanti istituti di grande interesse previsti da questo complesso corpus normativo che si presenta in un unico articolo declinato in 44 commi, ci si limita pertanto solo a citarne alcuni. Si sottolinea ad esempio il potenziamento della conciliazione stragiudiziale in materia familiare, promossa mediante gli istituti della negoziazione assistita, della mediazione familiare e della coordinazione genitoriale. Si introduce l'estensione della negoziazione assistita per l'affidamento e il mantenimento di figli nati al di fuori del matrimonio e della modifica di condizioni già determinate.

Di grande interesse anche gli istituti di potenziamento del contrasto alla violenza domestica e di genere tra le quali la previsione che il giudice debba sondare eventuali episodi di violenza nella decisione dell'assetto delle relazioni con i figli minori dopo la separazione dei genitori.

La riforma evidenzia anche il principio della bigenitorialità inteso come diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Si è prevista la necessità del consenso o, in difetto, del giudice per il cambio di residenza e la scelta dell'istituto scolastico del figlio minorenni anche prima della separazione dei genitori.

La legge di riforma della giustizia civile ha disciplinato unitamente alla revisione del processo civile, un impianto normativo volto a creare un "rito unico" per i procedimenti relativi ai diritti delle relazioni familiari, delle persone e dei minori e, a tal fine, ha previsto l'istituzione di un Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Detto intervento normativo prevede la sua attuazione in tre diversi momenti temporali:

- il 22 giugno 2022 sono entrate in vigore le norme immediatamente precettive, che apportano, tra le altre, novità di rilievo alla disciplina dell'allontanamento dei minori dall'ambito familiare e alle funzioni del curatore speciale del minore;
- entro il 24 dicembre 2022 entreranno in vigore i decreti legislativi per la creazione del rito unico denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" (art. 1, commi 1 e 23, della legge 206/2021);

- entro il 31 dicembre 2024 entreranno in vigore le norme necessarie per il coordinamento tra le norme istitutive del Tribunale unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie (art. 1, commi 24 e 25, della legge 206/2021)².

Le nuove disposizioni si applicano quindi a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni (articolo 473-bis c.p.c.). Sussistono alcune eccezioni: 1) se “la legge dispone diversamente”; 2) nei casi di esclusione previsti dall’articolo 473-bis, primo comma, c.p.c. (procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, procedimenti di adozione di minori di età, procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea); 3) in tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerale (articolo 473-ter c.p.c.). In questa ipotesi, il tribunale giudica in composizione collegiale, salvo che sia altrimenti disposto (articolo 50-bis c.p.c.) e i decreti sono immediatamente esecutivi (articolo 473-ter c.p.c.).

L’adozione del termine “famiglie” mira a includere tutti modelli familiari, sia coppie unite in matrimonio sia convivenze di fatto. Le nuove norme si applicano anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Si sottolineano invece importanti istituti introdotti nella riforma che appaiono centrali nella tutela dei diritti dei minori, come sancita nelle convenzioni internazionali. Tali disposizioni sono entrate in vigore già in data 22 giugno 2022.

L’articolo 1, comma 37, della legge 206/2021 ha previsto infatti che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Tra gli istituti di diritto sostanziale riveste particolare importanza la valorizzazione dei diritti della partecipazione del minore. L’ascolto del minore, in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite di New York sui diritti del minore comporta che le opinioni dello stesso, in rapporto all’età, siano tenute in debita considerazione dalle autorità che prendono delle decisioni.

Com’è noto sulla materia del diritto di ascolto del minore è intervenuta l’Unione europea con il Regolamento U.E. n. 1111 del 2019, oltre al consolidarsi di una sorta di “codice dell’audizione a uso forense” sorto nella aule giudiziarie che rappresenta l’istituto “cardine” dei procedimenti minorili. Alcune regole giuridiche consolidate in più pronunce della Corte di Cassazione civile quali l’obbligo di l’audizione del minore infradodicesime capace di

² “La riforma del processo civile: i diritti delle persone e della famiglia”, Ida Grimaldi tratto dal sito <https://www.cassaforense.it/riviste-cassa/la-previdenza-forense/previdenza/la-riforma-del-processo-civile-i-diritti-delle-persone-e-della-famiglia-star/>.

esprimere la propria volontà, svolto nel rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo, la cui omissione deve essere motivata dal giudice, la previsione della nullità del procedimento in caso di omessa audizione del minore sono state accolte ed elaborate nella legge 206/2021. La riforma in esame, novellando l'articolo 473, migliora la precedente normativa. L'articolo 473-bis c.p.c. prevede tassativamente i casi di esclusione motivata dell'audizione se: 1) l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore; 2) l'ascolto è manifestamente superfluo; 3) sussiste una ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore; 4) il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.

L'articolo 1, comma 23, della legge 206/2021 stabilisce altresì il dovere del giudice di indagare le ragioni del rifiuto di incontrare uno o entrambi i genitori in caso di conflitto o di violenze domestiche.

Il rifiuto del bambino e a maggior ragione del minore vicino al raggiungimento della maggiore età è infatti contrario all'interesse del minore che sul punto esprime la sua volontà e la libertà di scelta.

In merito alle modalità di ascolto del minore deve essere sempre garantito il contraddittorio tra le parti. I genitori e i difensori partecipano all'ascolto su autorizzazione del giudice o attraverso registrazione audiovisiva, qualora la stessa non fosse possibile per motivi tecnici, il processo verbale dovrà descrivere dettagliatamente il contegno del minore³.

Il giudice, quindi, nel nuovo procedimento deve ascoltare direttamente il minore, senza poter delegare.

È stata inoltre modificata la figura del un curatore speciale che interviene laddove si creino situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale tra genitore e minori. Il legislatore prevede due diverse ipotesi di curatela: quella processuale, il curatore è chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori e quella sostanziale o su richiesta del minore che abbia compiuto i 14 anni. La seconda ipotesi concerne il caso in cui al curatore speciale possono essere conferiti compiti di rappresentanza sostanziale del minore anche all'esterno del processo. Le modifiche apportate alle disposizioni di cui agli artt. 78 e 80 c.p.c., applicabili ai procedimenti introdotti a partire dal 22 giugno 2022, precisano i presupposti e la nomina di tale figura.

Sono state previste nel novellato articolo 78 c.p.c., ulteriori ipotesi obbligatorie e facoltative di nomina del curatore speciale del minore.

In particolare, tra le ipotesi obbligatorie previste a pena di nullità degli atti del procedimento, troviamo:

³ “Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs 149/2022): prime letture sintetiche”, Giuseppe Buffone tratto dal sito <https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-civile/2646-le-nuove-norme-processuali-in-materia-di-persone-minorenni-e-famiglia-dlgs-n-149-2022-prime-letture-sintetiche>.

- a) la decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- b) il provvedimento confermativo dell'allontanamento familiare ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare;
- c) i procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore;
- d) la situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori e, da ultimo, la richiesta del minore che abbia compiuto 14 anni. Quanto, invece, all'ipotesi di nomina facoltativa, questa si avrà a fronte della temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare gli interessi del minore: ed avverrà, in questo caso, con provvedimento succintamente motivato.

Per quanto concerne il procedimento di nomina, legittimati attivi a chiedere la nomina di un curatore speciale, oltre ovviamente al giudice che può provvedere d'ufficio sono: il pubblico ministero, uno o entrambi i genitori, chiunque ne abbia interesse e, con l'entrata in vigore delle modificazioni introdotte dalla legge 206/2021, anche il minore ultraquattordicenne, ciò indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno adeguati a rappresentare il bambino o il ragazzo nel procedimento.

Una volta investito della domanda, il giudice assumerà sommarie informazioni ed emanerà un provvedimento succintamente motivato, tanto nel caso di nomina facoltativa che obbligatoria, avendo cura di illustrare le ragioni per le quali ritiene che sussista "un pregiudizio per il minore" tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori.

Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria nomina il curatore speciale potrà essere sempre modificato o revocato. La revoca può, oltre che essere disposta d'ufficio dal giudice, esser chiesta dal minore ultraquattordicenne, dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, dal tutore e dal pubblico ministero. Sono, quindi, esclusi dal potere di avanzare la domanda di revoca del curatore speciale coloro che si trovano temporaneamente limitati nell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Come già anticipato, la riforma ha introdotto la possibilità per il curatore speciale di avere poteri di natura sostanziale. Come noto, il curatore speciale è dotato del potere di rappresentanza processuale del minore, che consiste nel:

- a) potersi costituire in giudizio;
- b) prendere posizione sui fatti dedotti dai genitori;
- c) formulare domande ed istanze istruttorie, in merito alle quali il minore abbia un interesse specifico;

- d) svolgere tutti gli incombeni processuali per i quali sono già maturate preclusioni o decadenze;
- e) ricevere le notifiche di tutti i provvedimenti;
- f) poter impugnare ed essere parte del giudizio di seconde cure, laddove vengano impugnati capi delle decisioni riguardanti il minore.

Ebbene, accanto a tali poteri, grazie alla novella introdotta dall'articolo 1, comma 31, lett. b., legge 206/2021, il curatore potrà essere di ausilio per la risoluzione di gravi conflitti e nel superamento delle paralisi che si possono verificare nei casi di affidamento condiviso e di affidamento dell'Ente, nonché operare al di fuori del processo.

Il curatore è tenuto all'ascolto del minore. In questo modo, dunque, nel "nuovo" curatore speciale del minore potrebbero concentrarsi le separate figure del curatore e del difensore del minore, dal momento che tale figura assumerà anche le vesti di difensore tecnico del minore, ruolo, quest'ultimo, che sarà consentito, per mezzo di una nuova specifica specializzazione organizzata presso ciascun Tribunale, agli avvocati iscritti allo speciale albo.

Tra gli articoli di immediata applicazione e di forte impatto, si rileva la novella dell'articolo 403 del codice civile "Intervento della pubblica autorità in favore di minori".

Il novellato art. 403 c.c. prevede una tipizzazione dei casi in cui i minori debbono essere ricoverati e protetti, allontanandoli dai propri genitori e collocandoli in comunità di seguito elencati:

- 1) i minori si trovano in condizioni di abbandono materiale o morale;
- 2) i minori si trovano esposti nell'ambiente familiare a grave pregiudizio o grave pericolo per la loro incolumità psicofisica.

Il legislatore precisa che si tratta, comunque, di una situazione in cui vi è urgenza di provvedere, allontanando il minore.

I termini del procedimento appaiono davvero brevi e potrebbero non consentire di disporre da parte del magistrato i necessari accertamenti della situazione.

L'autorità di pubblica sicurezza che viene a conoscere di un minore in stato di abbandono o comunque in grave pericolo psicofisico interviene d'autorità collocandolo in luogo sicuro.

Subito si informa tempestivamente, il pubblico ministero del Tribunale per i Minorenni ove il minore risiede ed entro le 24 ore successive deposita un'informativa scritta, unitamente a una prima sommaria relazione sul nucleo familiare, che deve essere fornita dai Servizi Sociali. Entro le 72 ore successive il pubblico ministero, se non revoca il provvedimento di collocamento, chiede al giudice minorile la convalida, con ricorso.

Entro le successive 48 ore dal ricorso del pubblico ministero, il Giudice minorile (in composizione monocratica) provvede sulla convalida, nomina il curatore speciale del minore e fissa l'udienza di comparizione del minore per l'audizione, dei genitori e del nominato curatore.

Durante l'udienza il Giudice interroga liberamente le parti, procede direttamente all'ascolto del minore e può assumere informazioni.

Entro gli ulteriori successivi 15 giorni il Tribunale minorile (in composizione collegiale) decide di confermare, revocare o modificare il collocamento del minore e adotta gli ulteriori provvedimenti nel suo interesse.

La ratio della norma sembrerebbe quella di promuovere il diretto ascolto del minore, supportato anche da un curatore speciale e consente, in situazioni sempre caratterizzate da urgenza e nelle situazioni tassativamente descritte dalla norma, il contraddittorio in udienza tra le parti.

Potrebbe, tuttavia, determinare delle criticità la velocità delle relazioni richieste ai servizi sociali o a consulenti tecnici da un magistrato di carriera che tra l'altro, potrebbe non avere esperienza e dimestichezza nell'ascolto del minore.

Il Tribunale per i Minorenni di Trieste, nel mese di luglio del 2022, si è pronunciato sul collocamento in via di urgenza in una comunità, avvenuto in occasione di un allontanamento notturno da casa di una ragazzina tredicenne, all'esito di un litigio con i genitori. La minorenni si è rifugiata in un bar, agitata e rifiutando di rientrare a casa, sicché è stata collocata d'urgenza in comunità protetta a seguito dell'intervento della forza pubblica⁴.

In prima battuta è stato convalidato dal Giudice minorile monocratico il provvedimento di allontanamento familiare assunto d'autorità.

Nel giro di un paio di giorni il magistrato ha proceduto in udienza a un attento ed attivo ascolto della minore, sentiti i due genitori e in contraddittorio con il curatore speciale della ragazza.

Con provvedimento definitivo del collegio minorile, quindi, il collocamento protetto è stato revocato e disposto il rientro in casa della minore, contestualmente affiancato da una serie di provvedimenti di sostegno alla genitorialità ed educativi da attuarsi in famiglia.

La vera dirimente novità del nuovo art. 403 c.c. appare essere l'immediato filtro giudiziale sul collocamento protetto del minore in comunità originariamente disposto d'autorità, che assicura un rapido vaglio nel contraddittorio tra le parti.

Autorevole dottrina ha acutamente osservato, in relazione alle modificazioni di questo istituto e alle sue tempistiche che “queste norme rischiano di impoverire, e dunque di peggiorare, la

⁴ Nuovo articolo 403 c.c.: l'allontanamento del minore dalla famiglia d'iniziativa dell'autorità di Manuela Zanussi tratto dal sito <https://www.cfnews.it/diritto/nuovo-art-403-cc-l-allontanamento-del-minore-dalla-famiglia-d-iniziativa-dell-autorit%C3%A0/>.

qualità degli interventi giudiziari, quantomeno in materia minorile. L'area del disagio e del pregiudizio minorile, infatti, è quella più delicata e complessa da rilevare e da trattare e richiede un'analisi multidisciplinare che, in mancanza della magistratura onoraria, dovrà gravare esclusivamente sui servizi sociali (già oberati) e sui consulenti tecnici (a carico delle parti e impegnati a rendere una mera "fotografia" della situazione, senza accompagnamento e monitoraggio)⁵.

Si auspica che, nell'anno 2023, possa aprirsi una fase di dialogo, tra Garanti e gli operatori di servizi sociali, per valutare l'impatto della riforma alla luce di prassi e best practises che si andranno diffondendo, come auspicato dall'Autorità Garante, anche mediante confronti e formazioni sul punto, con l'ausilio della Autorità giudiziarie e di giuristi esperti in tali materie, nell'interesse del benessere del minore e del diritto, riconosciuto anche dal nostro ordinamento, dello stesso di vivere, possibilmente, con la propria famiglia di origine.

⁵ "Uno sguardo problematico sulle novità della riforma del processo civile d'interesse per il diritto familiare e minorile sostanziale" di Joëlle Long, tratto dal sito <https://www.rivistafamilia.it/2022/03/08/uno-sguardo-problematico-sulle-novita-della-riforma-del-processo-civile-dinteresse-per-il-diritto-familiare-e-minorile-sostanziale/>.

QUADRO NORMATIVO: ORGANI DI GARANZIA E TUTELA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI

1. Il rapporto con il cittadino e l'organizzazione dell'Ufficio.

La funzione del Difensore civico di Garante per l'infanzia e l'adolescenza si deve caratterizzare, in rapporto anche al particolare approccio richiesto nel trattare con i minori e con gli adulti di riferimento, per la facilità di accesso e la gratuità, garantita dal Consiglio regionale, al servizio di consulenza, supporto, ascolto e mediazione dell'Ufficio difesa civica.

La descrizione dei compiti di cui all'articolo 2 quater della legge regionale 17/2001 e successive modifiche assegna, sostanzialmente, al Garante il compito da un lato della promozione di diritti, di bisogni collettivi e di interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori, dall'altro il monitoraggio e la vigilanza sulla tutela dei diritti dei minori, con obbligo di segnalazione delle violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari.

Il Difensore civico, anche in funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, accoglie tutti i cittadini che intendano rivolgere un'istanza, un quesito o segnalare situazioni da approfondire in relazione alla tutela dei diritti di bambini e adolescenti riconosciuti dalla Convenzione di New York di cui alla legge 176/1991.

Si riporta di seguito sinteticamente, per facilitare la comprensione dell'utenza, la procedura di intervento del Difensore civico in funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in caso di istanze dei cittadini.

Schematicamente, seguono le fasi procedurali per l'intervento del Garante, a partire dal primo contatto dei minori o degli adulti di riferimento con l'Ufficio difesa civica.

Fasi Procedurali di un Intervento del Garante

FASE DELL'INIZIATIVA

FASE DELL'ISTRUTTORIA

FASE CONCLUSIVA

FASE DELL'INIZIATIVA

La Fase dell'Iniziativa prende avvio con una richiesta



La Fase dell'Iniziativa può concludersi

Già nella fase dell'Iniziativa

- Se servono solo veloci chiarimenti tecnico-giuridici per comprendere un problema.
- Se l'utente decide di proseguire in altro modo.
- Se la questione riguarda rapporti tra privati.

Aprendo un'Istruttoria

Se si rendono necessari approfondimenti e note formali

FASE DELL'ISTRUTTORIA

Si avvia
quando:

Sono necessari approfondimenti

Sono necessarie azioni verso terzi

Come?

Richieste
verbali o
scritte

Consultazioni
di copie di
atti

Convocazione
del
responsabile
del
procedimento

Si conclude
quando:



Si ottengono risposte esaurienti alle questioni poste

FASE CONCLUSIVA

Vengono formulate
osservazioni
all'Amministrazione

Si tenta una
mediazione ove
possibile

Dell'esito dell'intervento e delle decisioni
dell'Amministrazione viene informato l'istante

In merito all'organizzazione dell'ufficio si fa presente che i cittadini sono stati ricevuti, a partire dall'8 febbraio 2022, su appuntamento, nella sede di via Boniface Festaz 46 ad Aosta, ogni martedì e mercoledì, nelle fasce orarie stabilite sia al mattino sia al pomeriggio.

In caso di particolare esigenze dell'utenza, si è assicurata, come di consueto, la possibilità di fissare un appuntamento anche in orari e giorni diversi.

In merito alla sede dell'ufficio, ci si trova attualmente in uno stabile privo di barriere architettoniche e dotato di tutti gli strumenti tecnologici e facilitazioni nell'accesso: ciò ha reso agevole l'accesso anche di persone disabili o fragili, superando le difficoltà avvertite in passato.

L'Ufficio è attualmente composto da due coadiutori, impiegati in compiti amministrativi e un funzionario (categoria D) assegnato nel corso del 2022, dopo l'espletamento di una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari, con profilo di responsabile amministrativo-contabile. Tali risorse sono state messe a disposizione e assegnate all'Ufficio difesa civica dal Consiglio regionale.

In considerazione delle molteplici funzioni svolte, come più volte ribadito anche nelle relazioni dal mio predecessore, sarebbe necessario ampliare le unità in servizio presso l'ufficio, almeno con un funzionario in più che curi l'istruttoria delle pratiche.

Le dotazioni strumentali dell'ufficio e le risorse finanziarie sono coperte, con stanziamento annuale del Consiglio regionale.

Il bilancio assegnato copre il trattamento economico, le trasferte e le missioni del Difensore civico; i locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi; le attività di promozione e di rappresentanza; le consulenze, le traduzioni e gli incarichi.

Le risorse finanziarie iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio di difesa civica ammontano a euro 203.300 per l'anno 2022 (nel 2021 erano pari a 194.450, poi portati a 200.950 euro e nel 2020 a euro 210.100).

Si fa presente che la crescente digitalizzazione e diffusione di nuove tecnologie ha reso possibile, anche per questo ufficio, partecipare ad incontri istituzionali o eventi, anche a distanza, determinando una diminuzione delle spese per le trasferte rispetto agli anni precedenti

2. Il rapporto con le strutture regionali competenti in materia di servizi sociali.

Come già esplicitato nelle descrizioni di funzioni e compiti del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, tale organo di garanzia concorre nella vigilanza di tutte quelle situazioni che

possano identificarsi come violazione dei diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali, segnalando, qualora informato o venuto a conoscenza di tale circostanze, anche tutte le condizioni di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti e inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico.

Inoltre, il Garante deve guardare con particolare attenzione ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento di poteri di vigilanza e controllo, previsti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 *“Svolgimento e trasferimento delle funzioni dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia”*, su tutte le istituzioni pubbliche e private per l’assistenza e protezione della maternità e dell’infanzia, essendo stata soppressa, dalla data del 31 dicembre 1975, l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Nell’anno 2022, a fronte di quesiti posti dai cittadini, il Difensore civico, in funzione di Garante per l’infanzia e l’adolescenza, si è interfacciato con molti soggetti istituzionali tra i quali le istituzioni scolastiche, la Sovrintendenza agli studi, l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, gli enti locali e il Dipartimento politiche sociali dell’Assessorato salute, sanità e politiche sociali, con particolare riferimento ai tecnici e operatori dei servizi sociali.

Il termine servizi sociali, entrato da tempo nel nostro vocabolario, corrisponde in realtà ad un concetto molto complesso e articolato. La finalità degli assistenti e operatori sociali è quella di introdurre cittadini fragili o in difficoltà, anche transitorie, ad una serie di prestazioni, spesso a titolo gratuito o erogate con il versamento di quote rapportate alla situazione reddituale, puntando a ridurre disequilibri sociali ed economici interni alla società e garantire i diritti sociali fondamentali dei cittadini.

Le aree di intervento sono molteplici. Si pensi all’assistenza agli anziani, alle persone disabili, ai soggetti a rischio di emarginazione per condizioni di povertà e ai nuclei familiari con minori che presentino criticità oppure a situazioni a rischio di esclusione e emarginazione per condizioni di povertà.

In particolare il confronto e coinvolgimento è stato proficuo e frequente con gli uffici e le assistenti sociali competenti in materia di tutela dei minori, compresi gli stranieri non accompagnati, di organizzazione di servizi rivolti agli stessi, di gestione e sviluppo di politiche familiari per i minori e per le persone immigrate, di coordinamento di sportelli sociali, nonché di programmazione e attuazione delle politiche abitative, collaborando nella gestione di procedure per l’assegnazione di alloggi in emergenza abitativa.

Il rapporto con le assistenti sociali e gli operatori si è sviluppato nel corso dell’anno 2022 in ogni occasione in cui l’ufficio difesa civica vedesse un coinvolgimento di minori o in caso di quesiti posti direttamente da adulti di riferimento per i minori.

Com'è noto alcune situazioni, quali problematiche inerenti la responsabilità genitoriale di gravità tali da richiedere, conformemente alle decisioni delle autorità giudiziarie, l'allontanamento dalle famiglie, oppure minori in situazioni a rischio di abbandono o la necessità di accogliere minori stranieri non accompagnati, richiedono l'intervento dei servizi sociali e l'accoglienza dei minori in comunità socio-educative.

Sul territorio valdostano, vi sono ad oggi, tre strutture residenziali per minori che operano sulla base di accordi contrattuali, in regime di accreditamento, dedicate esclusivamente all'utenza residente nella regione valdostana, di seguito indicate:

- Comunità socio-educativa “La Maison d'accueil”: numero posti disponibili dieci, gestita dalla Cooperativa “Noi e gli altri”;
- Comunità socio-educativa “La Ruche”: numero posti disponibili dieci, gestita dalla Cooperativa “la Libellula”;
- Alloggio ad alta autonomia “Le Petit Foyer”: numero posti disponibili sei, gestito dalla Cooperativa “La Libellula”.

In caso di necessità è possibile attivare i posti in “extra-appalto” per un massimo di due posti in più per le due comunità socio-educative e di un posto per l'alloggio ad alta autonomia.

Prossimamente è probabile che possa essere autorizzata la richiesta di una cooperativa sociale al funzionamento di un altro alloggio ad alta autonomia “Le Repaire” per sei posti.

Per completezza si aggiunge che, in caso di provvedimento tribunale che definisce inserimento in comunità mamma-bambino o in comunità di tipo psico-sociale, non presenti nella Regione, oppure in caso di assenza di posto in Valle d'Aosta, si effettuano degli inserimenti di minori fuori Valle.

Nell'anno 2022 i dati relativi all'accoglienza, garantita dalle strutture, sono i seguenti:

“La Ruche”: 17 minori;

“Le Petit-Foyer”: 13 minori;

“La Maison d'accueil”: 17 minori;

Minori fuori Valle: 14 minori.

Il totale dei minori accolti risulta essere di 60 di cui minori stranieri non accompagnati 22.

Si precisa che l'afflusso di minori stranieri non accompagnati risulta aumentato nell'anno 2022 e che nel totale di sessanta i minori che hanno effettuato trasferimento da una comunità all'altra sono stati conteggiati una volta sola.

Per completezza, non va dimenticato che il sistema sanitario regionale garantisce assistenza a tutta la comunità attraverso il Dipartimento di salute mentale con le strutture della psichiatria,

della neuropsichiatria infantile, della Psicologia e del servizio per le dipendenze (Ser.D.). Sul territorio esistono inoltre ambulatori con alta specializzazione, quali il Centro per il disturbo del comportamento alimentare, fondato già nel 2001, che registra un aumento di numeri, particolarmente nella popolazione giovanile.

Tuttavia, dopo un ricovero in Ospedale, dove comunque i numeri di posti letto sono limitati, spesso le famiglie non riescono ad occuparsi e curare i ragazzi a casa e, nei casi più gravi, possono essere erogati dall'amministrazione regionale contributi per accogliere gli stessi in comunità terapeutiche adeguate, non presenti nella Regione.

In Valle esistono comunque due strutture sanitarie per minori convenzionate con l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, la struttura "Dahu" e la struttura "Joli".

La struttura "Joli" di Aosta ha una capienza di venti posti, divisi in due unità.

I posti convenzionati per la Valle d'Aosta sono attualmente tre, gli altri posti sono occupati da minori che provengono da fuori Valle.

La struttura "Dahu" di Brusson ha una capienza di dieci posti nella comunità terapeutica per minori e quindici posti nel nucleo per i disturbi del comportamento alimentare (dedicata a minori e adulti).

I posti in convenzione per la Valle d'Aosta sono quattro, per la comunità minori e tre per il nucleo DCA.

Il numero di posti convenzionati è deciso annualmente in base ai fabbisogni sul territorio.

Per avere un quadro completo dei fabbisogni occorre tener conto che alcuni minori valdostani sono inseriti presso comunità fuori Valle. Questo accade per diversi motivi: talvolta perché nelle comunità in Valle non vi è posto, altre volte perché i minori devono essere allontanati dal territorio, oppure ancora perché hanno bisogni specifici che non possono essere totalmente soddisfatti sul territorio valdostano. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle comunità riabilitative psicosociali oppure alle comunità con posti in pronta accoglienza, assenti invece in Valle.

L'anno 2022, grazie ad un'azione efficace di tutti i servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza dei servizi sociali e di tutti i soggetti con compiti istituzionali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, non ha comportato per la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la necessità di segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti, non essendo state ravvisate violazioni nella tutela dei diritti dei minori della Valle d'Aosta, né situazioni a rischio che non abbiano trovato risposte puntuali nell'intervento dei servizi sociali e delle competenti autorità.

3. I dati e l'analisi dell'attività di tutela dei minori.

Il Difensore civico, in funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, è sentinella, solidale e attenta, nell'azione di tutela dei diritti riconosciuti ai minori presenti nel territorio dalle convenzioni internazionale.

La vigilanza sempre puntale di tale organo su situazioni che possano violare i diritti riconosciuti, valutando con attenzione ogni segnalazione che attenga al contrasto, prevenzione e trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori o di ipotetico rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate o ancora di dispersione scolastica o di lavoro minorile, vede tale organo protagonista nella continua collaborazione con i competenti organi sociali e giudiziari, segnalando situazioni ad intervenire e a sanzionare comportamenti attuati in violazione dei diritti riconosciuti.

L'attività di tutela richiede particolare sensibilità nei confronti di minori più fragili per problemi di salute, inadeguatezza della famiglia con conseguente accoglienza in comunità oppure in quanto minori stranieri, anche non accompagnati.

Da un punto di vista metodologico, come già ribadito, si è garantito l'accesso informale e immediato del cittadino, in ossequio al principio di trasparenza e si è esplicitata l'attività svolta, mediante una raccolta e una classificazione scritta, riportando gli esiti della medesima.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti.

In riferimento ai casi trattati di cui alla tabella 3, si specifica che essi rappresentano i punti di domanda e i quesiti posti dai cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni del territorio, non il numero di persone ricevute.

Tale rappresentazione numerica delle attività svolte non può naturalmente evidenziare l'impegno sostenuto dall'Ufficio di difesa civica per cercare di approfondire materie ad alta complessità, di risolvere i problemi, nonché di rapportarsi, più e più volte, sia con i cittadini sia con le amministrazioni.

Di seguito si riportano, ad ogni buon fine, i dati I.S.T.A.T. al 1° gennaio 2022 relativi alla popolazione residente in Valle d'Aosta per singole età, da zero a 17 anni (Tabella 1), mentre i dati disaggregati per singolo Comune sono pubblicati all'Allegato 15.

Si è fatto riferimento ai dati I.S.T.A.T. dell'inizio del 2022 in questa Relazione al fine di dare un quadro, anche se approssimativo, di quello che è il bacino valdostano delle persone residenti di minore età, ossia dalla nascita al giorno antecedente il raggiungimento della maggiore età, al quale questa figura funge da garante del rispetto dei loro diritti.

I minori residenti in Valle d'Aosta al 1° gennaio 2022 erano 18.861 (saldo negativo pari a - 403 unità rispetto al 2021) di cui femmine 9.116 (234 unità in meno) e maschi 9.745 (169 unità in meno). Rispetto al 2021 si registra una sensibile diminuzione di minori residenti nella nostra Regione pari a 403 unità di cui 234 femmine e 169 maschi.

**TABELLA 1 – Minori residenti in Valle d'Aosta
al 1° gennaio 2022.**

Età	Femmine	Maschi	Totale
0	348	396	744
1	394	387	781
2	416	409	825
3	407	476	883
4	409	474	883
5	453	506	959
6	473	498	971
7	497	554	1.051
8	511	514	1.025
9	560	584	1.144
10	577	622	1.199
11	574	585	1.159
12	579	639	1.218
13	600	617	1.217
14	579	641	1.220
15	587	659	1.246
16	561	585	1.146
17	591	599	1.190
Totale	9.116	9.745	18.861

TABELLA 2 – Minori residenti in Valle d’Aosta - Saldo anni 2021-2022.

Anno	Femmine	Maschi	Totale
2021	9.350	9.914	19.264
2022	9.116	9.745	18.861
Saldo	-234	-169	-403

Nel corso dell’anno 2022, l’Ufficio della Garante dei minori ha trattato 123 casi di cui 2 non conclusi nel 2021(Tabella 3).

Si rileva che, nel corso dell’esercizio in esame, è stata sottoposta all’attenzione della Garante un’unica richiesta collettiva di 43 casi.

Si fa presente, come riportato nella tabella 3, che la percentuale di casi definiti, nel 2022, è del 93,5%; gli 8 casi non ancora conclusi presentano una particolare complessità e richiederanno ulteriori confronti con le amministrazioni coinvolte per addivenire ad una soluzione.

Come si evince chiaramente dalla tabella 3, nell’anno 2020 e 2021, le istanze colettive sono state molto numerose. Nel biennio 2020-2021 i quesiti, avvertiti come prioritari in tutto il Paese, hanno riguardato anche le domande inerenti il rapporto tra l’emergenza sanitaria, la frequenza scolastica e la decisione delle famiglie di vaccinare o meno i minori, una volta introdotto l’obbligo del *greenpass*.

TABELLA 3 – Casi trattati e nuovi dal 17 aprile 2019 al 31 dicembre 2022.

Anno	Numero casi trattati	Casi nuovi	Casi definiti nell'anno	% casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse	% pratiche non concluse
2019^a	34	34	29	85,3%	5	14,7%
2020^b	1.697	1.692	1.695	99,9%	2	0,1%
2021^c	698	695	696	99,7%	2	0,3%
2022^d	123	121	115	93,5%	8	6,5%

a – Nessuna richiesta collettiva.
 b – Sette istanze collettive di ben 235 casi l'una, per un totale di 1.645 casi.
 c – Due richieste collettive di ben 235 casi l'una, una terza di 189 casi, nonché altre cinque di 3 casi e due di 2 casi ciascuna, che nel complesso hanno rappresentato 678 casi.
 d – Una richiesta collettiva di 43 casi.


Si sottolinea per completezza di informazione che, per quanto attiene la formazione dei Tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati della Regione autonoma Valle d'Aosta, la funzione, in ragione del numero dei soggetti potenzialmente interessati, è esercitata in collaborazione con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte in virtù di convenzione (Allegato 13). Nell'esercizio in esame, nessun caso relativo a disponibilità all'affidamento di minori stranieri non accompagnati è stata portata all'attenzione della Garante dei minori valdostana (Allegato 17).

La tabella 4 e il grafico 1 che seguono descrivono l'andamento della casistica per ciascun mese del periodo dell'anno considerato.

TABELLA 4 – Casi trattati dal 17 aprile 2019 al 31 dicembre 2022 suddivisi per mese.

	2019	2020	2021	2022
Gennaio	//	13	472	4
Febbraio	//	0	0	10
Marzo	//	0	5	2
Aprile	0	0	212	48
Maggio	4	0	3	9
Giugno	4	1	0	2
Luglio	4	6	0	10
Agosto	0	2	0	0
Settembre	0	1	0	0
Ottobre	3	6	1	5
Novembre	19	492	3	17
Dicembre	0	1.176	2	16
Totale	34	1.697	698	123

**GRAFICO 1 – Casi trattati dal 17 aprile al 31 dicembre 2022 –
Distribuzione per mese.**



Gli affari sono distribuiti a seconda dei destinatari dell'intervento, come indicato nella tabella 5. Da quest'ultima si evince che si è registrato anche in questo esercizio una prevalenza della Regione, con 62 casi, seguita rispettivamente dalle Amministrazioni ed Enti fuori competenza, 23 casi – in aumento di 15 unità, dai Comuni valdostani convenzionati – 13 casi – 7 unità in più rispetto al 2021, da 6 casi relativi all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, 5 unità in più rispetto allo scorso esercizio e, infine, 2 casi rispettivamente relativi agli Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi e le Amministrazioni periferiche dello Stato. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela dell'utente, la loro entità è stata di 15 casi a fronte dei zero casi del 2021.

TABELLA 5 – Suddivisione dei casi per destinatari dell'intervento
Anno 2022.

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d'Aosta	62	%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	2	%
3 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	6	%
4 – Comuni valdostani convenzionati	13	%
5 – <i>Unités des Communes valdôtaines</i> convenzionate	0	0%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	2	%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	23	%
8 – <i>Questioni tra privati</i>	15	%
Totale	123*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è uguale a quello effettivo.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche (Tabella 6) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza riguardano il settore dell'*istruzione, cultura e formazione professionale* con 59 casi (54,6%), di cui 53 per istruzione e 6 per refezione, seguito rispettivamente da: 33 casi (30,6%) dell'*ordinamento*, a carattere trasversale, nell'ambito del quale sono stati trattati 17 casi relativi alla giurisdizione, materia non di competenza, 10 casi per rapporti istituzionali, 2 casi riguardanti la residenza e i tributi, 1 caso rispettivamente per documenti e atti e per riservatezza; 7 casi (6,5%) del settore della *santità* tutti per servizi sanitari; 3 casi (2,8%) per il settore delle *politiche sociali*, 2 casi per servizio socio-assistenziali e 1 caso per provvidenze economiche; 2 casi (1,8%) per il settore dell'*organizzazione* e 1 caso (0,9%) per quello dell'*edilizia residenziale pubblica*.

Per completezza di esposizione, si evidenzia che in questo esercizio sono stati esaminati anche 3 casi (2,8%) in ordine alla materia afferente all'*accesso ai documenti amministrativi* relativamente alle modalità dell'accesso documentale.

**TABELLA 6 – Suddivisione dei casi per area tematica
Anno 2022.**

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	3	2,8%
2 – Agricoltura e risorse naturali	0	0%
3 – Ambiente	0	0%
4 – Assetto del territorio	0	0%
5 – Attività economiche	0	0%
6 – Edilizia residenziale pubblica	1	0,9%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	59	54,6%
8 – Ordinamento	33	30,6%
9 – Organizzazione	2	1,8%
10 – Politiche sociali	3	2,8%
11 – Previdenza e assistenza	0	0%
12 – Sanità	7	6,5%
13 – Trasparenza	0	0%
14 – Trasporti e viabilità	0	0%
15 – Turismo e sport	0	0%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è uguale a quelli effettivi, infatti non vi sono istanze che riguardano una pluralità di soggetti istituzionali o una pluralità di materie.

Nella parte finale, dedicata alle osservazioni conclusive e alle proposte, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che la Difensora civica nelle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza svolge, traendole anche dai casi sottoposti alla sua attenzione.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28).

4. Le attività istituzionali e complementari.

La Difensora civica, nell'esercizio di tutte le funzioni riconosciute dalla legge regionale 17/2001, fa parte della Rete europea dei difensori civici ed è membro del “*The international Ombudsman Institut (I.O.I.)*”, dell’“*The European Ombudsman Institute (E.O.I.)*” e dell’“*Association des Ombudsmans et des médiateurs de la Francophonie (A.O.M.F.)*”.

Non sono mancate le occasioni di assistere in videoconferenza ad alcuni eventi organizzati da tale organismi e, come si richiamerà a breve, anche dalla mediatrice europea, proprio in riferimento alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nelle date del 27 e 28 aprile 2022 si è tenuta a Stasburgo la Conferenza annuale della Rete europea dei Difensori civici, promossa dalla mediatrice europea, Emily O'Really, dal titolo “Il ruolo dei mediatori in tempo di crisi”. La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni richiede, infatti, la capacità di affrontare continue sfide. Le criticità, ma anche le opportunità si sono rese evidenti, con forti accelerazioni piuttosto impattanti sui cittadini, in particolar modo durante la pandemia.

I Difensori civici Marino Fardelli e Gabriele Morandell, presenti all'evento, hanno messo in evidenza l'importanza di istanze pervenute dai cittadini di difficile accesso ai servizi digitali, alla connessione e alle infrastrutture, sottolineando l'importanza di essere inclusivi, non lasciando indietro le persone più fragili e meno abbienti.

È emerso in rapporto alle generazioni più giovani un dato interessante, sottolineato dalla mediatrice francese, che ha rammentato, condividendo l'intento di includere tutti nel positivo fenomeno della digitalizzazione, che anche i cosiddetti “nativi digitali” che, all'apparenza, accedono con facilità ai canali delle pubbliche amministrazioni, non hanno tuttavia gli strumenti culturali per interfacciarsi compiutamente con le amministrazioni, incontrando difficoltà nella compilazione corretta di modulistica e quindi nel concreto accesso a benefici o contributi o a servizi rivolti al loro target.

Lo scenario della guerra in Ucraina ha comportato un inizio dei lavori della Conferenza, non previsto né prevedibile nel momento della calendarizzazione dell'incontro, per accogliere la testimonianza e il doloroso racconto della Mediatrice ucraina, Liudmyla Denisova, che ha rappresentato le conseguenze del conflitto, in termini di violazione di diritti umani ai danni soprattutto di donne e bambini, facendo particolare riferimento alle violenze subite dalle donne e ai minori sottratti alle famiglie.

Al termine della Conferenza, i Difensori nazionali e regionali della Francia, Belgio e Lussemburgo hanno proposto una dichiarazione a sostegno della difesa dei diritti della popolazione ucraina, a fronte di atti di violenza e contro l'umanità qualificabili come crimini di guerra.

La Difensora della Valle d'Aosta ha condiviso la dichiarazione e sottoscritto la stessa.

In merito alle attività promosse dall'*Association des Ombudsmans et des médiateurs de la Francophonie* (A.O.M.F.), l'Ufficio difesa civica ha partecipato alle iniziative che hanno come *focus* la promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e adolescenza proposti da tale organismo.

È stato innanzitutto compilato un questionario concernente l'autovalutazione da parte dei mediatori delle modalità con le quali si sta dando attuazione alla Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di New York, tutelando i diritti dei minori.

L'A.O.M.F. svolge anche compiti divulgativi e informativi per i mediatori che ne fanno parte, attraverso *webinaire* e attività formative rivolte ai mediatori e ai collaboratori degli stessi. Approfondimento di particolare interesse è stato quello del 31 marzo 2022 sul tema "Faire vivre les droits de l'enfant: des clefs pour l'action".

In tale occasione ci si è soffermati sui compiti di controllo e monitoraggio del *Comité des droits de l'enfant* e più in generale sulle funzioni svolte dallo stesso di cui agli articoli 43 e 44 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Uno dei membri del *Comité*, Benoit Van Kiersblick, ha illustrato la composizione del *Comité*, il meccanismo di elezione e sinteticamente le modalità di lavoro dello stesso.

Il *Comité* riceve un rapporto dagli Stati che hanno aderito e ratificato la Convenzione sulle misure adottate per tutelare i diritti dei minori riconosciuti dalla Convenzione medesima.

Il *Comité* analizza un certo numero di rapporti ogni anno e conclude il lavoro con delle raccomandazioni. Il *Comité* non ha tuttavia poteri sanzionatori.

I mediatori possono produrre, laddove ritenuto necessario, un rapporto "alternativo" che illustri l'applicazione della convenzione medesima, individuando criticità o aspetti emersi, sotto il profilo della tutela dei minori, nei rispettivi Paesi.

Il *Comité* può accogliere anche comunicazioni individuali da parte dei minori o di soggetti che si occupano di minori.

Ogni due anni il *Comité* organizza inoltre una giornata dedicata ad un seminario su un tema specifico. L'ultima ha riguardato il tema del bambino privato del suo ambiente familiare.

Altro compito affidato al *Comité* è quello di produrre degli elaborati per fornire interpretazioni, anche alla luce della giurisprudenza delle corti europee, della Convenzione medesima.

Come già evidenziato nelle descrizioni dei compiti dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la legge istitutiva (legge 112/2011) prevede espressamente che tale organo esprima parere sul Rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato O.N.U. relativo allo stato di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia in Italia.

Il Difensore civico, in funzione di Garante per l'infanzia e adolescenza, unitamente ai referenti per l'area minori dell'assessorato alla sanità, salute e politiche Sociali della Regione, al Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte e le referenti per le aree minori della Regione Piemonte, partecipa ai lavori dei tavoli in materia di vigilanza su strutture per minori da parte delle commissioni di vigilanza A.S.L. e della Procura presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Il tavolo si riunisce con regolarità, ogni due mesi circa, e in tali sedi sono state evidenziate le criticità dai commissari A.S.L. sotto il profilo igienico-sanitario o l'inadeguatezza della struttura anche in base ad interventi e ispezioni della Procura.

Solamente in una riunione quella del mese di marzo 2022 è stata segnalata dal procuratore presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, dott.ssa Emma Avezzù, una situazione da verificare per la presenza in una comunità socio-educativa di ospiti, anche MSNA, della fascia 0/18, sia maschi che femmine, con la previsione di spazi non così adeguati per prevenire ipotesi di promiscuità. La referente dell'area minori regionale presente all'incontro ha chiesto di poter approfondire la questione in un colloquio con il Procuratore. La questione è stata subito monitorata e seguita con attenzione dai referenti dell'area minori, intervenendo con gli operatori della comunità per una migliore gestione degli ambienti e prestando particolare assegnazione alle interazioni tra gli ospiti della comunità, anche in caso di nuovi ingressi.

Oltre a partecipare alle attività finora descritte, la Difensora civica, in funzione di garante per l'infanzia e l'adolescenza, ha cercato di diffondere la cultura della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in ogni occasione e circostanza, ricordando tra l'altro, in un'intervista alla RAI nel corso del TG regionale, la Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza celebrata in data 20 novembre 2022. La ricorrenza, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1954, sarà successivamente celebrata il 20 novembre, giorno in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione dei Diritti del fanciullo nel 1959 e la Convenzione sui Diritti del fanciullo nel 1989.

Si è sottolineata l'importanza della Convenzione internazionale in quanto ha rappresentato un importante cambiamento nel modo di percepire l'infanzia e l'adolescenza. I bambini e gli adolescenti sono diventati soggetti attivi a cui vengono riconosciuti universalmente dei diritti giuridici quali, a titolo d'esempio, il diritto al nome, alla salute, a una corretta alimentazione, all'istruzione, alla sopravvivenza, il diritto al gioco e ad un'infanzia felice.

Si è richiamata l'attenzione della comunità valdostana sulla negazione dei diritti dei minori: bambini profughi, costretti a fuggire per raggiungere una speranza di vita; bambini impiegati nel lavoro minorile o reclutati dalla criminalità o ancora "arruolati" nelle zone di guerra;

bambine usate come merce di scambio, costrette a matrimoni non voluti e precoci o indotte alla prostituzione.

Si è fatto un breve cenno, riconoscendo che alcuni bambini e ragazzi non vivono situazioni semplici neppure in Valle d'Aosta, ricordando i ragazzi e bambini accolti nelle comunità socio-educative.

La diffusione del significato e del ruolo svolto dal Difensore civico in tutte le sue funzioni è particolarmente rilevante per le generazioni più giovani, si è quindi cercato di riavviare e dare continuità alle iniziative introdotte e consolidate da molti anni, presentando il Progetto difesa civica e scuola 2022/2023 ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta, nonché al Sovrintendente agli Studi.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

Il primo elemento che colpisce nella lettura e analisi dei dati relativi all'anno 2022 è un dato anagrafico: rispetto al 2021 si è verificata una diminuzione di 403 minori residenti.

Tale dato potrebbe essere spiegato, dopo le misure di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 del 2020 e 2021 che hanno segnato significativamente la mobilità residenziale e le migrazioni da e verso l'estero, determinando un calo di flussi migratori, con un generale incremento dei flussi migratori interni, come evidenziato dai dati sul punto riferiti al 2022.

Anche guardando al numero totale di minori, nella fascia di età da zero a 17 anni, si registra anche solo nell'ultimo biennio un calo di numeri. Se nel 2021 i minori erano 19.264, nel 2022 sono 18.861.

Tale tendenza rispecchia, sicuramente, il calo demografico che riguarda l'Italia e si rende evidente nella nostra Regione, caratterizzata da un numero di abitanti piccolo e da un invecchiamento della popolazione sempre più marcato.

Si registra, comunque, anche una lieve minore presenza di studenti stranieri, consolidatesi negli ultimi anni, probabilmente per la ripresa di flussi migratori verso altri Stati, dopo la pandemia, o anche per la ricerca di questi nuclei familiari, in altri Stati europei, di occupazione, aiuti e sussidi per provvedere al sostentamento delle famiglie e alla crescita dei figli.

Passando all'analisi dei casi trattati, come emerge dalla distribuzione per materia di casi, le famiglie e gli adulti di riferimento si sono rivolti alla Garante per l'infanzia e l'adolescenza per quesiti concernenti particolarmente l'istruzione, l'assistenza scolastica, la cultura e la formazione professionale.

I riscontri delle istituzioni scolastiche, della Sovrintendenza agli studi e degli enti locali sono stati molto attenti e puntuali. Tuttavia, le conseguenze della pandemia e i riflessi economici derivanti sono stati ancora impattanti e hanno evidenziato un bisogno di aiuto e supporto per le famiglie e i minori.

Dai colloqui con i cittadini e dai quesiti posti è emersa la fragilità di alcuni minori che riverbera nel comportamento degli stessi sia a livello familiare e amicale sia a livello scolastico.

Seppur circoscritti e limitati all'azione di singoli, si sono verificati nel nostro territorio, nel 2022, anche alcuni episodi di bullismo nei confronti di coetanei e atti di vandalismo, segnali di disagio e forse di ipotetiche dipendenze da sostanze stupefacenti e alcool.

Si osserva anche una tendenza di alcuni giovani che scelgono l'isolamento e il ritiro sociale, fenomeno che sembrerebbe in espansione anche in Valle.

Anche l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, nel 2022, in uno studio concernente “I problemi del neurosviluppo e della salute mentale di bambini e ragazzi manifestatisi durante la pandemia rischiano di diventare cronici e diffondersi su larga scala”, riporta un crescendo in Italia di disturbi del comportamento alimentare, ideazione suicidaria (tentato suicidio e suicidio), autolesionismo, alterazioni del ritmo sonno-veglia e ritiro sociale.

In ambito educativo, poi, sono stati riscontrati disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione e del linguaggio, disturbi della condotta e della regolazione cognitiva ed emotiva, oltre a paura del contagio, stato di frustrazione e incertezza rispetto al futuro, generando insicurezza e casi di abbandono scolastico. È stato inoltre riportato un aumento delle richieste d’aiuto per l’uso di sostanze psicoattive, cannabinoidi e alcool.

Dagli esiti dello studio, emerge un’impennata delle richieste di aiuto alla quale in molti casi sono corrisposte inadeguatezza e iniquità di risposte che hanno fatto emergere carenze e ritardi strutturali precedenti al coronavirus. Bambini, ragazzi e famiglie si sono trovati spesso costretti a rivolgersi ai privati con impegni economici rilevanti e difficilmente sostenibili, che hanno aumentato le disuguaglianze.

Si è appreso, invece, che l’Assessorato regionale all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate in collaborazione con l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta - Ser.D. (servizio per le dipendenze) e l’Ordine degli psicologi Valle d’Aosta, ha condiviso con i rappresentanti del Gruppo Coordinamento Genitori (portavoce delle esigenze degli stessi in una rete educativa di continuità), le rilevazioni rivolte ai giovani di età 11-19 anni e alle famiglie dei giovanissimi di età 3-10 anni mediante somministrazione di questionari.

L’Osservatorio economico e sociale della Regione, con la raccolta di tali dati, cerca di comprendere vissuti, sensazioni, bisogni e necessità collegate a questo periodo storico particolarmente complesso e riuscire così a promuovere azioni maggiormente a sostegno del benessere del singolo e della comunità.

L’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta - Ser.D. ha comunque evidenziato che la pandemia ha influito notevolmente anche in Valle sullo stile di vita dei minori, con diversi effetti dal punto di vista psicologico e comportamentale: consumo di alcool a partire dagli 11 anni, a cui si associa l’uso di cannabis, di farmaci e di altre sostanze, nuove patologie (da iperconnessione, cyberbullismo, *gaming*, *gambling*, ecc.).

Molte le iniziative di prevenzione promosse nell’anno scolastico 2021/2022 con interventi rivolti agli studenti, in alcune istituzioni scolastiche regionali, sui temi del bullismo e del cyberbullismo, *internet addiction*, droghe e alcol. Si è inoltre nelle scuole una formazione per la comunità scolastica concernente “Educazione all’uso responsabile del denaro”.

È assicurata, all'occorrenza, già da molti anni, la disponibilità di psicologi, personale medico e paramedico, mediante sportelli di ascolto per i giovani presso alcune istituzioni scolastiche o presso un consultorio degli adolescenti e delle famiglie, gestito dalla struttura Psicologia del Dipartimento salute mentale dell'Azienda U.S.L. per la Valle d'Aosta. Nel periodo 2020-2022 si è verificato un crescendo di richieste di aiuto.

Con l'aumento delle richieste di aiuto pervenute sul *target* dei giovani, l'A.S.L. Valle d'Aosta ha predisposto due *équipes*. La prima è dedicata a trattare il disagio e la devianza giovanile con il compito di eseguire una diagnosi sul minore/giovane adulto per individuare un percorso terapeutico (composta da medici, psichiatra, psicologi, un educatore professionale, un assistente sociale e un'infermiera).

La seconda *équipe*, composta da personale medico, dagli educatori professionali e dagli psicologi, si occupa di progettare interventi di prevenzione da rivolgere alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado della Regione per un totale di 1.144 ore di interventi per l'anno 2021.

L'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta - Ser.D. ha già avviato, altresì, un programma di iniziative di prevenzione, per l'anno scolastico 2022/2023, da inserire nel PTOF delle istituzioni scolastiche regionali e paritarie che intendono aderirvi, anche alla luce di uno studio dell'Osservatorio nazionale adolescenza che ha sottolineato l'evolvere e il peggioramento di patologie, dopo la pandemia che ha comunque influito notevolmente sullo stile di vita dei minori. Si registrano, infatti, nuove patologie da iperconnessione: *like addiction*, *challenge*, *nomofobia* e *vamping*.

Inoltre, è stata attivata, in favore di tutta la comunità un'*équipe* multidisciplinare, coordinata dal Dipartimento salute mentale dell'Azienda U.S.L. per la Valle d'Aosta, per la presa in carico e il trattamento tempestivo ed efficace delle persone in situazioni di rischio suicidario e dei loro familiari in situazione di fragilità.

L'intendimento condivisibile e auspicabile è anche quello di realizzare attività specifiche formative che non riguardino solo i professionisti, ma anche insegnanti, educatori e animatori che operano a contatto con i giovani. Occorre davvero promuovere, soprattutto nei minori e nei loro familiari, un cambiamento culturale che consenta l'accesso alle cure senza timore di essere giudicati.

Si è appreso che, anche in Valle d'Aosta, il Centro per i disturbi del comportamento alimentare dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ha registrato un sensibile aumento delle presenze e dei disturbi del comportamento con alterazioni e disagi corporei significativi. I dati, diffusi recentemente, sembrano descrivere un aumento medio considerevole rispetto alla media degli anni precedenti alla pandemia con un considerevole picco nel 2021.

I fenomeni descritti e le attività poste in essere, con impegno e continuità, sono un segnale positivo, ma resta indispensabile recuperare e migliorare il dialogo tra giovani, creando ulteriori spazi di aggregazione per gli stessi, ma anche investendo sulla formazione dei ragazzi per riportare tutti al rispetto dei beni comuni e dei coetanei.

Altro aspetto da non trascurare è l'aiuto e supporto ai genitori. Dai quesiti ricevuti emerge che la responsabilità genitoriale non è elemento scontato da prendere in considerazione solo in presenza di situazioni, talmente gravi tali da dover allontanare i bambini dalle famiglie di origine oppure in separazioni tra coniugi particolarmente complesse. Le situazioni che richiedono l'intervento dei servizi sociali e percorsi di accompagnamento sembrano essere, per un discreto numero di casi, quelle in cui la famiglia sta già vivendo un problema, mentre sarebbe auspicabile che i genitori chiedessero l'aiuto e la collaborazione di specialisti, prima del verificarsi di qualsiasi evento concernente la salute e il benessere dei minori.

Tuttavia, la complessità dei contesti e la distanza tra generazioni, dilatata da mondi virtuali e non, in cui i giovani si rifugiano che gli adulti non padroneggiano o dai quali sono esclusi, richiederebbe proprio uno sforzo attraverso iniziative di enti pubblici e privati di sostegno e informazione di fronte alle sfide che l'essere genitori presenta, anche prima di compiere la scelta di diventare mamma e papà.

Nel rapporto con l'utenza della Difensora civica in funzione di Garante per l'infanzia e l'adolescenza si registra, infine, l'assenza di un rapporto diretto con i minori che probabilmente non conoscono l'ufficio difesa civica e che sono comunque comprensibilmente timorosi nell'esprimere i loro dubbi o problemi ad un interlocutore in parte sconosciuto per i ragazzi in età scolare e che, comprensibilmente, appare così lontano dalla loro quotidianità.

Si reputa, quindi, necessario continuare con attività informative e divulgative di avvicinamento almeno dei grandi minori.

Nel corso dell'anno 2022 si è avuta occasione di incontrare alcuni giovani, *care leavers*, che sono riusciti, partendo da storie drammatiche, dall'allontanamento dalle famiglie di origine e dalla vita in comunità, a costruirsi un futuro e una vita serena.

Le testimonianze raccolte, anche nella Regione Piemonte, mostrano chiaramente che l'intervento di qualcuno che si è dimostrato attento e generoso ha cambiato la traiettoria di esistenze complesse, per questo resta indispensabile l'azione congiunta di tutti e la disponibilità anche delle figure di garanzia che possono agire, soprattutto raccordando un'utenza fragile e bisognosa con gli enti coinvolti.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – Legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.....	65
ALLEGATO 2 – Altre fonti normative.....	81
ALLEGATO 3 – Legge che istituisce l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.....	85
ALLEGATO 4 – Convenzione sui diritti del fanciullo.....	92
ALLEGATO 5 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo.....	111
ALLEGATO 6 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, prostituzione infantile e la pedopornografia.....	130
ALLEGATO 7 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.....	138
ALLEGATO 8 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la procedura di reclamo.....	144
ALLEGATO 9 – Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo.....	154
ALLEGATO 10 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli.....	163
ALLEGATO 11 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.....	174
ALLEGATO 12 – Charte de Marrakech – 18 mai 2022.....	184
ALLEGATO 13 – Convenzione di cooperazione.....	190
ALLEGATO 14 – Elenco attività complementari.....	204
ALLEGATO 15 – Minori residenti in Valle d’Aosta al 1° gennaio 2022.....	209
ALLEGATO 16 – Maggiorenni dai 18 a 21 anni residenti in Valle d’Aosta al 1° gennaio 2022.....	214
ALLEGATO 17 – Tutori di Minori stranieri non accompagnati.....	217
ALLEGATO 18 – Regione autonoma Valle d’Aosta.....	218
ALLEGATO 19 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	220
ALLEGATO 20 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.....	221
ALLEGATO 21 – Comuni valdostani convenzionati.....	222
1 – Comune di Allein.....	222
2 – Comune di Antey-Saint-André.....	222
3 – Comune di Aosta.....	222
4 – Comune di Arnad.....	222

5 – Comune di Arvier	222
6 – Comune di Avise	223
7 – Comune di Ayas	223
8 – Comune di Aymavilles	223
9 – Comune di Bard.....	223
10 – Comune di Bionaz	223
11 – Comune di Brissogne	223
12 – Comune di Brusson	223
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme	223
14 – Comune di Challand-Saint-Victor	223
15 – Comune di Chambave	223
16 – Comune di Chamois	223
17 – Comune di Champdepraz	223
18 – Comune di Champorcher.....	223
19 – Comune di Charvensod	223
20 – Comune di Châtillon	223
21 – Comune di Cogne	223
22 – Comune di Courmayeur	224
23 – Comune di Donnas	224
24 – Comune di Doues	224
25 – Comune di Émarèse.....	224
26 – Comune di Étroubles	224
27 – Comune di Fénis.....	224
28 – Comune di Fontainemore	224
29 – Comune di Gaby.....	224
30 – Comune di Gignod	224
31 – Comune di Gressan	224
32 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	224
33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	224
34 – Comune di Hône.....	224
35 – Comune di Introd.....	224
36 – Comune di Issime	224
37 – Comune di Issogne	224
38 – Comune di Jovençon	224
39 – Comune di La Magdeleine	224
40 – Comune di La Salle	224
41 – Comune di La Thuile.....	224
42 – Comune di Lillianes	224
43 – Comune di Montjovet.....	224
44 – Comune di Morgex.....	224
45 – Comune di Nus.....	224
46 – Comune di Ollomont.....	224
47 – Comune di Oyace	224
48 – Comune di Perloz	225
49 – Comune di Pollein	225
50 – Comune di Pontboset.....	225
51 – Comune di Pontey	225
52 – Comune di Pont-Saint-Martin	225

53 – Comune di Pré-Saint-Didier	225
54 – Comune di Quart	225
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	225
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	225
57 – Comune di Roisan	225
58 – Comune di Saint-Christophe	225
59 – Comune di Saint-Denis	225
60 – Comune di Saint-Marcel	225
61 – Comune di Saint-Nicolas.....	225
62 – Comune di Saint-Oyen	225
63 – Comune di Saint-Pierre	225
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	225
65 – Comune di Saint-Vincent	225
66 – Comune di Sarre.....	225
67 – Comune di Torgnon.....	225
68 – Comune di Valgrisenche	225
69 – Comune di Valpelline.....	225
70 – Comune di Valsavarenche.....	225
71 – Comune di Valtournenche.....	225
72 – Comune di Verrayes.....	225
73 – Comune di Verrès.....	226
74 – Comune di Villeneuve.....	226
ALLEGATO 22 – Unités des Communes valdôtaines.	227
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	227
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	227
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	227
4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilium.....	227
5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	227
6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon	227
7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose	227
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser	227
ALLEGATO 23 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	228
ALLEGATO 24 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.	229
ALLEGATO 25 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico.....	230
ALLEGATO 26 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico generalizzato.	231
ALLEGATO 27 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	232
ALLEGATO 28 – Questioni tra privati.	234

ALLEGATO 1 – Legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*⁶

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*⁷

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 2quater

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza)*⁸

1. Il Difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. L'azione del Difensore civico è ispirata ai seguenti indirizzi:
 - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
 - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;
 - d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.
3. Il Difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,

⁶ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁷ Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁸ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

- finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
 - c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
 - d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
 - e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
 - f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;
 - g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
 - h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico;
 - i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
 - j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;
 - k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
 - l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio

stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);

- m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;
 - n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;
 - o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
 - p) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori;
 - q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;
 - r) collabora con il Co.Re.Com. all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
 - s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.
4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico:
- a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda USL Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali;
 - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Art. 2quinquies

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità)⁹

1. Il Difensore civico promuove la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

⁹ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.
3. Il Difensore civico, per le finalità di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e dei propri *caregiver* familiari, nonché la piena inclusione, con particolare riferimento alle persone che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;
 - b) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;
 - c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità e dei *caregiver* familiari;
 - d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, come definite dall'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione); promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e dei *caregiver* familiari e si attiva affinché non si verificano distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;
 - e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità e dei *caregiver* familiari in tutti gli ambiti della vita associata;
 - f) costituisce un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari che sono oggetto dei maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
 - g) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità e ai loro *caregiver* familiari pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

- h) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive; può effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi pubblici, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare il corretto svolgimento del servizio e l'assenza di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive;
 - i) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari; riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione;
 - j) propone alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e dei *caregiver* familiari e alla piena inclusione sociale;
 - k) favorisce il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari; promuove la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;
 - l) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della l. 18/2009;
 - m) realizza iniziative a favore delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo;
 - n) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore di tali soggetti;
 - o) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione, sui diritti, le garanzie e le opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;
 - p) formula osservazioni e proposte su atti normativi e di indirizzo che riguardano la disabilità, di competenza della Regione;
 - q) promuove il ruolo del *disability manager*, al fine di agevolare il processo di cambiamento orientato all'autodeterminazione delle persone con disabilità.
4. Il Difensore civico informa i soggetti di cui al comma 1 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.

5. Per le attività di cui al presente articolo, il Difensore civico collabora con enti e istituzioni, tra i quali il Co.Re.Com., la Consulta regionale per le pari opportunità e il consigliere regionale di parità, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari operanti sul territorio regionale, con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009, e con l'Osservatorio economico e sociale della Regione.

Art. 2sexies

*(Supporto alle funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità)*¹⁰

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, il Difensore civico si avvale della collaborazione di un soggetto esperto in possesso di specifiche competenze nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e di procedura di valutazione comparativa. Al conferimento dell'incarico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
2. L'esperto di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato condanne penali;
 - b) assenza delle cause ostative indicate all'articolo 7, comma 1.
3. L'esperto svolge la propria attività per una durata di cinque anni, a titolo gratuito.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza¹¹;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis¹²;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5¹³.

¹⁰ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

¹¹ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹² Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹³ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale¹⁴.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione¹⁵.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi¹⁶.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale¹⁷.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.

¹⁴ Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁵ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁶ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁷ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione¹⁸.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta¹⁹.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo

¹⁸ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁹ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.

3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale²⁰.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato²¹.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali²².

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*²³

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

²⁰ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²¹ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²² Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²³ Articolo inserito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi²⁴;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato²⁵.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

²⁴ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁵ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ²⁶.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché singole relazioni sulle attività svolte nell'ambito delle ulteriori funzioni di garanzia a esso attribuite dalla presente legge. Le relazioni sono

²⁶ Lettera abrogata dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica e sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale²⁷.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può²⁸:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

²⁷ Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 20.

²⁸ Comma così modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 18bis

*(Rinvio)*²⁹

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità del trattamento dei dati personali di cui alla presente legge, con strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

²⁹ Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Altre fonti normative.

Di seguito sono elencate ulteriori fonti normative attinenti alla salvaguardia dei diritti dei minori, alcune delle quali verranno integralmente riportate in successivi allegati.

Legge 22 maggio 1974, n. 357 – *Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.*

Legge 30 giugno 1975, n. 396 – *Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970.*

Legge 4 maggio 1983, n. 184 – *Diritto del minore ad una famiglia.*

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 – *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.*

Legge 27 maggio 1991, n. 176 – *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.*

Legge 15 gennaio 1994, n. 64 – *Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.*

Legge 28 agosto 1997, n. 285 – *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.*

Legge 23 dicembre 1997, n. 451 – *Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.*

Legge 3 agosto 1998, n. 269 – *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.*

Legge 31 dicembre 1998, n. 476 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.*

Legge 28 marzo 2001, n. 149 – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.*

Legge 11 marzo 2002, n. 46 – *Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.*

Legge 20 marzo 2003, n. 77 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.*

Legge 9 gennaio 2006, n. 7 – *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.*

Legge 6 febbraio 2006, n. 38 – *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.*

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 – *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.*

Legge 4 maggio 2009, n. 41 – *Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.*

Legge 2 luglio 2010, n. 108 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.*

Legge 21 aprile 2011, n. 62 – *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.*

Legge 12 luglio 2011, n. 112 – *Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168 – *Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112.*

Legge 1 ottobre 2012, n. 172 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.*

Legge 10 dicembre 2012, n. 219 – *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.*

Legge 27 giugno 2013, n. 77 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.*

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 – *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.*

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 – *Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.*

Legge 6 maggio 2015, n. 55 – *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.*

Legge 18 giugno 2015, n. 101 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.*

Legge 19 ottobre 2015, n. 173 – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.*

Legge 16 novembre 2015, n. 199 – *Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234 – *Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.*

Legge 7 aprile 2017, n. 47 – *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.*

Legge 29 maggio 2017, n. 71 – *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.*

Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 – *Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.*

Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 – *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.*

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 – *Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.*

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).*

Legge 1 ottobre 2018, n. 117 – *Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.*

Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 – *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103.*

Legge 19 luglio 2019, n. 69 – *Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.*

Legge 20 agosto 2019, n. 92 – *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.*

Legge 26 novembre 2021, n. 206 – *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*

Decreto 8 agosto 2022 – *Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati.*

ALLEGATO 3 – Legge che istituisce l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Legge 12 luglio 2011, n. 112 – *Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza*^{30, 31}.

Art. 1

(Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2

(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell’Autorità garante)

1. L’Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell’Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica³².
2. Il titolare dell’Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono

³⁰ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2011, n. 166.

³¹ Vedi, anche, l’articolo 1, comma 259, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

³² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Determinazione 29 novembre 2011, la Determinazione 3 marzo 2016 e la Determinazione 13 novembre 2020.

attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3

(Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
 - b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
 - c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
 - d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;
 - e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
 - f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

- g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;
 - h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
 - i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;
 - l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;
 - m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
 - n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;
 - o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;
 - p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.
2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.
 3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
 4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
 - b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.
9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.
10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4

(Informazioni, accertamenti e controlli)

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.
3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5

(Organizzazione)

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede

e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica³³.

3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6

(Forme di tutela)

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19. Comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di

³³ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168.

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 4 – Convenzione sui diritti del fanciullo.

Convention relative aux droits de l'enfant³⁴.

New York, 20 novembre 1989.

PRÉAMBULE

Les États parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international

³⁴ La Convention dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution 44/251 du 20 novembre 1989 à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49. Elle est ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance »,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

Article premier

Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

Article 4

Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.

Article 7

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.

Article 8

1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9

1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10

1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la

loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11

1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.

Article 12

1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
 - a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
 - b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 15

1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.

Article 16

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17

Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États parties :

- a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ;
- b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
- c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
- d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
- e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18

1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 19

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la *kafalahde* droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

- a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;
- b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;

- c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;
- d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
- e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22

1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2. À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 23

1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale

aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 24

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
 - a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
 - b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
 - c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
 - d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
 - e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
 - f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 25

Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.

Article 27

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
 - a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
 - b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
 - c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
 - d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
 - e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29

1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
 - a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
 - b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
 - c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
 - d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
 - e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites.

Article 30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31

1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens

appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Article 32

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :
 - a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;
 - b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
 - c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.

Article 33

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

- a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
- b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
- c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37

Les États parties veillent à ce que :

- a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ;
- c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
- d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.

Article 38

1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.

Article 39

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

Article 40

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
 - a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
 - b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
 - i) Être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
 - ii) Être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;
 - iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
 - iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;
 - v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
 - vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
 - vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
 - a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;

- b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.

Article 41

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

- a) Dans la législation d'un État partie ; ou
- b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

DEUXIÈME PARTIE

Article 42

Les États parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43

1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention³⁵. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi

³⁵ L'Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé l'amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l'article 43 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le mot " dix " par le mot " dix-huit ". L'amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par une majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191).

désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.

5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.

Article 44

1. Les États parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
 - a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties intéressés ;
 - b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.

3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Article 45

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :

- a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité ;
- b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication ;
- c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant ;
- d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

TROISIÈME PARTIE

Article 46

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

Article 47

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 48

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 49

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50

1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la

Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

Article 52

Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 54

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

ALLEGATO 5 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Legge 27 maggio 1991, n. 176 – *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'Art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'Art. 49 della convenzione stessa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

PREAMBOLO

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'Art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e

a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato

Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della *Kafalah* di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) perseguono le finalità del presente Art. stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente Art. è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
 - a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
 - b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
 - c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
 - d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
 - e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

- f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
 - e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
 - a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
 - c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
 - d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;
 - e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente Art. o dell'Art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente Art. siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
 - b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
 - c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni

misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
 - a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
 - b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
 - i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
 - iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
 - iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
 - v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

- vi) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
 - vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
- a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
 - b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno

quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
 - a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
 - b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente Art. debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella

presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporrgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Art. entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ALLEGATO 6 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, prostituzione infantile e la pedopornografia.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants³⁶.

New York, 25 mai 2000.

Les États Parties au présent Protocole,

Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d'élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

Considérant également que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social,

Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et croissantes,

Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

Conscients qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et que l'on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l'exploitation sexuelle,

Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Internet, tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l'Internet,

Convaincus que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale

³⁶ Le Protocole facultatif a été adopté par la résolution A/RES/54/263 du 25 mai 2000 à la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe premier de son article 13, le Protocole facultatif sera ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signé. Il est entré en vigueur le 18 janvier 2002, conformément au paragraphe 1 de l'article 14.

tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,

Estimant qu'une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer l'application de la loi au niveau national,

Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la Convention no 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination,

Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,

Considérant qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d'action pour la prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés,

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de l'enfant et son développement harmonieux,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article 2

Aux fins du présent Protocole :

- a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant es remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ;
- b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage ;
- c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles

ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.

Article 3

1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée :

a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2 :

i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :

- a. D'exploitation sexuelle de l'enfant ;
- b. De transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux ;
- c. De soumettre l'enfant au travail forcé ;

ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption ;

b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2 ;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.

2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.

3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.

4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

Article 4

1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État.

2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants :

a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci ;

b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.

3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre État Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.

4. Le présent Protocole n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 5

1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.

2. Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État requis.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.

4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4.

5. Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3, et si l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas extradier, à raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

Article 6

1. Les États Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

Article 7

Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties :

- a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin :
 - i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission ;
 - ii) Du produit de ces infractions ;
- b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés aux paragraphes a) émanant d'un autre État Partie ;
- c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

Article 8

1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier :

- a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins ;
- b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire ;
- c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne ;
- d) En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire ;
- e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification ;
- f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles ;
- g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.

2. Les États Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer cet âge.

3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération première.

4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.

5. S'il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.

6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce droit.

Article 9

1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.

2. Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, les États Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y compris au niveau international.

3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l'assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.

4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.

5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.

Article 10

1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.

2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

3. Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.

Article 11

Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

- a) Dans la législation d'un État Partie ;
- b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

Article 12

1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.

Article 13

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 14

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 15

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties à la Convention et tous les États qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
2. La dénonciation ne dégage pas l'État Partie qui en est l'auteur des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en aucune manière la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des droits de l'enfant serait déjà saisi avant cette date.

Article 16

1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 17

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui l'ont signée.

ALLEGATO 7 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés³⁷.

New York, le 6 septembre 2000.

Les États Parties au présent Protocole,

Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant¹, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,

Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,

Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables,

Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,

Prenant acte de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,

Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,

Notant que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie que, au sens de la Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,

Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes les décisions le concernant,

³⁷ Ce Protocole facultatif a été adopté par la résolution A/RES/54/263 du 25 mai 2000 à la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe premier de son article 9, le Protocole facultatif sera ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signé. Il est entré en vigueur le 12 février 2002, conformément au paragraphe premier de son article 10.

Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,

Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,

Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation – en deçà et au-delà des frontières nationales – d'enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d'un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,

Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international humanitaire,

Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,

Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère,

Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent Protocole,

Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés,

Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés,

Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation concernant l'application du présent Protocole,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Article 2

Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

Article 3

1. Les États Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant¹, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.
2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :
 - a) Cet engagement soit effectivement volontaire ;
 - b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l'intéressé ;
 - c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire national ;
 - d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service militaire.
4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
5. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Article 4

1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3. L'application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

Article 5

Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application de dispositions de la législation d'un État Partie, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.

Article 6

1. Chaque État Partie prend toutes les mesures – d'ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.
2. Les États Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés.
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

Article 7

1. Les États Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations internationales compétentes.
2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée générale.

Article 8

1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant la participation et l'enrôlement.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.

Article 9

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous les États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 3.

Article 10

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 11

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai d'un an, l'État Partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin du conflit.

2. Cette dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des droits de l'enfant serait saisi avant la date de prise d'effet de la dénonciation.

Article 12

1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 13

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la Convention.

ALLEGATO 8 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la procedura di reclamo.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications³⁸.

New York, le 19 décembre 2011.

Les États parties au présent Protocole,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Notant que les États parties à la Convention relative aux droits de l'enfant (ci-après dénommée « la Convention ») reconnaissent les droits qui sont énoncés dans celle-ci à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l'opinion politique ou autre, de l'origine nationale, ethnique ou sociale, de la situation de fortune, du handicap, de la naissance ou de toute autre situation de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux,

Réaffirmant que tous les droits de l'homme et libertés fondamentales sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,

Réaffirmant également le statut de l'enfant en tant que sujet de droits et en tant qu'être humain dont la dignité doit être reconnue et dont les capacités évoluent,

Reconnaissant que, compte tenu de leur statut spécial et de leur état de dépendance, les enfants peuvent avoir de grandes difficultés à se prévaloir des recours disponibles en cas de violation de leurs droits,

Considérant que le présent Protocole renforcera et complétera les mécanismes nationaux et régionaux permettant aux enfants de présenter des plaintes pour violation de leurs droits,

Reconnaissant que, dans l'exercice des voies de recours en cas de violation des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait primer et que les procédures prévues à tous les niveaux dans le cadre de ces recours devraient être adaptées aux enfants,

Encourageant les États parties à mettre au point des mécanismes nationaux appropriés pour permettre à un enfant dont les droits ont été violés d'avoir accès à des recours utiles à l'échelon national,

³⁸ Le Protocole susmentionné, qui a été adopté à la soixante-sixième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies par la résolution 66/138 du 19 décembre 2011, a été ouvert à la signature à Genève, en Suisse, le 28 février 2012 et, par la suite, restera ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Il est entré en vigueur le 14 avril 2014, conformément au paragraphe premier de l'article 19.

Rappelant le rôle important que les institutions nationales des droits de l'homme et d'autres institutions spécialisées compétentes chargées de promouvoir et de protéger les droits des enfants peuvent jouer à cet égard,

Considérant que, pour renforcer et compléter ces mécanismes nationaux et améliorer encore la mise en œuvre de la Convention et, s'il y a lieu, des Protocoles facultatifs à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l'implication d'enfants dans les conflits armés, il conviendrait d'habiliter le Comité des droits de l'enfant (ci-après dénommé « le Comité ») à s'acquitter des fonctions prévues dans le présent Protocole,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Compétence du Comité des droits de l'enfant

1. Tout État partie au présent Protocole reconnaît au Comité la compétence que lui confère le présent Protocole.
2. Le Comité n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un État partie au présent Protocole pour des affaires concernant la violation de droits énoncés dans un instrument auquel l'État en question n'est pas partie.
3. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État qui n'est pas partie au présent Protocole.

Article 2

Principes généraux guidant l'exercice des fonctions du Comité

Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole, le Comité est guidé par le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il prend aussi en considération les droits et l'opinion de l'enfant, en accordant à celle-ci le poids voulu en fonction de l'âge et du degré de maturité de l'enfant.

Article 3

Règlement intérieur

1. Le Comité adopte un règlement intérieur relatif à l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole. Ce faisant, il tient compte en particulier de l'article 2 du présent Protocole afin de garantir que les procédures soient adaptées aux enfants.
2. Le Comité inclut dans son règlement intérieur des garanties visant à empêcher que l'enfant ne soit manipulé par ceux qui agissent en son nom et peut refuser d'examiner une communication s'il considère qu'elle ne sert pas l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 4

Mesures de protection

1. L'État partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne subissent aucune violation des droits de l'homme et ne fassent l'objet d'aucune forme de mauvais traitements ou d'intimidation du fait qu'elles communiquent ou coopèrent avec le Comité au titre du présent Protocole.
2. L'identité de la personne ou du groupe de personnes concernées n'est pas révélée publiquement sans le consentement exprès des intéressés.

DEUXIÈME PARTIE

PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DE COMMUNICATIONS

Article 5

Communications individuelles

1. Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un État partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet État partie de l'un quelconque des droits énoncés dans l'un quelconque des instruments suivants auquel cet État est partie :
 - a) La Convention ;
 - b) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
 - c) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.
2. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu'avec leur consentement, à moins que l'auteur puisse justifier qu'il agit en leur nom sans un tel consentement.

Article 6

Mesures provisoires

1. Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'État partie intéressé une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures provisoires qui s'avèrent nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes des violations alléguées.
2. L'exercice par le Comité de la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas de sa décision concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

Article 7

Recevabilité

Le Comité déclare irrecevable une communication lorsque :

- a) La communication est anonyme ;
- b) La communication n'est pas présentée par écrit ;
- c) La communication constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs s'y rapportant ;
- d) La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement ;
- e) Tous les recours internes disponibles n'ont pas été épuisés. Cette règle ne s'applique pas si la procédure de recours excède des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elle permette d'obtenir une réparation effective ;
- f) La communication est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;
- g) Les faits qui font l'objet de la communication sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date ;
- h) La communication n'est pas présentée dans les douze mois suivant l'épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l'auteur peut démontrer qu'il n'a pas été possible de présenter la communication dans ce délai.

Article 8

Transmission de la communication

1. Le Comité porte confidentiellement et dans les meilleurs délais à l'attention de l'État partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole, sauf s'il la juge irrecevable.
2. L'État partie présente par écrit au Comité des explications ou déclarations apportant des précisions sur l'affaire et indiquant, s'il y a lieu, les mesures correctives qu'il a prises. L'État partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.

Article 9

Règlement amiable

1. Le Comité met ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s'y rapportant.
2. Tout accord de règlement amiable conclu sous les auspices du Comité met un terme à l'examen de la communication présentée en vertu du présent Protocole.

Article 10

Examen des communications

1. Le Comité examine aussi rapidement que possible les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a été soumise, étant entendu que cette documentation doit être communiquée aux parties intéressées.
2. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.
3. Lorsque le Comité a demandé des mesures provisoires, il procède sans délai à l'examen de la communication.
4. Lorsqu'il examine des communications faisant état de violations des droits économiques, sociaux ou culturels, le Comité évalue le caractère raisonnable des mesures prises par l'État partie conformément à l'article 4 de la Convention. Ce faisant, il garde à l'esprit que l'État partie peut adopter différentes mesures de politique générale pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la Convention.
5. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet sans délai aux parties concernées ses constatations au sujet de cette communication, éventuellement accompagnées de ses recommandations.

Article 11

Suivi

1. L'État partie prend dûment en considération les constatations et les éventuelles recommandations du Comité et lui soumet une réponse écrite contenant des informations sur toute mesure prise ou envisagée à la lumière de ses constatations et recommandations. L'État partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.
2. Le Comité peut inviter l'État partie à lui soumettre un complément d'information sur toute mesure prise pour donner suite à ses constatations ou à ses recommandations ou sur l'application d'un éventuel accord de règlement amiable, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l'État partie présentés au titre de l'article 44 de la Convention, de l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l'article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, selon les cas.

Article 12

Communications interétatiques

1. Tout État partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie affirme qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de l'un quelconque des instruments suivants auquel l'État est partie :

- a) La Convention ;

b) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;

c) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

2. Le Comité ne reçoit aucune communication visant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration ou émanant d'un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

3. Le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties concernés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et les Protocoles facultatifs s'y rapportant.

4. Les États parties déposent la déclaration qu'ils auront faite conformément au paragraphe 1 du présent article auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un État partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'État partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

TROISIÈME PARTIE PROCÉDURE D'ENQUÊTE

Article 13

Procédure d'enquête pour les violations graves ou systématiques

Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu'un État partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou le Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, il invite cet État partie à coopérer à l'examen de ces renseignements et, à cette fin, à présenter sans délai ses observations à leur sujet.

Compte tenu des observations éventuellement formulées par l'État partie intéressé, ainsi que de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte d'urgence de ses résultats. L'enquête peut, lorsque cela se justifie et que l'État partie donne son accord, comporter une visite sur le territoire de cet État.

L'enquête se déroule dans la confidentialité, et la coopération de l'État partie est sollicitée à tous les stades de la procédure.

Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique sans délai à l'État partie concerné, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.

Le plus tôt possible, et au plus tard six mois après réception des résultats de l'enquête et des observations et recommandations transmis par le Comité, l'État partie concerné présente ses observations au Comité.

Une fois achevée la procédure d'enquête entreprise en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité peut, après consultations avec l'État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport prévu à l'article 16 du présent Protocole.

Tout État partie peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence du Comité aux fins du présent article à l'égard des droits énoncés dans l'un ou dans la totalité des instruments énumérés au paragraphe 1.

Tout État partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 7 du présent article peut, à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 14

Suivi de la procédure d'enquête

1. Le Comité peut, si nécessaire, au terme du délai de six mois visé au paragraphe 5 de l'article 13, inviter l'État partie concerné à l'informer des mesures prises ou envisagées à la suite d'une enquête menée au titre de l'article 13 du présent Protocole.
2. Le Comité peut inviter l'État partie à présenter de nouvelles informations sur toute mesure prise comme suite à une enquête menée au titre de l'article 13, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l'État partie présentés au titre de l'article 44 de la Convention, de l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l'article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, selon les cas.

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Assistance et coopération internationales

1. Le Comité peut, avec le consentement de l'État partie concerné, transmettre aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents ses constatations ou recommandations concernant des communications et des demandes faisant état d'un besoin d'assistance ou de conseils techniques, accompagnées, le cas échéant, des commentaires et suggestions de l'État partie sur ces constatations ou recommandations.
2. Le Comité peut aussi porter à l'attention de ces entités, avec le consentement de l'État partie concerné, toute question que soulèvent les communications examinées en vertu du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à aider l'État partie à progresser sur la voie de la mise en œuvre des droits reconnus dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s'y rapportant.

Article 16

Rapport à l'Assemblée générale

Le Comité fait figurer dans le rapport qu'il présente tous les deux ans à l'Assemblée générale en application du paragraphe 5 de l'article 44 de la Convention un récapitulatif de ses activités au titre du présent Protocole.

Article 17

Diffusion et information concernant le Protocole facultatif

Chaque État partie s'emploie à faire largement connaître et à diffuser le présent Protocole, ainsi qu'à faciliter l'accès des adultes comme des enfants, y compris ceux qui sont handicapés, aux informations sur les constatations et les recommandations du Comité, en particulier en ce qui concerne les affaires impliquant l'État partie, par des moyens actifs et appropriés et sous une forme accessible.

Article 18

Signature, ratification et adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou ratifié la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant, ou qui y ont adhéré.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant, ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant, ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

Article 19

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 20

Violations commises après l'entrée en vigueur

1. Le Comité n'est compétent qu'à l'égard des violations par l'État partie de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant commises postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole.

2. Si un État devient partie au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci, ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les violations des droits énoncés dans la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant qui sont commises postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole pour l'État concerné.

Article 21

Amendements

1. Tout État partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une réunion des États parties en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États parties présents et votants est soumis pour approbation à l'Assemblée générale par le Secrétaire général, puis pour acceptation à tous les États parties.

2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États parties à la date de son adoption. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque État partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les États parties qui l'ont accepté.

Article 22

Dénonciation

1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à toute communication présentée conformément aux articles 5 ou 12 ou à toute procédure engagée conformément à l'article 13 avant la date où la dénonciation prend effet.

Article 23

Dépositaire et notification par le Secrétaire général

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.

2. Le Secrétaire général informe tous les États :

- a) Des signatures, ratifications et adhésions au présent Protocole ;
- b) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l'article 21 ;
- c) De toute dénonciation au titre de l'article 22 du présent Protocole.

Article 24

Langues

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.

ALLEGATO 9 – Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo.

Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants³⁹.

Strasbourg, 25.1.1996

PRÉAMBULE

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et en particulier de l’article 4 qui exige que les États Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans ladite Convention ;

Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l’Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants ;

Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu’à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d’exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant ;

Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l’opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération ;

Reconnaissant l’importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les États devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là ;

Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,

Sont convenus de ce qui suit :

³⁹ Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne est entré en vigueur le 1^{er} décembre 2009. Par conséquent, à partir de cette date, toute mention de la Communauté économique européenne doit être lue comme l’Union européenne.

Chapitre I – Champ d’application et objet de la Convention, et définitions

Article 1 – Champ d’application et objet de la Convention

- 1 La présente Convention s’applique aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans.
- 2 L’objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l’intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l’exercice en veillant à ce qu’ils puissent, eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire.
- 3 Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures familiales, en particulier celles relatives à l’exercice des responsabilités parentales, s’agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l’égard des enfants.
- 4 Tout État doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moins trois catégories de litiges familiaux devant une autorité judiciaire auxquelles la présente Convention a vocation à s’appliquer.
- 5 Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter la liste des catégories de litiges familiaux auxquelles la présente Convention a vocation à s’appliquer ou fournir toute information relative à l’application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11.
- 6 La présente Convention n’empêche pas les Parties d’appliquer des règles plus favorables à la promotion et à l’exercice des droits des enfants.

Article 2 – Définitions

Aux fins de la présente Convention, l’on entend par :

- a « autorité judiciaire », un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences équivalentes ;
- b « détenteurs des responsabilités parentales », les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales ;
- c « représentant », une personne, telle qu’un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d’une autorité judiciaire au nom d’un enfant ;
- d « informations pertinentes », les informations appropriées, eu égard à l’âge et au discernement de l’enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d’exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être.

Chapitre II – Mesures d’ordre procédural pour promouvoir l’exercice des droits des enfants

A. Droits procéduraux d’un enfant

Article 3 – Droit d’être informé et d’exprimer son opinion dans les procédures

Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier :

- a recevoir toute information pertinente ;
- b être consulté et exprimer son opinion ;
- c être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.

Article 4 – Droit de demander la désignation d’un représentant spécial

- 1 Sous réserve de l’article 9, l’enfant a le droit de demander, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de représenter l’enfant en raison d’un conflit d’intérêts avec celui-là.
- 2 Les États sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement suffisant.

Article 5 – Autres droits procéduraux possibles

Les Parties examinent l’opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, en particulier :

- a le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion ;
- b le droit de demander eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat ;
- c le droit de désigner leur propre représentant ;
- d le droit d’exercer tout ou partie des prérogatives d’une partie à de telles procédures.

B. Rôle des autorités judiciaires

Article 6 – Processus décisionnel

Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit :

- a examiner si elle dispose d’informations suffisantes afin de prendre une décision dans l’intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales ;
- b lorsque l’enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant :

- s’assurer que l’enfant a reçu toute information pertinente,
 - consulter dans les cas appropriés l’enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant,
 - permettre à l’enfant d’exprimer son opinion ;
- c tenir dûment compte de l’opinion exprimée par celui-ci.

Article 7 – Obligation d’agir promptement

Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a, le cas échéant, le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

Article 8 – Possibilité d’autosaisine

Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire a le pouvoir, dans les cas déterminés par le droit interne où le bien-être de l’enfant est sérieusement menacé, de se saisir d’office.

Article 9 – Désignation d’un représentant

- 1 Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu’en vertu du droit interne les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de représenter l’enfant à la suite d’un conflit d’intérêts avec lui, l’autorité judiciaire a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour celui-là dans de telles procédures.
- 2 Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat, pour représenter l’enfant.

C. Rôle des représentants

Article 10

- 1 Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant :
 - a fournir toute information pertinente à l’enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant ;
 - b fournir des explications à l’enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant ;

- c déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité judiciaire.
- 2 Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs des responsabilités parentales.

D. Extension de certaines dispositions

Article 11

Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions des articles 3, 4 et 9 aux procédures intéressant les enfants devant d'autres organes ainsi qu'aux questions intéressant les enfants indépendamment de toute procédure.

E. Organes nationaux

Article 12

- 1 Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes qui ont, entre autres, les fonctions visées au paragraphe 2, la promotion et l'exercice des droits des enfants.
- 2 Ces fonctions sont les suivantes :
 - a faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif relatif à l'exercice des droits des enfants ;
 - b formuler des avis sur les projets de législation relatifs à l'exercice des droits des enfants ;
 - c fournir des informations générales concernant l'exercice des droits des enfants aux médias, au public et aux personnes ou organes s'occupant des questions relatives aux enfants ;
 - d rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute information appropriée.

F. Autres mesures

Article 13 – Médiation et autres méthodes de résolution des conflits

Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties.

Article 14 – Aide judiciaire et conseil juridique

Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire ou le conseil juridique pour la représentation des enfants dans les procédures les intéressant devant une autorité judiciaire, de telles dispositions s'appliquent aux questions visées aux articles 4 et 9.

Article 15 – Relations avec d'autres instruments internationaux

La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'autres instruments internationaux qui traitent de questions spécifiques à la protection des enfants et des familles, auxquels une Partie à la présente Convention est, ou devient, Partie.

Chapitre III – Comité permanent

Article 16 – Mise en place et fonctions du Comité permanent

- 1 Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
- 2 Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente Convention. Il peut, en particulier :
 - a examiner toute question pertinente relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre de la Convention. Les conclusions du Comité permanent relatives à la mise en œuvre de la Convention peuvent revêtir la forme d'une recommandation ; les recommandations sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix exprimées ;
 - b proposer des amendements à la Convention et examiner ceux formulés conformément à l'article 20 ;
 - c fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant les fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coopération internationale entre ceux-là.

Article 17 – Composition

- 1 Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie dispose d'une voix.
- 2 Tout État visé à l'article 21, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut être représenté au Comité permanent par un observateur. Il en va de même pour tout autre État ou pour la Communauté européenne, après invitation à adhérer à la Convention, conformément aux dispositions de l'article 22.
- 3 A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n'ait informé le Secrétaire Général de son objection, le Comité permanent peut inviter à participer en tant qu'observateur à toutes les réunions ou à tout ou partie d'une réunion :
 - tout État non visé au paragraphe 2 ci-dessus ;
 - le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies ;
 - la Communauté européenne ;
 - tout organisme international gouvernemental ;
 - tout organisme international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12 ;
 - tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental, exerçant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12.

- 4 Le Comité permanent peut échanger des informations avec les organisations appropriées œuvrant pour l'exercice des droits des enfants.

Article 18 – Réunions

- 1 A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera le Comité permanent à se réunir.
- 2 Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la condition qu'au moins la moitié des Parties soit présente.
- 3 Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des membres présents.
- 4 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et le règlement intérieur de tout groupe de travail qu'il constitue pour remplir toutes les tâches appropriées dans le cadre de la Convention.

Article 19 – Rapports du Comité permanent

Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport relatif à ses discussions et aux décisions prises.

Chapitre IV – Amendements à la Convention

Article 20

- 1 Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie ou par le Comité permanent, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois au moins avant la réunion suivante du Comité permanent, aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie, à tout État invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 21, et à tout État, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 22.
- 2 Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent, qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
- 3 Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Chapitre V – Clauses finales

Article 21 – Signature, ratification et entrée en vigueur

- 1 La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration.
- 2 La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois États, incluant au moins deux États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- 4 Pour tout État qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 22 – États non membres et Communauté européenne

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité permanent, et après consultation des Parties, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas participé à l'élaboration de la Convention, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 Pour tout État adhérent ou la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 23 – Application territoriale

- 1 Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention.
- 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne le ou les territoire(s) désigné(s) dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit

l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 24 – Réserves

Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.

Article 25 – Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 26 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre État, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à adhérer à la présente Convention :

- a toute signature ;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 21 ou 22 ;
- d tout amendement adopté conformément à l'article 20 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur ;
- e toute déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 1 et 23 ;
- f toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 25 ;
- g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.

ALLEGATO 10 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Legge 20 marzo 2003, n. 77 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*^{40, 41, 42}.

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Art. 2

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

⁴⁰ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003, n. 91, S.O.

⁴¹ Viene riportato soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

⁴² Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 10 settembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2003, n. 210), ha reso noto che il giorno 4 luglio 2003 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma dell'articolo 21 della stessa, è entrata in vigore, per l'Italia, il 4 luglio 2003. All'atto del deposito è stata formulata dall'Italia la seguente dichiarazione: « *Le Gouvernement de la République Italienne indique, au sens de l'article 1, alinéa 4 de la Convention, comme différends auxquels la Convention peut s'appliquer, ceux visés aux articles 145 code civil, en matière d'autorité parentale; 244, dernier alinéa code civil, en matière de filiation naturelle; 247, dernier alinéa code civil, sur le même thème; 264 alinéa 2 et 274 code civil sur le même thème; 322 et 323 code civil en matière d'opposition du fils à certains actes d'administration des biens, accomplis par les parents* ».

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI
Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri; Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene; Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,

Hanno convenuto quanti segue:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DELLA CONVENZIONE, E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.

4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5, 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) «autorità giudiziaria», un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;
- b) «detentori delle responsabilità genitoriali», i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
- c) «rappresentante», una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore;
- d) «informazioni pertinenti», le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

CAPITOLO II

MISURE DI ORDINE PROCEDURALE PER PROMUOVERE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

A. Diritti azionabili da parte di un minore

Articolo 3

Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;

c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4

Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5

Altri possibili diritti azionabili

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
- c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

Articolo 6

Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa

Articolo 7

Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8

Possibilità di procedere d'ufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Articolo 9

Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

C. Ruolo dei rappresentanti

Articolo 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
 - a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
 - b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
 - c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

D. Estensione di alcune disposizioni

Articolo 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

E. Organi nazionali

Articolo 12

1. Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori. 2 Tali funzioni sono le seguenti:

- a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori;
- b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori;
- c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori,
- d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

F. Altre misure

Articolo 13

Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Articolo 14

Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Articolo 15

Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

CAPITOLO III

COMITATO PERMANENTE

Articolo 16

Istituzione e funzioni del Comitato permanente

1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare:
 - a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;
 - b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20;
 - c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

Articolo 17

Membri

1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati. Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione:
 - ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2;
 - il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
 - la Comunità europea;
 - qualunque organismo internazionale governativo;
 - qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12;

– qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.

4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 18

Riunioni

1. Al termine del temo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.

2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.

3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.

4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 19

Rendiconti del Comitato permanente

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

CAPITOLO IV

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

Articolo 20

1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, con le disposizioni dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo è comunicato alle Parti per l'accettazione.

3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

CAPITOLO V CLAUSOLE FINALI

Articolo 21

Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 22

Stati non membri e Comunità europea

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 23

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore

nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24

Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 25

Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 26

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22;
- d) ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
- e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23;
- f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 25;
- g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

ALLEGATO 11 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Legge 7 aprile 2017, n. 47 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Art. 3

(Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;
 - b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro

il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4

(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;
 - b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

Art. 5

(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».
2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

(Indagini familiari)

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse,

l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1.

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

(Affidamento familiare)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

Art. 8

(Rimpatrio assistito e volontario)

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.
2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9

*(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.
Cartella sociale)*

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
 - a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
 - b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Art. 11

(Elenco dei tutori volontari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

Art. 12

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accredimento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;
 - c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

Art. 13

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 14

(Diritto alla salute e all'istruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».
2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 15

(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 16

(Diritto all'assistenza legale)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Art. 17

(Minori vittime di tratta)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».
2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18

(Minori richiedenti protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
 - b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
 - c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».

Art. 19

(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Art. 20

Cooperazione internazionale

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 21

Disposizioni finanziarie

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

(Disposizioni di adeguamento)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO 12 – Charte de Marrakech – 18 mai 2022.



Charte de l'AOMF de protection des droits des usagers des services publics en matière numérique

Marrakech le 18 mai 2022

PREAMBULE

CONSIDERANT :

- le rôle fondamental qu'exercent les Médiateurs et Ombudsmans, membres de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) dans leurs différents pays en vue de la protection et de la promotion de la prééminence du droit, du respect des droits humains et des libertés fondamentales et de la garantie de la bonne gouvernance ;
- leur indéfectible engagement à renforcer nos actions de défense et de promotion des droits des citoyens en général et des usagers des services publics en particulier ;
- que la transformation numérique produit des effets sur l'autorité souveraine des États, sur les modes de gouvernement et sur les processus démocratiques ;
- que la transformation numérique ouvre des opportunités sans précédent au service d'une meilleure communication, du développement économique et social, de la modernisation de l'administration et le cas échéant d'une facilitation de l'accès aux droits pour certains usagers ;
- que la transformation numérique bouleverse toutefois les pratiques de prestation des services publics et de relation à l'utilisateur ;
- Que la transformation numérique impacte directement le développement des enfants et nécessite l'évolution des systèmes éducatifs ;
- que la relation des usagers aux services publics ne saurait être assimilée à un



simple échange marchand ;

- que la dématérialisation des services publics reconfigure les parcours d'accès aux droits suscitant ainsi autant de perspectives que d'inquiétudes ;

- que l'évolution rapide des technologies a fait émerger de nouveaux enjeux pour la protection des droits de l'homme et des usagers des services publics, notamment en matière de protection des données à caractère personnel, mais aussi de respect du principe d'égalité et de non-discrimination ;

- que la collecte et partage des données à caractère personnel ne cesse de prendre de l'ampleur ;

- que la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel est un droit fondamental ;

- que les données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement sensibles du point de vue des libertés et des droits fondamentaux méritent une protection spécifique ;

- que toute personne a droit au respect de sa vie privée numérique et au secret de ses échanges numériques ;

- que toute personne a droit à la protection de son identité numérique ;

- que l'exercice de la citoyenneté numérique implique le droit pour toute personne :

- de connaître l'ensemble des informations le concernant, détenues par toutes autorités publiques et entreprises privées ;
- d'exercer un contrôle réel et effectif sur les informations à caractère personnel qui le concernent ;
- d'être informé sur ses droits et de pouvoir demander la rectification des données qui le concernent ;
- d'exprimer un consentement préalable libre, spécifique, éclairé et univoque, au traitement de ses données personnelles ;
- de limiter les usages à des finalités légitimes et proportionnées ;



PREOCCUPES

- par le fait que si le basculement général des services publics vers le numérique peut entraîner une simplification des démarches administratives et une amélioration du service pour une partie des usagers et usagères, il ne bénéficie pas à toutes les catégories de la population et laisse particulièrement à l'écart de nombreuses catégories de personnes, notamment les plus précarisées ;
- par le fait que, face aux difficultés administratives et numériques qu'ils éprouvent, de nombreux usagers peinent à être reçus par les agents publics compétents en matière de gestion des droits, ce qui complexifie, voire compromet leur accès aux droits.

METTANT À PROFIT LES DEBATS ENREGISTRES LE LONG DES TRAVAUX DU CONGRES DE MARRAKECH TENU LES 17 ET 18 MAI 2022 SUR « LA TRANSFORMATION NUMERIQUE ET L'ACCES AUX DROITS : ENJEU COMMUN DANS L'ESPACE FRANCOPHONE : QUELS ROLES POUR LES MEDIEURS ET LES OMBUDSMANS » ;

LES MEDIEURS ET OMBUDSMANS MEMBRES DE L'AOMF SOUSSIGNES, DANS LE CADRE ET LES LIMITES DE LEURS MANDATS RESPECTIFS, S'ENGAGENT A :

Article premier : mettre en œuvre au sein de leurs institutions toutes les mesures garantissant à toute personne saisissant ces institutions de pouvoir choisir de recourir aux outils numériques ou à d'autres moyens d'information et de communication, tout en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables.

Article 2 : développer une plus grande cohérence et un meilleur partenariat entre leurs institutions afin d'élaborer de nouvelles stratégies et de renforcer des actions communes, notamment en matière de défense des droits des usagers et dynamiser leur travail en collaboration avec les organisations de la société civile, les institutions publiques, les organisations internationales ainsi qu'avec le secteur privé.



Article 3 : échanger davantage leurs expériences, leurs expertises et leurs bonnes pratiques en matière de gestion des effets de la transformation numérique sur les droits des personnes.

Article 4 : mettre en place ou développer des structures au sein de leurs institutions plus particulièrement dédiées à la protection des droits des citoyens et des droits des usagers des services publics en matière numérique.

Article 5 : élaborer, publier et transmettre aux autorités publiques compétentes des rapports périodiques spéciaux consacrés à ce sujet.

Article 6 : Formuler des recommandations aux autorités avec lesquelles les médiateurs et ombudsmans dialoguent, les invitant à mettre en place ou à mettre à jour le cadre juridique le plus approprié, permettant notamment :

a) de garantir un droit d'accès à internet et aux outils informatiques, et de permettre à toute personne de choisir de recourir aux outils numériques ou à d'autres moyens d'information et de communication pour remplir les obligations que lui imposent, dans les conditions fixées par la loi, des institutions publiques ou privées investies de tâches d'autorité, de service public ou d'intérêt général.

A cet effet, une attention particulière doit être accordée à certaines catégories de personnes vulnérables, notamment les personnes en situation d'handicap, les jeunes, les personnes âgées, les personnes privées de liberté, les personnes étrangères et les personnes en situation de précarité.

De même, doivent être développées l'éducation et la formation à la citoyenneté numérique en vue de l'autonomisation des personnes et l'acquisition de compétences d'apprentissage et de participation active à la société numérique.

b) de prévoir que toute information et toute communication relatives au traitement des données à caractère personnel soient aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples ;

c) qu'en application du principe de traitement loyal et transparent toute



personne doit être informée de l'existence de l'opération de traitement de ses données et de ses finalités ;

d) que tout usager puisse signaler à qui de droit, par tous moyens, les difficultés qu'il rencontre pour effectuer une démarche en ligne, et que lui soit offerte une solution alternative pour faire aboutir la démarche ;

e) qu'aucun usager ne soit pénalisé pour une erreur commise de bonne foi dans le cadre d'une démarche administrative en ligne ;

f) que les usagers, notamment ceux rencontrant des difficultés soient spécifiquement consultés dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des services publics numérisés ;

g) que les enfants se voient garantis, y compris dans le monde numérique, le droit à la protection et à la participation et puissent bénéficier d'une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel du fait qu'ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et des garanties concernées et de leurs droits ;

h) de renforcer le « droit à l'oubli » numérique ;

i) de s'assurer que le cadre juridique régissant le numérique soit de nature à garantir les droits fondamentaux des usagers, quels que soient les progrès scientifiques et technologiques que connaît la société numérique ;

j) de mettre en place, le cas échéant, des autorités de contrôle ou de régulation habilitées à exercer leurs missions et leurs pouvoirs en toute indépendance en vue de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Article 7 : Demander à l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) dont l'AOMF constitue de l'un de ses réseaux de relayer auprès des autorités des différents pays membres, les recommandations prévues dans la présente Charte et de mettre en œuvres les instruments internationaux ratifiés par eux en la matière.



Article 8 : Charger le Bureau de l'AOMF d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente Charte.

A cet effet, le Bureau de l'AOMF élaborera un bilan, à un horizon de trois ans après l'adoption de la présente charte, visant à analyser les évolutions observées dans les différents pays, et le soumettra aux membres de ladite Association.

Fait à Marrakech le 18 mai 2022

ALLEGATO 13 – Convenzione di cooperazione.



CONVENZIONE DI COOPERAZIONE

tra

Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte

Consiglio regionale del Piemonte

Regione Piemonte

Assessorato Infanzia, genitorialità, ruolo della famiglia nelle politiche del bambino,
Politiche della casa, benessere animale, Pari opportunità, Personale organizzazione, Affari
legali e contenzioso, Gestione minori ucraini

Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione autonoma Valle d'Aosta

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato sanità, salute e politiche sociali

Anci Piemonte

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Culture, Politica e Società,
Dipartimento di Psicologia

Università degli Studi del Piemonte Orientale
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Compagnia di San Paolo

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Premesso che:

- la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte, il Consiglio regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Ance Piemonte, l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Psicologia; il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo confermano la volontà di rinnovare la convenzione stipulata il 21 dicembre 2020, al fine di proseguire nella collaborazione istituzionale per la formazione e il sostegno ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati sul territorio di competenza;
- richiamata la legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” che prevede, all'articolo 11, che presso ogni Tribunale per i minorenni sia istituito un elenco dei tutori volontari a cui possono essere iscritti individui disponibili ad assumere, su base volontaria e gratuita, la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre;
- lo stesso articolo attribuisce ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza la competenza a selezionare e adeguatamente formare gli individui che desiderino essere iscritti nel succitato elenco;
- in armonia con le Linee Guida stilate dall'Autorità Garante Nazionale nel 2017, è stato predisposto un bando aperto per il reperimento di cittadini disponibili a svolgere il ruolo di tutore volontario;
- in Valle d'Aosta, a decorrere da marzo 2019, sono state attribuite le funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza al Difensore civico della Regione, che ha manifestato l'interesse a proseguire la proficua collaborazione avviata con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte per la selezione e la formazione degli aspiranti tutori della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- il tutore volontario, chiamato a garantire protezione e sostegno ai minori, rappresenta una particolare forma di cittadinanza attiva ed è, altresì, espressione di solidarietà ed occasione di promozione della cultura dell'accoglienza;
- la legge 47/2017 non contiene la previsione di fondi destinati all'espletamento della citata formazione;
- secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, le attività necessarie all'attuazione della presente Convenzione sono prestate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che le Parti hanno in comune;
- per garantire la realizzazione del mandato di cui all'articolo 11 della legge 47/2017 è necessario mantenere la cooperazione di più soggetti istituzionali e della società civile;
- la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, il Consiglio regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'ANCI Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ritengono di interesse mantenere attiva la rete che ha consentito di garantire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa;

Considerato inoltre che:

- è opportuno proseguire nelle azioni di sensibilizzazione e di informazione sul territorio rispetto alla possibilità, per i cittadini, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati e quindi di essere inseriti nel relativo elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- è necessario assicurare ogni anno almeno un corso di formazione per coloro che abbiano aderito al bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati, per valorizzare le nuove manifestazioni di disponibilità e alimentare l'elenco del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- è opportuno offrire una formazione continua sul tema della tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati ai professionisti dei servizi socio-sanitari territoriali e agli operatori delle comunità che accolgono minori stranieri non accompagnati per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi essenziali al migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei minori stranieri, con particolare riferimento ai rapporti con la figura dei tutori volontari;
- è opportuno garantire ai tutori nominati la possibilità di partecipare a eventi di aggiornamento periodico (per esempio su novità legislative e giurisprudenziali) e di fruire di appositi strumenti di sostegno (per esempio gruppi di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze e, eventualmente, per il supporto psicologico);
- è, infine, opportuno garantire il monitoraggio delle esperienze di tutela volontaria sul territorio, la documentazione e il coordinamento tra le diverse iniziative esistenti in tema di tutela volontaria.

Tutto ciò premesso,

la **Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte** nella persona di Ylenia Serra, nata a Torino (TO) il 10.10.1980 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Consiglio regionale, piazza Solferino n. 22 – Torino;

il **Consiglio regionale del Piemonte**, nella persona del Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, nato a Torino (TO) il 6.12.1974, domiciliato ai fini del presente atto in via Alfieri n. 15 – Torino;

la **Giunta regionale – Regione Piemonte – Assessorato Infanzia, genitorialità, ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, Politiche della casa, benessere animale, Pari opportunità, Personale organizzazione, Affari legali e contenzioso, Gestione minori ucraini** nella persona dell'Assessore Chiara Caucino, nata a Biella (BI) il 16.8.1973 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Regione Piemonte, via Bertola n. 34 – Torino;

il **Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione autonoma Valle d'Aosta** nella persona di Adele Gina Squillaci, nata ad Aosta il 19.07.1971 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, via Festaz n.46 – Aosta;

la **Giunta regionale - Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato sanità, salute e politiche sociali** nella persona dell'Assessore Roberto Alessandro Barmasse, nato ad Aosta (AO) il 10.10.1959 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione Autonoma Valle d'Aosta, piazza Deffeyes n. 1 – Aosta;

l'**Anci Piemonte**, nella persona del Presidente Andrea Corsaro, nato a Vercelli (VC) il 14.8.1958 e domiciliato ai fini del presente atto in via Maria Vittoria, 12 - Torino;

il **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino** (di seguito denominato Dipartimento di Giurisprudenza), P. IVA n. 02099550010, con sede in Lungo Dora Siena 100/A – Torino, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Prof. Raffaele Caterina, nato a Torino (TO) l'11.12.1974 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Dipartimento;

il **Dipartimento di Culture Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino** (di seguito denominato Dipartimento di Culture Politica e Società), nella persona del Direttore, Prof. Francesco Ramella, nato a Firenze il 14/11/1962 e domiciliato ai fini del presente atto in Lungo Dora Siena n. 100/A – Torino;

il **Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino** (di seguito denominato Dipartimento di Psicologia) con sede in Torino, via Verdi n. 10, rappresentato ai fini del presente atto dalla Direttrice, Prof.ssa Daniela Converso, nata a Torino il 31/01/1961 e domiciliata per la carica presso la sede del medesimo Dipartimento;

i tre Dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino altresì rappresentati dalla Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino (TO) il 5.10.1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26.09.2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto;

il **Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale**, Partita I.V.A. 01943490027, con sede in Alessandria, via Cavour n. 84, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Prof.ssa Serena Quattrocchio, nata a Torino (TO) il 26.4.1975 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Dipartimento;

la **Compagnia di San Paolo** con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 75, nella persona del Presidente, Prof. Francesco Profumo, nato a Savona il 3.5.1953 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della medesima Fondazione;

la **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino** con sede in Torino, via XX Settembre n. 31, nella persona del Presidente Giovanni Quaglia, nato a Genova (CN) il 20.10.1947 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa Fondazione;

la **Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo** con sede in Cuneo, via Roma n. 17, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Ezio Raviola, nato a Mondovì (CN) il 22.8.1967 e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della stessa Fondazione;

d'ora in avanti denominate congiuntamente Parti.

Convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1
(Finalità)

1. Le Parti, con la presente Convenzione, individuano come necessarie all'attuazione e all'implementazione di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" le seguenti azioni:

- a) sensibilizzazione e informazione sul territorio della possibilità, per i cittadini, anche stranieri, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati ed essere inseriti nel relativo elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- b) formazione degli aspiranti tutori volontari residenti o domiciliati nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, per l'espletamento della funzione tutoria di cui all'articolo 11 della legge 47/2017;
- c) formazione continua (per esempio tramite seminari e convegni) sul tema della tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati dei tutori nominati, degli aspiranti tutori in attesa di nomina, dei professionisti dei servizi sociosanitari territoriali e degli operatori delle comunità che accolgono minori stranieri non accompagnati per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi essenziali al migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei minori stranieri;
- d) sostegno (per esempio tramite gruppi di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze e, eventualmente, per il supporto psicologico) ai tutori nominati;
- e) monitoraggio delle esperienze di tutela volontaria sul territorio, documentazione e coordinamento tra le diverse iniziative esistenti in tema di tutela volontaria.

Art. 2
(Azioni di sensibilizzazione e di informazione)

1. Al fine di ampliare e aggiornare l'elenco dei tutori volontari, le Parti organizzano azioni di sensibilizzazione e di informazione sulla possibilità, per i cittadini, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari, con particolare riguardo ai territori regionali per i quali, pur in presenza di minori stranieri non accompagnati, mancano o sono in numero esiguo i tutori.

Art. 3
(Attività formativa per gli aspiranti tutori volontari)

1. È previsto almeno un corso di formazione all'anno per aspiranti tutori volontari residenti nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.
2. La formazione degli aspiranti tutori volontari consta di almeno 24 ore di attività didattica - organizzata secondo i contenuti interdisciplinari indicati dall'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nelle "linee guida per la formazione, la selezione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47" - e si basa sull'interazione tra docenti universitari e operatori dei servizi socio-sanitari territoriali che da anni operano nelle diverse realtà locali a favore di minori stranieri non accompagnati, i quali sono i principali interlocutori degli aspiranti tutori volontari. Vengono altresì coinvolti come formatori, a titolo gratuito, tutori già nominati, minori stranieri non accompagnati e ragazzi stranieri neomaggiorenni.

3. La formazione si svolge presso l'Università degli Studi di Torino in presenza o in modalità a distanza. Ove un congruo numero di partecipanti al corso sia residente o domiciliato nelle sedi extrametropolitane dell'Ateneo di Torino o nelle sedi dell'Università del Piemonte Orientale, alcune lezioni e attività seminariali potranno svolgersi in tali sedi o comunque essere rese disponibili a distanza, mediante videotrasmissione in teleconferenza.

Art. 4

(Formazione continua dei tutori nominati, degli aspiranti tutori in attesa di nomina e dei professionisti dei servizi sociali territoriali e delle strutture di accoglienza)

1. Le Parti si impegnano a organizzare eventi di formazione continua per i tutori volontari iscritti nell'elenco presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e gli operatori dei servizi socio-sanitari territoriali e delle strutture di accoglienza residenziali per minori, per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi necessari allo sviluppo di un insieme di competenze utili al migliore svolgimento, nei rispettivi ambiti professionali, delle attività collegate alla tutela dei minori stranieri non accompagnati.
2. La formazione continua consta di almeno due incontri all'anno.

Art. 5

(Accompagnamento ai tutori volontari nominati)

1. Fermo restando le attività di cui agli articoli 3 e 4, le Parti avviano percorsi di sostegno ai tutori volontari, a titolo esemplificativo, attraverso gruppi di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze ed, eventualmente, per il supporto psicologico.

Art. 6

(Monitoraggio, documentazione e coordinamento delle esperienze di tutela volontaria)

1. Le Parti si impegnano a realizzare un monitoraggio delle attività di formazione e sostegno erogate al termine di ogni anno.
2. Inoltre, si impegnano alla realizzazione di un monitoraggio congiunto delle esperienze di tutela volontaria sul territorio piemontese e valdostano, anche al fine di individuare criticità ed elaborare azioni correttive negli ambiti di propria competenza.
3. Infine, le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e, per quanto possibile, ad assicurare il coordinamento tra le diverse iniziative esistenti sul territorio in tema di tutela volontaria.

Art. 7

(Attuazione della Convenzione)

1. Per l'attuazione della presente Convenzione sono istituiti:
 - a) un Comitato scientifico composto dalla prof.ssa Manuela Consito e della prof.ssa Joelle Long (per il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino), dai professori Roberto Beneduce, Federica Cornali e Roberta Ricucci (per il Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino), dal prof. Luca Rollè (per il

- Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino), dai professori Elena Allegri e Roberto Mazzola (per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale); quale Coordinatrice del Comitato scientifico viene concordemente indicata la Prof.ssa Joëlle Long;
- b) un Comitato organizzativo formato dai componenti del comitato scientifico e da un rappresentante di ciascuna delle altre Parti.

Art. 8

(Impegni della Garante della Regione Piemonte)

1. La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza si impegna a:
- a) coordinare le diverse fasi delle azioni previste dalla presente Convenzione, afferenti alla competenza attribuita dalla normativa;
 - b) garantire il raccordo con la Magistratura minorile, anche tenuto conto del Protocollo d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
 - c) garantire il raccordo con gli Enti Gestori dei servizi sociali, con i responsabili delle strutture di accoglienza e con le istituzioni pubbliche, che a diverso titolo sono coinvolte nell'attività del tutore volontario.

Art. 9

(Impegni del Consiglio regionale del Piemonte)

1. Il Consiglio regionale si impegna a porre in essere azioni:
- a) di sensibilizzazione e informazione sul ruolo e sulle competenze dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati per garantire l'aggiornamento e l'ampliamento dell'elenco dei tutori volontari;
 - b) di accompagnamento e confronto delle esperienze dei tutori volontari al fine di supportarli nelle loro attività e garantire, al contempo, un continuo aggiornamento;
 - c) nominare un proprio rappresentante per il Comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).

Art. 10

(Impegni della Regione Piemonte)

1. La Regione Piemonte si impegna a:
- a) promuovere e assicurare la diffusione di adeguate informazioni e indicazioni sul tema della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati, per sostenere lo sviluppo e il consolidamento di proficue modalità di collaborazione tra i servizi sociali e gli stessi tutori volontari, per il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati soggiornanti sul territorio regionale;
 - b) promuovere e sostenere, in coordinamento con le altre Parti azioni di accompagnamento e sostegno, a carattere individuale e di gruppo, rivolte ai tutori volontari, in collaborazione con i Dipartimenti universitari firmatari e la rete dei servizi sociali territoriali, attraverso un percorso di concertazione con i servizi stessi e la definizione di un finanziamento per le specifiche attività avviate, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio regionale e con le eventuali risorse reperibili attraverso la partecipazione a specifici bandi statali ed europei dedicati alle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati;

- c) collaborare con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza per la realizzazione di incontri di sensibilizzazione e di promozione sul territorio regionale sui temi dei tutori volontari e dei minori stranieri non accompagnati;
- d) nominare un proprio rappresentante per il Comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).

Art. 11

(Impegni del Garante della Regione autonoma Valle d'Aosta)

- 1. Il Garante della Regione autonoma Valle d'Aosta si impegna a:
 - a) collaborare con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte nell'ambito delle attività di selezione e formazione che la legge attribuisce ai garanti regionali;
 - b) favorire opportune sinergie tra gli Enti del territorio valdostano che si occupano, a vario titolo, del settore sociale, al fine di perseguire la migliore tutela per i minori.

Art. 12

(Impegni della Regione autonoma Valle d'Aosta)

- 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, di intesa con le Parti sottoscrittrici, si impegna a:
 - a) assicurare la diffusione di adeguate informazioni e indicazioni in tema di tutela, per promuovere la creazione e lo sviluppo di proficue modalità di collaborazione tra i servizi socio-sanitari e gli stessi tutori volontari, per il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati;
 - b) predisporre la formazione degli operatori socio-sanitari territoriali, di cui all'articolo 4;
 - c) promuovere azioni di accompagnamento e sostegno, a carattere individuale e di gruppo, rivolte ai tutori volontari, attivate dall'Ufficio minori dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative, attraverso un percorso di concertazione con i servizi socio-sanitari e la definizione di un finanziamento per le specifiche attività previste nei limiti delle risorse disponibili a bilancio regionale e con le eventuali risorse reperibili attraverso la partecipazione a specifici bandi statali ed europei dedicati alle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati;
 - d) collaborare con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte per la realizzazione di incontri di sensibilizzazione sul territorio regionale sul tema dei tutori volontari;
 - e) nominare un proprio rappresentante per il Comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).

Art. 13

(Impegni dell'Anci Piemonte)

- 1. L'Anci Piemonte si impegna a:
 - a) realizzare le attività volte alla sensibilizzazione e informazione della cittadinanza piemontese sul ruolo e sulle competenze dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, per garantire una costante richiesta di accesso ai percorsi formativi, al fine di una implementazione dell'elenco dei tutori volontari;
 - b) raccordarsi con il Coordinamento degli Enti gestori dei Servizi Sociali, per le iniziative ed attività di rispettiva competenza;
 - c) nominare un proprio rappresentante per il Comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).

Art. 14

(Impegni dei Dipartimenti universitari firmatari)

1. I Dipartimenti universitari firmatari della presente Convenzione si impegnano a:
 - a) assumere la responsabilità scientifica e l'organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 3 e 4, mettendo a disposizione docenti, spazi e strumentazione informatica per la realizzazione delle attività ivi previste;
 - b) promuovere e organizzare, in collaborazione con le altre Parti, attività di sostegno ai tutori nominati di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), anche tramite gruppi di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze e, ove opportuno, assicurare il sostegno psicologico;
 - c) realizzare – in collaborazione con le altre Parti – un monitoraggio annuale delle esperienze di formazione e sostegno di cui alla presente Convenzione e, in generale, sulle esperienze di tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
 - d) presentare annualmente una relazione scientifica sulle attività svolte e un rendiconto finanziario che dettagli l'utilizzo dei contributi trasferiti ai sensi dell'articolo 16.
2. I Dipartimenti di Giurisprudenza, di Culture Politiche e Società e di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino e il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale individuano il Dipartimento capofila nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e il referente nella Coordinatrice del Comitato scientifico per quanto contemplato dalla presente Convenzione

Art. 15

(Impegni della Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo)

1. La Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo si impegnano a:
 - a) sostenere il monitoraggio, la documentazione e il coordinamento tra le diverse iniziative del territorio in tema di tutela;
 - b) sostenere il coordinamento e potenziare il confronto delle iniziative e delle azioni di Never Alone e delle Fondazioni a supporto del sistema di tutela volontaria;
 - c) sostenere la realizzazione delle azioni di cui alla presente Convenzione, attraverso le reti e le Associazioni del territorio che si occupano di tutela - individuate congiuntamente dalle Parti - con apposite erogazioni per un ammontare complessivo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) per il periodo di durata della Convenzione stessa. Tale ammontare è così suddiviso: CSP € 7.000,00 (settemila/00), FCRT € 4.000 (quattromila/00), FCRC € 3.000 (tremila/00);
 - d) nominare un proprio rappresentante per il Comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).

Art. 16

(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione della presente Convenzione la Regione Piemonte, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a contribuire con la somma complessiva di € 18.000,00 (diciottomila/00) annui, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, che è versata con cadenza annuale al Dipartimento capofila in due soluzioni, anticipo 70% e saldo a conclusione delle attività previste nell'annualità di riferimento.

2. Per l'attuazione della presente Convenzione la Regione autonoma Valle d'Aosta, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a provvedere economicamente alle azioni realizzate nella Regione VDA per quanto attiene alle iniziative di diffusione e sostegno delle attività previste negli articoli 2, 4 e 5.
3. Il Dipartimento capofila si impegna a versare annualmente la somma di € 700,00 (settecento/00) a ciascuno degli altri Dipartimenti firmatari della presente convenzione a titolo di rimborso spese per il contributo disciplinare alle attività, riservando a sé annualmente € 1.000,00 (mille/00) a titolo di rimborso spese per il contributo disciplinare alle attività.
4. I contributi di cui sopra devono intendersi erogati a ristoro delle spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione. Si specifica che non verranno riconosciute quote per spese generali.

Art. 17

(Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati delle attività)

1. I risultati delle attività didattiche e di ricerca svolte in attuazione della presente Convenzione resteranno di proprietà congiunta delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo.
2. Tutti gli elaborati prodotti in applicazione della presente Convenzione restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali da ciascuna, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

Art. 18

(Durata)

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e ha valore sino al 31 dicembre 2024.

Art. 19

(Sottoscrizione successiva della Convenzione)

1. L'adesione successiva all'entrata in vigore della Convenzione, da parte di ulteriori soggetti interessati all'attuazione della stessa, dovrà essere approvata da tutti i contraenti originari e avrà durata per il periodo residuale di vigenza della stessa.

Art. 20

(Modifiche)

1. Le modifiche alla presente Convenzione sono stabilite mediante accordo scritto tra le Parti aderenti.

Art. 21
(Riservatezza - trattamento dei dati)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni e le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e nell'esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente Convenzione devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nonché il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi.
5. In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato, con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
7. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
8. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
9. Il titolare dei trattamenti dei dati personali per il Dipartimento di Giurisprudenza è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@unito.it
10. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'Ufficio della Garante del Piemonte è il Consiglio regionale del Piemonte, con sede in via Alfieri 15, Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@cr.piemonte.it
11. Il titolare dei trattamenti dei dati personali per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali è l'Università del Piemonte Orientale (UPO) con sede in Via del Duomo 6, Vercelli. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università del Piemonte Orientale. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD, nella

versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@uniupo.it

12. Per l'Anci Piemonte, il Responsabile della protezione dei dati personali – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: marco.orlando@anci.piemonte.it
13. Per la Regione Piemonte, il Responsabile della protezione dei dati personali - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@regione.piemonte.it
14. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione autonoma Valle d'Aosta è il Garante contitolare con il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta. Il responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@consiglio.vda.it
15. Il titolare del trattamento dei dati personali per la Compagnia di San Paolo è la Fondazione stessa, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 75 – Torino. La Compagnia ha nominato Delegato Privacy il suo Segretario Generale, Alberto Francesco Anfossi, che può essere contattato per questioni afferenti il trattamento dei dati personali al seguente indirizzo e-mail: privacy@compagniadisanpaolo.it
16. Il titolare del trattamento dei dati personali per Fondazione Cassa di Risparmio di Torino è la Fondazione stessa, con sede legale in Torino, via XX Settembre, 31. È possibile contattare la Fondazione ed esercitare i diritti degli interessati mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@fondazionecrt.it
17. Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: info@fondazione.crc.it

Art. 22
(Definizione delle Controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto.
2. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 23
(Registrazione e spese)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 a cura del soggetto richiedente.
2. Le spese relative al bollo sono a carico del Dipartimento di Giurisprudenza e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4.07.1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. 24.10.72 n. 642.

Art. 24
(Firma della convenzione)

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con firma digitale delle Parti in conformità alla normativa vigente.

Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte

Consiglio regionale del Piemonte

Regione Piemonte
Assessorato Infanzia, genitorialità, ruolo della famiglia nelle politiche del bambino,
Politiche della casa, benessere animale, Pari opportunità, Personale organizzazione, Affari
legali e contenzioso, Gestione minori ucraini

Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione autonoma Valle d'Aosta

Giunta regionale – Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato sanità, salute e
politiche sociali – Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative

Anci Piemonte

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Culture
Politica e Società, Dipartimento di Psicologia

Università degli Studi del Piemonte Orientale - Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
Politiche, Economiche e Sociali

Compagnia di San Paolo

Fondazione CRT

Fondazione CRC

ALLEGATO 14 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Intervista rilasciata a *Bobine.Tv* dal Difensore civico uscente sul fine mandato – Aosta, 12 gennaio 2022;
- Pubblicazione dell'intervista rilasciata a *La Vallée Notizie* dal Difensore civico uscente e dalla neo eletta Difensora civica – Aosta, 15 gennaio 2022;
- Intervista rilasciata a *Radio Proposta inBlu* dal Difensore civico uscente sul fine mandato – Aosta, 17 gennaio 2022;
- Invio copie per estensione *ex lege* della *Relazione annuale sull'attività svolta in qualità di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza nell'anno 2020* al Presidente del Consiglio della Valle nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati – Aosta, 31 gennaio 2022;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta* in occasione dell'insediamento della neo Difensora civica, anche per quanto attiene sia le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sia quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza – Aosta, 1° febbraio 2022;
- Pubblicazione dell'intervista rilasciata a *La Vallée Notizie* in occasione dell'insediamento della neo Difensora civica, anche per quanto attiene sia le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sia quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza – Aosta, 5 febbraio 2022;
- Intervista di *Radio in Blu* alla Difensora civica nelle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, sull'*Incontro informativo Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati - Réunion d'information Tuteurs volontaires pour mineurs étrangers non accompagnés* – Aosta, 23 giugno 2022;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta* alla Difensora civica nelle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e alla responsabile dell'Ufficio minori, prima infanzia e politiche familiari della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative dell'Assessorato regionale sanità, salute, e politiche sociali, Amelia Torreano, sull'*Incontro informativo Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati - Réunion d'information Tuteurs volontaires pour mineurs étrangers non accompagnés* – Aosta, 27 giugno 2022;

- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2022/2023* – Aosta, 9 e 12 settembre 2022;
- Diffusione del comunicato stampa relativo ai rimborsi per i Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A.) – Aosta, 21 ottobre 2022;
- Messaggio della Garante dei minori in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si svolge ogni anno in data 20 novembre – Aosta, 18 novembre 2022.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Passaggio delle consegne tra il Difensore civico uscente e la neo Difensora civica – Aosta, 31 gennaio 2022;
- Incontro con il Presidente del Consiglio della Valle, Alberto Bertin, e con il Segretario generale, Christine Perrin, in relazione alle questioni pratiche relative al passaggio di consegne tra il Difensore civico uscente, Enrico Formento Dojot, e la neo Difensora civica, Adele Squillaci – Aosta, 1° febbraio 2022;
- Insediamento della neo Difensora civica – Aosta, 1° febbraio 2022;
- Ripresa dei colloqui in presenza con l'utenza, nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Aosta, 8 febbraio 2022;
- Partecipazione, da remoto, alla Conferenza internazionale *“Investing in an integrated early childhood education and care system: growing the next generation of the eu”*, organizzata dal Ministero dell'Istruzione – Bologna / Aosta, 23 febbraio 2022;
- Incontro istituzionale con la responsabile dell'Ufficio minori, prima infanzia e politiche familiari della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative dell'Assessorato regionale sanità, salute, e politiche sociali, Amelia Torreano – Aosta, 7 marzo 2022;
- Incontro istituzionale con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza Piemonte, Ylenia Serra – Torino, 18 marzo 2022;
- Colloquio telefonico con una referente del “Centro donne contro la violenza” per l'illustrazione del “Progetto sostegno orfani speciali” – Aosta, 23 marzo 2022;
- Partecipazione, da remoto, al seminario sulla “Tutela volontaria dei minori non accompagnati (MSNA) in Piemonte e Valle d'Aosta” – Torino / Aosta, 24 marzo 2022;

- Predisposizione della prima parte del “Cadre de référence pour l’auto-évaluation par les ombudsmans et médiateurs de l’A.O.M.F. de leur travail relatif aux droits de l’enfant” – Aosta, 31 marzo 2022;
- Partecipazione, da remoto, al *webinar* CLOM su “Faire vivre les droits de l’enfant :des clefs pour l’action” organizzato dall’*Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie* (A.O.M.F.) – Paris / Aosta, 31 marzo 2022;
- Incontro istituzionale con la Rettore dell’Università della Valle d’Aosta / Université de la Vallée d’Aoste, Mariagrazia Monaci – Aosta, 5 maggio 2022;
- Saluti istituzionali, via piattaforma telematica, della Garante dei Minori della Valle d’Aosta in occasione della prima della lezione del corso di formazione per aspiranti Tutori di minori stranieri non accompagnati – Torino / Aosta, 6 maggio 2022;
- Riscontro alla rilevazione predisposta dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (A.G.I.A.) su “La partecipazione dei minorenni nei procedimenti che li riguardano” – Roma / Aosta, 31 maggio 2022;
- Incontro istituzionale con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lombardia, Riccardo Bettiga, e con il Difensore civico della Regione Lombardia anche nelle sue funzioni di Garante della salute, di Garante dei detenuti, di Garante delle persone con disabilità e di Garante del contribuente, Gianalberico De Vecchi – Milano, 16 giugno 2022;
- Partecipazione al primo incontro del Comitato organizzativo in vista del rinnovo della Convenzione di cooperazione sulla tutela dei M.S.N.A. – Torino, 17 giugno 2022;
- Organizzazione dell’*Incontro informativo Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati - Réunion d’information Tuteurs volontaires pour mineurs étrangers non accompagnés*, al quale, dopo i saluti istituzionali del Vicepresidente del Consiglio regionale, Paolo Sammaritani, e dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barnasse, sono intervenuti la Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte, Ylenia Serra, la Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, Emma Avezzù (in videoconferenza), la Dirigente del settore politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani della Regione Piemonte, Antonella Caprioglio, la Professoressa all’Università di Torino e componente del Comitato di coordinamento e ricerca della Convenzione interistituzionale per la formazione e il sostegno ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, Federica Cornali, la Referente e Assistente sociale dell’Ufficio minori, prima infanzia e politiche familiari della Regione autonoma Valle d’Aosta, rispettivamente Amelia Torreano e Fabiana Furfaro. Hanno altresì portato la loro

testimonianza un tutore volontario per minori stranieri non accompagnati della Valle d'Aosta, Luisa Bésenval, e un giovane già minore non accompagnato accolto in Valle, Erjon Bala – Aosta, 30 giugno 2022;

- Incontro tecnico con funzionari del Consiglio della Valle in ordine alle misure da adempiere per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 18bis della legge regionale 17/2001 così come novellata dalla legge regionale 20/2022, relative ai criteri e le modalità del trattamento dei dati personali, con strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 – Aosta, 21 settembre 2022;
- Partecipazione all'incontro del Comitato organizzativo in vista del rinnovo della Convenzione di cooperazione sulla tutela dei M.S.N.A. – Torino, 22 settembre 2022;
- Partecipazione, da remoto, alla riunione dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza sulle “Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano” in merito alla disciplina degli organi di garanzia – Roma / Aosta, 3 ottobre 2022;
- Partecipazione, da remoto, in qualità di relatore al convegno sul “Diritto alla salute dei Minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A.)” – Torino / Aosta, 15 novembre 2022;
- Partecipazione, da remoto, all'evento sul tema “Il minore in una società disorientata”, promosso dal Garante dei diritti della persona della Regione Friuli-Venezia Giulia, Paolo Pittaro, – Udine / Aosta, 15 novembre 2022;
- Predisposizione della seconda parte del “Cadre de référence pour l'auto-évaluation par les ombudsmans et médiateurs de l'A.O.M.F. de leur travail relatif aux droits de l'enfant” – Aosta, 16 novembre 2022;
- Partecipazione, da remoto, al convegno “Riscoprire il futuro. Diritti, responsabilità e percorsi nel sistema penale minorile”, organizzato dall'Autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza (A.G.I.A.) in occasione della Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza – Roma / Aosta, 17 novembre 2022;
- Colloquio telefonico con il referente del Co.Re.Com. Valle d'Aosta per l'acquisizione di informazioni in merito a proposte in tema di promozione, tutela e realizzazione dei diritti dei minori nel contesto dei media con particolare riferimento all'ambiente digitale, alla rete internet e ai social networks – Aosta, 12 dicembre 2022;
- Sottoscrizione della “Convenzione di cooperazione sulla tutela dei M.S.N.A.” – Aosta / Torino, 15 dicembre 2022;
- Partecipazione alla XXIV e alla XXV Conferenza nazionale per la Garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che riunisce l'Autorità per l'infanzia e l'adolescenza (Agia) e i Garanti regionali:

Roma / Aosta, 3 febbraio 2022 (in videoconferenza);

Roma / Aosta, 5 aprile 2022 (in videoconferenza).

- Partecipazione alle seguenti riunioni del *Tavolo applicazione protocollo vigilanza*, via piattaforma telematica:

Torino / Aosta, 25 gennaio 2022 (partecipazione del Garante dei minori e del funzionario);

Torino / Aosta, 8 marzo 2022;

Torino / Aosta, 3 maggio 2022;

Torino / Aosta, 29 giugno 2022;

Torino / Aosta, 27 settembre 2022;

Torino / Aosta, 29 novembre 2022.

C – Altre attività.

La Difensora civica ha partecipato a varie altre attività nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante dei diritti delle persone con disabilità di cui si darà conto in distinte Relazioni così come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, novellato da ultimo dalla legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

ALLEGATO 15 – Minori residenti in Valle d’Aosta al 1° gennaio 2022⁴³.

Comune															
	Allein	Antey-Saint-André	Aosta	Arnad	Arvier	Avisè	Ayas	Aymavilles	Bard	Bionaz	Brissogne	Brusson	Challand-Saint-Anselme	Challand-Saint-Victor	Chambave
0	0	1	171	12	8	3	15	17	0	1	9	4	15	2	4
1	0	1	186	11	2	1	15	15	1	0	11	4	6	2	7
2	1	5	216	12	8	1	14	21	0	1	9	5	6	4	4
3	1	3	251	8	7	2	10	17	0	1	7	4	14	3	7
4	0	5	231	5	6	4	6	18	3	1	8	9	5	6	9
5	1	2	222	19	8	4	16	24	0	4	5	3	8	2	10
6	1	9	257	10	7	1	13	13	1	2	13	10	5	12	9
7	2	4	300	6	7	0	12	20	1	1	5	8	6	3	4
8	1	7	248	11	7	6	19	21	1	1	5	8	3	2	10
9	3	6	288	9	9	0	14	24	3	2	11	6	9	9	8
10	1	4	300	12	9	4	18	21	0	0	5	9	5	4	8
11	2	6	293	11	5	2	15	23	1	1	8	14	7	4	7
12	4	8	336	9	9	7	13	18	2	2	7	6	3	9	6
13	2	6	318	11	8	6	12	24	3	7	9	8	9	6	7
14	2	7	297	16	11	2	13	17	0	0	5	11	7	10	5
15	4	4	327	11	4	3	21	21	0	1	16	8	5	5	6
16	2	4	328	15	6	5	11	26	1	3	4	6	11	6	9
17	1	4	289	11	9	0	9	17	2	4	16	7	8	12	13
Totali	28	86	4858	199	130	51	246	357	19	32	153	130	132	101	133

⁴³ Dati al 1° gennaio 2022, trasmessi dall’Osservatorio economico e sociale della Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Comune															
	Età	Chamois	Champdepraz	Champorcher	Charvensod	Châtillon	Cogne	Courmayeur	Donnas	Doues	Emarèse	Etroubles	Fénis	Fontainemore	Gaby
0	1	3	0	13	21	3	8	9	5	3	4	15	3	3	12
1	3	4	1	19	24	6	16	10	0	1	1	18	3	4	13
2	0	7	0	10	22	8	13	8	3	3	2	12	3	3	12
3	0	0	3	19	25	4	11	22	3	1	6	16	4	0	12
4	0	5	1	12	24	10	15	18	3	1	5	17	2	6	15
5	0	6	5	17	35	6	20	11	3	3	0	16	4	3	19
6	1	4	2	19	36	4	19	15	7	0	5	17	4	2	11
7	1	5	0	18	30	9	13	19	1	2	4	19	1	2	19
8	0	4	3	21	33	14	20	25	3	1	5	18	2	0	17
9	0	9	1	22	33	9	17	14	6	5	4	28	3	4	20
10	1	8	0	15	32	11	28	25	7	3	2	19	4	5	23
11	0	6	5	31	36	5	22	25	5	3	2	17	1	4	18
12	0	8	1	20	42	15	25	15	4	1	7	16	4	3	11
13	1	3	1	35	39	8	26	28	7	4	4	13	2	1	19
14	1	3	1	21	51	11	20	22	9	1	3	13	2	1	22
15	0	8	3	25	35	10	27	33	1	5	6	12	9	1	14
16	0	5	0	24	21	12	21	15	5	3	3	14	4	4	16
17	1	12	4	26	38	12	27	19	7	2	6	23	4	8	17
Totali	9	100	31	367	577	157	348	333	79	42	69	303	59	54	290

Comune															
	Età	Gressan	Gressoney-La-Trinité	Gressoney-Saint-Jean	Hône	Introd	Issime	Issogne	Jovençon	La Magdeleine	La Salle	La Thuile	Lillianes	Montjovet	Morgex
0	27	4	0	11	3	2	7	4	1	16	7	1	9	15	15
1	17	3	6	11	4	4	6	5	1	13	11	2	8	14	24
2	25	4	5	13	5	2	8	4	0	18	4	5	13	12	14
3	34	3	5	6	1	3	7	4	0	13	7	3	10	15	24
4	33	2	3	5	6	3	8	4	1	17	8	0	11	11	22
5	32	4	8	10	7	2	10	4	1	21	6	1	14	18	27
6	25	3	6	5	4	0	7	6	0	20	5	5	11	17	25
7	27	3	6	4	5	2	14	5	1	13	6	5	22	19	30
8	34	2	8	13	11	3	9	12	0	19	4	1	10	10	35
9	29	5	7	8	11	2	12	7	1	18	5	5	16	20	35
10	41	4	12	9	6	4	13	5	0	28	5	4	11	19	32
11	44	3	7	9	6	7	13	7	0	26	7	6	14	13	32
12	34	6	7	16	15	7	20	8	3	29	8	3	15	27	31
13	34	4	4	3	7	5	15	5	1	19	5	5	25	22	38
14	31	4	14	6	8	4	13	11	1	12	11	2	20	26	32
15	36	5	4	11	12	3	16	7	0	24	6	5	24	26	25
16	31	4	12	12	5	2	12	7	0	15	11	4	22	16	33
17	33	6	7	4	6	3	7	13	2	21	3	2	11	17	28
Totali	567	69	121	156	122	58	197	118	13	342	119	59	266	317	502

Comune															
	Età	Ollomont	Oyace	Perloz	Pollein	Pontboset	Pontfey	Pont-Saint-Martin	Pré-Saint-Didier	Quart	Rhêmes-Notre-Dame	Rhêmes-Saint-Georges	Roisan	Saint-Christophe	Saint-Denis
0	2	0	1	12	1	8	21	5	29	1	0	8	24	6	8
1	1	1	7	6	0	7	17	7	40	0	0	9	25	0	7
2	4	2	2	10	1	6	20	8	28	0	0	8	26	1	8
3	2	3	1	18	0	6	21	5	36	0	0	2	26	3	12
4	3	0	5	11	0	6	26	6	46	0	0	8	27	5	6
5	0	1	1	16	0	2	25	10	33	1	1	17	28	1	12
6	2	1	4	8	2	4	29	6	26	0	0	7	30	3	11
7	0	3	4	14	0	9	29	10	45	0	2	4	26	3	20
8	0	2	4	9	2	2	35	9	58	0	3	10	33	4	7
9	2	1	6	15	3	13	37	8	37	0	2	9	30	6	11
10	0	1	2	22	2	10	35	14	52	0	0	10	38	6	18
11	1	0	5	16	1	2	38	10	42	0	4	8	39	3	9
12	0	3	3	12	2	5	38	7	43	0	1	8	39	6	19
13	1	6	3	20	1	7	31	7	41	1	0	11	37	5	18
14	0	4	6	21	1	5	39	13	38	0	3	11	51	2	18
15	0	2	5	16	1	9	33	8	48	0	0	9	30	2	20
16	0	2	4	16	2	13	21	8	29	0	1	8	39	6	18
17	0	3	5	20	2	7	36	11	45	1	3	12	32	5	19
Totali	18	35	68	262	21	121	531	152	716	4	20	159	580	67	241

Età	Comune														
	Saint-Nicolas	Saint-Oyen	Saint-Pierre	Saint-Rhémy-en-Bosses	Saint-Vincent	Sarre	Torgnon	Valgrisenche	Valpelline	Valsavarenche	Valtournenche	Verrayes	Verrès	Villeneuve	Totale
0	2	0	27	2	20	29	2	0	4	0	12	14	11	9	744
1	1	1	22	2	29	32	6	2	2	0	10	10	17	6	781
2	1	0	29	1	32	30	4	0	6	1	23	4	19	6	825
3	2	2	21	0	32	33	5	1	4	0	18	9	15	10	883
4	0	1	33	0	21	36	6	1	3	1	14	7	18	9	883
5	5	3	28	1	37	32	5	1	4	0	18	9	16	11	959
6	7	4	25	4	35	48	6	3	4	1	13	11	18	11	971
7	2	2	45	3	27	43	5	0	1	3	21	12	22	12	1.051
8	5	3	33	0	36	31	8	0	4	0	10	5	22	3	1.025
9	6	3	30	3	37	48	6	2	6	1	18	9	26	12	1.144
10	2	0	41	2	38	40	3	2	4	2	24	20	25	10	1.199
11	2	2	31	3	37	40	8	0	2	1	27	15	27	13	1.159
12	4	1	36	7	22	44	4	0	7	1	20	14	23	9	1.218
13	3	1	32	5	33	61	4	3	6	1	22	8	22	8	1.217
14	3	1	39	2	37	57	4	1	7	1	20	16	25	16	1.220
15	6	2	37	7	38	61	4	2	5	1	18	17	26	10	1.246
16	2	1	27	0	35	50	8	0	8	1	25	18	23	11	1.146
17	2	2	27	3	44	45	4	4	4	3	23	19	22	16	1.190
Totale	55	29	563	45	590	760	92	22	81	18	336	217	377	182	18.861

ALLEGATO 16 – Maggiorenni dai 18 a 21 anni residenti in Valle d’Aosta al 1° gennaio 2022⁴⁴.

Comune	Comune														
	Allein	Antey-Saint-André	Aosta	Arnad	Arvier	Avise	Ayas	Aymavilles	Bard	Bionaz	Brissogne	Brusson	Challand-Saint-Anselme	Challand-Saint-Victor	Chambave
18	1	2	343	18	5	3	12	25	0	4	11	10	4	4	9
19	1	1	276	13	5	2	8	20	0	2	16	7	7	4	8
20	1	4	321	12	13	4	10	28	0	3	12	10	8	1	5
21	3	5	313	9	5	3	11	10	1	2	6	12	5	6	6
Totali	6	12	1253	52	28	12	41	83	1	11	45	39	24	15	28

Comune	Comune														
	Chamois	Champdepraz	Champorcher	Charvensod	Châtillon	Cogne	Courmayeur	Donnas	Doues	Emarèse	Etroubles	Fénis	Fontainemore	Gaby	Gignod
18	10	10	1	18	40	18	19	20	2	0	1	17	7	6	25
19	0	15	4	28	36	12	23	18	9	0	2	13	3	4	20
20	2	8	3	31	36	15	23	15	3	2	7	14	3	2	15
21	0	7	3	31	34	19	23	34	9	4	9	20	2	6	16
Totali	4	40	11	108	146	64	88	87	23	6	19	64	15	18	76

⁴⁴ Dati al 1° gennaio 2022, trasmessi dall’Osservatorio economico e sociale della Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Età	Comune															
	Gressan	Gressoney-La-Trinité	Gressoney-Saint-Jean	Hône	Introd	Issime	Issogne	Jovençon	La Magdeleine	La Salle	La Thuile	Lillianes	Montjovet	Morgex	Nus	Ollomont
18	31	0	11	11	5	1	11	8	1	16	10	5	13	19	33	1
19	42	5	2	16	9	2	6	10	1	23	7	4	13	24	27	1
20	35	1	4	8	6	4	15	10	1	19	5	4	21	22	30	1
21	48	4	4	9	7	7	10	4	2	15	11	4	31	19	39	1
Totali	156	10	21	44	27	14	42	32	5	73	33	17	78	84	129	4

Età	Comune															
	Oyace	Perloz	Pollein	Pontboset	Pontey	Pont-Saint-Martin	Pré-Saint-Didier	Quart	Rhêmes-Notre-Dame	Rhêmes-Saint-Georges	Roisan	Saint-Christophe	Saint-Denis	Saint-Marcel	Saint-Nicolas	Saint-Oyen
18	2	5	16	2	9	35	11	40	1	1	14	34	3	18	3	3
19	1	6	16	1	8	29	6	47	2	3	5	28	8	10	2	3
20	3	6	16	2	12	36	1	42	1	3	19	39	4	11	2	0
21	2	3	11	0	11	35	13	42	0	1	14	43	0	14	3	3
Totali	8	20	59	5	40	135	31	171	4	8	52	144	15	53	10	9

Età	Comune												Totale
	Saint-Pierre	Saint-Rhémy-en-Bosses	Saint-Vincent	Sarre	Torgnon	Valgrisenche	Valpelline	Valsavarenche	Valtournenche	Verrayes	Verrès	Villeneuve	
18	24	3	31	32	9	4	8	1	23	14	31	16	1206
19	35	3	44	49	2	0	4	2	18	11	22	13	1127
20	25	3	41	39	1	1	8	1	18	13	27	17	1188
21	23	2	48	39	4	3	6	3	26	9	27	19	1233
Totali	107	11	164	159	16	8	26	7	85	47	107	65	4754

ALLEGATO 17 – Tutori di Minori stranieri non accompagnati.

Nessun caso

ALLEGATO 18 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
14	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità in ordine alla richiesta di produzione di certificazione medica
17-59	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ad obbligo di indossare presidi di protezione per bambini che hanno compiuto 6 anni frequentanti la scuola dell’infanzia
60	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al termine in capo all’Ente per il riscontro di nota di richiesta elaborati di studentessa minore
63	Regione (Istituzioni scolastiche)	Condizioni di vita di soggetto minore	Organizzazione	Richiesta <i>iter</i> procedurale per segnalare alla Garante presunte criticità in ordine alla frequenza scolastica di minori
64	Regione (Istituzioni scolastiche)	Condizioni di vita di soggetto minore	Organizzazione	Richiesta <i>iter</i> procedurale per segnalare alla Garante presunte criticità in ordine alle condizioni di vita di minori
75	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all’applicabilità della normativa relativa alla valorizzazione delle eccellenze
81	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a iscrizione scolastica
87	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità in ordine alla realizzazione delle disposizioni del piano educativo individualizzato (P.E.I.)
88 ⁴⁵	Regione	Servizi sanitari	Sanità	Mancato riscontro a nota di cittadino relativa a percorso di riabilitazione ai fini della ripresa del rapporto con minore
93 ⁴⁶	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine ad inserimento scolastico di uno studente per mancanza di insegnanti di sostegno

⁴⁵ Pratica non ancora conclusa.

⁴⁶ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
94	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine all'attivazione di operatori
95	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento all'assenza di poteri coercitivi
104	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento all'assenza di poteri coercitivi
106	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al ruolo di monitoraggio da parte dei servizi sociali regionali come stabilito da sentenza del Tribunale per i minori
107 ⁴⁷	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Criticità in ordine all'esiguità dell'intervento dei servizi socio-assistenziali regionali
108	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento al concetto di mediazione
109	Regione (Istituzioni scolastiche)	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'istituto del riesame di diniego di accesso documentale
110	Regione (Istituzioni scolastiche)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico, con particolare riferimento al concetto di mediazione
111	Regione (Istituzioni scolastiche)	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'istituto del riesame di diniego di accesso documentale
123	Regione (Istituzioni scolastiche)	Refezione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla responsabilità disciplinare di minore

⁴⁷ Pratica non ancora conclusa.

ALLEGATO 19 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
74	A.R.E.R.	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico, con particolare riferimento a quelle di Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza
92	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle garanzie da assicurare ai minori in presenza di decadenza dall'assegnazione al nucleo familiare di alloggio popolare

ALLEGATO 20 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ⁴⁸	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alla vaccinazione per COVID-19
86	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a criticità nell’erogazione di prestazioni sanitarie a minore disabile
91	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alla conseguenze relative alla ricusazione di logopedista
112 ⁴⁹	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità dell’assegnazione d’ufficio di pediatra
113	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Criticità relativamente ad operato di professionista sanitario
114	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con particolare riferimento all’assenza di poteri coercitivi

⁴⁸ Pratica aperta nel 2021.

⁴⁹ Pratica non ancora conclusa.

ALLEGATO 21 – Comuni valdostani convenzionati.

1 – Comune di Allein

2 – Comune di Antey-Saint-André

Nessun caso

3 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
15	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai termini per la registrazione della dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione dei figli alla scuola dell'obbligo
16	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai termini per la registrazione della dichiarazione di residenza ai fini del rinnovo del passaporto del figlio minore
73	Aosta	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai benefici economici in caso di servizio assistenziale con rapporto uno a uno
89	Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento all'assenza di poteri coercitivi
90	Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento all'impossibilità di rappresentare i cittadini in giudizio

4 – Comune di Arnad

5 – Comune di Arvier

Nessun caso

- 6 – Comune di Avise*
- 7 – Comune di Ayas*
- 8 – Comune di Aymavilles*
- 9 – Comune di Bard*
- 10 – Comune di Bionaz*
- 11 – Comune di Brissogne*
- 12 – Comune di Brusson*
- 13 – Comune di Challand-Saint-Anselme*
- 14 – Comune di Challand-Saint-Victor*

Nessun caso

15 – Comune di Chambave

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ⁵⁰	Chambave	Refezione scolastica	Istruzione, cultura e formazione professionale	Presunti danni subiti a seguito di opera pubblica

- 16 – Comune di Chamois*
- 17 – Comune di Champdepraz*
- 18 – Comune di Champorcher*
- 19 – Comune di Charvensod*
- 20 – Comune di Châtillon*
- 21 – Comune di Cogne*

Nessun caso

⁵⁰ Pratica aperta nel 2021.

- 22 – Comune di Courmayeur*
- 23 – Comune di Donnas*
- 24 – Comune di Doues*
- 25 – Comune di Émarèse*
- 26 – Comune di Étroubles*
- 27 – Comune di Fénis*
- 28 – Comune di Fontainemore*
- 29 – Comune di Gaby*
- 30 – Comune di Gignod*
- 31 – Comune di Gressan*
- 32 – Comune di Gressoney-La-Trinité*
- 33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean*
- 34 – Comune di Hône*
- 35 – Comune di Introd*
- 36 – Comune di Issime*
- 37 – Comune di Issogne*
- 38 – Comune di Jovençon*
- 39 – Comune di La Magdeleine*
- 40 – Comune di La Salle*
- 41 – Comune di La Thuile*
- 42 – Comune di Lillianes*
- 43 – Comune di Montjovet*
- 44 – Comune di Morgex*
- 45 – Comune di Nus*
- 46 – Comune di Ollomont*
- 47 – Comune di Oyace*

Nessun caso

- 48 – Comune di Perloz*
- 49 – Comune di Pollein*
- 50 – Comune di Pontboset*
- 51 – Comune di Pontey*
- 52 – Comune di Pont-Saint-Martin*
- 53 – Comune di Pré-Saint-Didier*
- 54 – Comune di Quart*
- 55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame*
- 56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges*
- 57 – Comune di Roisan*
- 58 – Comune di Saint-Christophe*
- 59 – Comune di Saint-Denis*
- 60 – Comune di Saint-Marcel*
- 61 – Comune di Saint-Nicolas*
- 62 – Comune di Saint-Oyen*
- 63 – Comune di Saint-Pierre*
- 64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses*
- 65 – Comune di Saint-Vincent*
- 66 – Comune di Sarre*
- 67 – Comune di Torgnon*
- 68 – Comune di Valgrisenche*
- 69 – Comune di Valpelline*
- 70 – Comune di Valsavarenche*
- 71 – Comune di Valtournenche*
- 72 – Comune di Verrayes*

Nessun caso

73 – Comune di Verrès

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
97 ⁵¹	Verrès	Refezione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle condizioni di fruizione da parte di minore del servizio di refezione scolastica gestita dall'Ente locale
98 ⁵²	Verrès	Refezione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità in ordine all'acquisto di buoni mensa per la fruizione della refezione scolastica da parte di minore
116	Verrès	Refezione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità in ordine allo scarso interessamento di organo competente
117	Verrès	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza
118	Verrès	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine a riesame di diniego di accesso
119	Verrès	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento ai poteri conferiti dalla legge in caso di diniego all'accesso
122	Verrès	Refezione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla responsabilità genitoriale

74 – Comune di Villeneuve

Nessun caso

⁵¹ Pratica non ancora conclusa.

⁵² *Idem.*

ALLEGATO 22 – Unités des Communes valdôtaines.

- 1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc*
- 2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis*
- 3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin*
- 4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis*
- 5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin*
- 6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon*
- 7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose*
- 8 – Unité des Communes valdôtaines Walser*

Nessun caso

ALLEGATO 23 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
5	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai termini per la conclusione l' <i>iter</i> successorio
6	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a versamento tasse di successione

**ALLEGATO 24 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Nessun caso

**ALLEGATO 25 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso
civico.**

Nessun caso

**ALLEGATO 26 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso
civico generalizzato.**

Nessun caso

ALLEGATO 27 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
3	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ministero della salute	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	/
4	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ministero della salute	Riservatezza	Ordinamento	/
8	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
61	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ministero della salute	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	/
62	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ministero della salute	Servizi sanitari	Sanità	/
65	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
66	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
70	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
71	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
76	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
77	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
78	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
79	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
80	Ambasciata d'Ucraina	Documenti e atti	Ordinamento	/
84	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
96	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
99 ⁵³	Amministrazione della giustizia ⁵⁴	Giurisdizione	Ordinamento	/
100 ⁵⁵	Amministrazione della giustizia ⁵⁶	Giurisdizione	Ordinamento	/
101	Amministrazione della giustizia	Rapporti istituzionali	Ordinamento	/
102	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
103	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
105	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
120	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

⁵³ Pratica non ancora conclusa.

⁵⁴ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁵⁵ Pratica non ancora conclusa.

⁵⁶ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

ALLEGATO 28 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
7	Diritto successorio
9	Diritto successorio
10	Diritto successorio
11	Diritto successorio
12	Contratti bancari
13	Diritto successorio
67	Diritto di famiglia
68	Obbligazioni e contratti
69	Obbligazioni e contratti
72	Rapporti istituzionali
82	Rapporti istituzionali
83	Diritto di famiglia
85	Diritto di famiglia
115	Responsabilità civile e penale
121	Responsabilità civile e penale